




**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 43 SITZUNG
5.7.1990



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

BRUGGER Siegfried (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	pag. 3-36
ANDREOTTI Carlo (Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)	" 3
ZENDRON Alessandra (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërc)	" 7
KLOTZ Eva (Gruppo Union für Südtirol)	" 8-72-77
ANDREOLLI Tarcisio (Gruppo Democrazia Cristiana)	" 10-48-52-54-56- 61-62-66-71-74- 77-78-79
KUBTATSCHER Josef (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	" 17
GIORDANI Marco (Gruppo Democrazia Cristiana)	" 23
BOATO Alessandro (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërc)	" 23
BENEDIKTER Alfons (Gruppo Union für Südtirol)	" 25-51-53-55-60- 61-63-67-70
LEVEGHI Mauro (Gruppo Socialdemocratico Italiano)	" 34
MARZARI Aldo (Gruppo Comunista Italiano)	" 40-56-63-66-73- 74-78-79-80
FERRETTI Remo (Gruppo Democrazia Cristiana)	" 45
KASERER Robert (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	" 69
TRIBUS Arnold (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërc)	" 69

INDICE

Dimissioni del consigliere regionale Dr. Werner Frick da membro della I^a Commissione legislativa

pag. 2

Mozione n. 18, presentata dai consiglieri regionali Zendron, Berger, Boato, Franceschini e Tribus, concernente iniziative nell'ambito delle competenze della Regione nei confronti degli extracomunitari

pag. 2

Disegno di legge n. 40:
Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale e norme urgenti in materia di personale (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 10

Interrogazioni e interpellanze

pag. 81

INHALTSANGABE

Rücktritt des Regionalratsabgeordneten Dr. Werner Frick als Mitglied der I. Gesetzgebungskommission

Seite 2

Beschlußantrag Nr. 18, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Zendron, Berger, Boato, Franceschini und Tribus, betreffend Initiativen im Rahmen der Zuständigkeiten der Region für die Bürger aus Nicht-EG-Staaten


Seite 2

Gesetzentwurf Nr. 40:
Bestimmungen zum Ausbau des Übersetzungsdienstes in der Regionalverwaltung und dringende Bestimmungen über das Personal (eingebracht von den Regionalausschuß)

Seite 10

Anfragen und Interpellationen

Seite 81



Presidenza del Vicepresidente Oskar Peterlini

Ore 10.13

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet.
Wir beginnen mit dem Namensaufruf.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ihre Abwesenheit haben folgende Abgeordnete entschuldigt: Präsident Tretter für die Vormittagsitzung, Balzarini, Frick, Taverna, Leita, Angeli und Degaudenz. Von der Abg. Franzelin ist jetzt eben die Entschuldigung eingetroffen.

Ich bitte jetzt um Verlesung des Protokolls der vergangenen Sitzung.

PRESIDENTE: Hanno comunicato la propria assenza il Presidente Tretter per la seduta antimeridiana, nonché i consiglieri Balzarini, Frick, Taverna, Leita, Angeli e Degaudenz. E' arrivata in questo momento anche la giustificazione della consigliere Franzelin.

Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

MORELLI: (segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Danke für die Verlesung.
Sind Bemerkungen zum Protokoll? Ich sehe keine Bewerbungen; damit gilt das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie!
Vi sono osservazioni sul processo verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zu einigen Mitteilungen:

PRESIDENTE: Passiamo alle comunicazioni:

Der Regionalratsabgeordnete Dr. Werner Frick hat am 26. Juni 1990 seinen Rücktritt als Mitglied der ersten Gesetzgebungskommission des Regionalrats eingereicht.
Gemäß Geschäftsordnung muß die Ersetzung in der ersten Sitzung des Regionalrats nach der Mitteilung des Rücktritts vorgenommen werden. Deshalb erfolgt die Ernennung des neuen Mitgliedes vor Behandlung der Tagesordnung.
Die Regionalratsabgeordneten Peterlini und Pahl haben die Anfrage Nr. 38 über die Situation in den Grundbuchsämtern der Region vorgelegt.
Der Text der Anfrage und die schriftliche Antwort bilden integrierenden Teil des stenographischen Berichtes über diese Sitzung.
Die Gemeinde Roncegno hat eine Kopie eines Gemeinderatsbeschlusses über die Erdgasleitung von Castelnuovo-Caldonazzo zugesandt.

Il Consigliere regionale Dr. Werner Frick in data 26 giugno 1990 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro della prima Commissione legislativa del Consiglio regionale.

A termini di Regolamento la sostituzione deve avvenire nella seduta successiva del Consiglio. Pertanto si provvederà a questa prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno comunicato.

I Consiglieri Peterlini e Pahl hanno presentato l'interrogazione n. 38, riguardante la situazione presso gli Uffici tavolari della Regione.

Il testo dell'interrogazione e la relativa risposta scritta formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Il Comune di Roncegno ha inviato copia di deliberazione della Giunta comunale concernente il metanodotto Castelnuovo-Caldonazzo.

PRÄSIDENT: Soweit die Mitteilungen.

Wir kommen jetzt zum obligatorischen Punkt der Tagesordnung und zwar der Ersetzung des Kommissionsmitgliedes Frick in der 1. Gesetzgebungskommission.

Die Geschäftsordnung sieht im Artikel 23 hierfür folgendes vor: "Der Präsident des Regionalrates schlägt in der nächstfolgenden Sitzung des Regionalrates seine Ersetzung vor." Das will ich jetzt tun. "Das ausscheidende Kommissionsmitglied wird durch einen anderen Regionalratsabgeordneten derselben Fraktion – außer im Falle eines Verzichtes von seiten der Fraktion – ersetzt." Der Fraktionssprecher der Südtiroler Volkspartei, Dr. Siegfried Brugger, hat als Ersatz für den zurückgetretenen Dr. Werner Frick die Frau Abg. Rosa Franzelin vorgeschlagen und ich darf das hier zur Diskussion stellen bzw. bitte ich den Regionalrat durch Handaufheben um ein Zeichen der Zustimmung. Wer dafür ist, daß Dr. Frick durch Frau Rosa Franzelin ersetzt wird, möge bitte die Hand erheben. Danke! Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Damit ist die 1. Gesetzgebungskommission, so wie beschlossen, vervollständigt.

PRESIDENTE: Queste erano le comunicazioni per la presente seduta.

Veniamo quindi al punto obbligatorio dell'ordine del giorno, la surroga del Consigliere Frick quale membro della 1. Commissione legislativa.

L'articolo 23 del Regolamento interno stabilisce in proposito: "Il Presidente del Consiglio ne propone la sostituzione nella seduta successiva del Consiglio regionale". E' quanto mi appresto a fare ora. "Sarà chiamato a sostituire il dimissionario, salvo rifiuto da parte del gruppo, altro Consigliere dello stesso gruppo". Il capogruppo della Südtiroler Volkspartei dott. Siegfried Brugger ha proposto in sostituzione del dimissionario dott. Werner Frick il nominativo della consigliere Rosa Franzelin. Pongo in discussione la proposta. Se non vi sono interventi prego l'aula di volersi esprimere per alzata di mano. Chi è d'accordo che il dott. Frick sia sostituito dalla signora Rosa Franzelin è pregato di alzare la mano. Grazie! Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno.

La 1. Commissione legislativa è nuovamente al completo.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt – wie geplant – zur Tagesordnung zurück und zwar zum Beschlußantrag Nr. 18, eingebracht von den Abgeordneten Zendron, Berger, Boato, Franceschini und Tribus betreffend die Initiativen im Rahmen der Zuständigkeiten der Region für die Bürger aus Nicht-EG-Ländern.

Der Fraktionssprecher der SVP, Dr. Siegfried Brugger, hatte um eine Unterbrechung der Sitzung gebeten, um den Standpunkt der Volkspartei zu überprüfen und um

uns dann heute eigentlich mitzuteilen, wie er sich zum Beschlußantrag der Grün-Alternativen Liste über die Drittländler stellen wird. Wünscht er das Wort?

Bitte, Herr Dr. Brugger.

PRESIDENTE: Ritorniamo ora, come stabilito, all'ordine del giorno, per la precisione alla mozione n. 18, presentata dai consiglieri Zendron, Berger, Boato, Franceschini e Tribus, concernente iniziative nell'ambito delle competenze della Regione nei confronti degli extracomunitari.

Il capogruppo della SVP dottor Siegfried Brugger aveva chiesto ieri l'interruzione della seduta per verificare la posizione della Volkspartei in merito alla mozione presentata dalla lista verde-alternativa, e comunicarcela quest'oggi. Il consigliere desidera intervenire?

Prego, dottor Brugger.

BRUGGER: Danke, Herr Präsident! Die Südtiroler Volkspartei hat sich zu einer Sitzung der Gruppe noch am selben Tage zurückgezogen und ist der Meinung, daß dem Beschlußantrag in dieser Form zugestimmt werden kann. Die Südtiroler Volkspartei wird diesem Beschlußantrag in der vorgelegten Fassung zustimmen. Die Begründung hatte ich bereits vorher gegeben, aber ich wollte diese persönliche Begründung von meiner Fraktion absichern lassen. Danke sehr!

(Grazie, signor Presidente! La Südtiroler Volkspartei si è riunita ieri stesso. Il nostro gruppo ritiene di poter appoggiare la mozione nella forma in cui è stata presentata e voterà quindi a favore. Avevo già espresso la mia motivazione personale, ma volevo esser certo dell'appoggio di tutto quanto il gruppo. Grazie!)

PRÄSIDENT: Es gibt also einen Abänderungsantrag, der von den Einbringern selbst mitunterschrieben worden ist und somit will ich annehmen, daß die Einbringer – Frau Abgeordnete Zendron, an Sie geht die Frage – mit der neuen Fassung natürlicherweise einverstanden sind. Gut! Danke! Bisher sind in der Diskussion die Abgeordneten Betta, Meraner und Brugger interveniert. Damit wird die Diskussion wieder aufgenommen. Wer meldet sich zu Wort?

Der Abgeordnete Andreotti. Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, sottoscritto anche dagli stessi presentatori della mozione. Suppongo pertanto che i firmatari della mozione – la domanda è rivolta a Lei, consigliere Zendron – concordino sulla nuova stesura...? Va bene, grazie! Hanno preso la parola fino a questo momento i consiglieri Betta, Meraner e Brugger. Riprendiamo la discussione. Chi desidera intervenire?

Il consigliere Andreotti ha chiesto la parola. Prego, Consigliere.

ANDREOTTI: Grazie, signor Presidente. Devo dire che la mozione dei Verdi, ai quali devo dare atto che la correttezza dimostrata, allorché in seguito, anche a verificarsi di taluni fatti nuovi, decisero di ritirare il loro documento originario su questo tema in una precedente riunione, un gesto che non possiamo fare altro che apprezzare e dare atto, dicevo che questa mozione dei Verdi non supera però del tutto talune perplessità che avevamo e abbiamo tuttora, specie su quella che è la parte iniziale, le prime righe di questa mozione, dove il riferimento, sia pure corretto, al Partito Autonomista e alla sezione di Trento, secondo noi finisce per identificare e per riferire tutto il contenuto, soprattutto della parte dispositiva, al PATT o comunque alla

Sezione di Trento, autrice del volantino richiamato nella mozione stessa.

E' ben vero che questa volta, più correttamente della volta scorsa, si parla di sezione di Trento del PATT, ma il nostro partito viene di nuovo sbattuto in prima pagina per l'azione di una sua sezione, della quale i vertici hanno già preso ufficialmente la loro posizione e, per quanto riguarda la parte formale, anche le distanze.

Mi preme sottolineare nuovamente che il PATT sul grave problema dell'immigrazione, su questo fenomeno planetario ha una sua posizione ben precisa, che non può essere quella del volantino, anche perchè i volantini non sono documenti politici, qui invece si discute di un grosso problema che è anche politico. Allora diciamo che la posizione del PATT è la più lontana da quella del PSI o della legge Martelli e la più vicina a quella del PRI o di La malfa o del cons. Claudio Betta, che si è già espresso in Consiglio regionale, ma è anche una posizione vicina a quella di tanti uomini di cultura, giornalisti, sociologi, antropologi, docenti universitari, tutti appartenenti all'area della sinistra e certo non sospetti di razzismo. Mi riferisco per esempio alla posizione di Francesco Alberoni, di Alberto Ronchey, di Giorgio Bocca, di Eugenio Milani, di Guido Bolaffi, oppure per restare in casa nostra del prof. Renzo Gubert, del prof. De Marchi, anche quella di Achille Meloncelli, o per citare un antropologo che ha scritto in maniera egregia su un quotidiano locale di Guido Maganzini.

Tutte persone che si sono occupate di immigrazione e sull'immigrazione hanno scritto cose largamente condivise e condivisibili, non solo dal nostro partito, ma da numerose forze politiche e larga parte dell'opinione pubblica. Mi riferisco anche alla posizione del socialista Carlo Ripa di Meana, compagno di partito e feroce critico dell'on. Martelli e della sua legge.

Come Partito Autonomista noi partiamo dal presupposto che per risolvere un qualsiasi problema occorre conoscerne approfonditamente i termini e le dimensioni e oggi ritengo questo problema nessuno è in grado di poterlo conoscere appieno nella sua portata reale. C'è stata anche un'inchiesta nei giorni scorsi del giornale l'"Adige", che ha chiaramente parlato che per quanto riguarda gli immigrati e il problema dell'immigrazione siamo praticamente al caos, nel senso che non esistono dati e punti di riferimento e parametri di valutazione ben precisi.

Secondo noi è questa una delle contraddizioni e delle conseguenze insieme della legge Martelli, una legge che doveva sanare i guasti provocati da una precedente legge in tema di immigrazione, ricordo la 943 del 1986, che è rimasta largamente inapplicata e disattesa. Crediamo che anche la legge Martelli, oltre al pericolo di fare la stessa fine che ha fatto la 943, abbia già in qualche misura mancato i suoi obiettivi, se è vero che già una prima proroga di è dovuta concedere, per esempio, al termine previsto per le regolarizzazioni, proroga che è scaduta alla fine del mese scorso e se è vero, come è vero, che lo stesso on. Martelli, dopo aver pensato all'esercito e agli alpini ora sta pensando addirittura di chiudere ermeticamente le nostre frontiere, cosa fino a qualche tempo fa definita fantascientifica o fantapolitica e cosa che non aveva nemmeno ipotizzato o suggerito il Partito Autonomista, ad esempio.

Certo molte posizioni, rispetto a qualche mese fa, quando la discussione sulla legge Martelli era nel vivo, sono cambiate e molti oggi si stanno convertendo alla teoria del cosiddetto flusso controllato o programmato, a dimostrazione che la demagogia non paga, flusso che noi abbiamo sempre sostenuto fin dal primo momento e del quale siamo ancora convinti assertori anche contro coloro che vogliono le frontiere totalmente ed ermeticamente chiuse.

Siamo d'accordo sul fatto che le regioni e nella nostra realtà le Province autonome, si facciano carico del problema, però occorrono interventi non solo mirati e programmati, ma soprattutto collegati e coordinati a livello nazionale, altrimenti rischieremo di creare non solo facili illusioni, ma anche false oasi felici.

E' facile su questi temi cadere nell'emozione, nel sentimentalismo, anche nella demagogia, per questo siamo contro la demagogia del rifiuto, ma siamo altrettanto e fermamente contrari a quella che si può definire la demagogia dell'accoglienza. Per noi ci vuole soprattutto molto realismo e allora ci vogliono leggi precise, che vengano applicate in maniera serena e severa.

Quante situazioni invece di palese illegalità vengono oggi colpevolmente ignorate, occorre impedire con opportuni controlli che il mercato della clandestinità venga continuamente alimentato da nuovi flussi, perchè mi sembra evidente di affermare l'ovvio che il mercato della clandestinità significa favorire l'emarginazione, il lavoro nero, lo sfruttamento dei più poveri e più deboli, portare acqua al mulino della malavita, favorire la droga, la prostituzione e mancanza di qualsiasi tipo di controllo anche igienico-sanitario.

In Italia si è affrontato il problema in ritardo, secondo noi, e torno sul concetto che è necessario programmare gli ingressi e soprattutto controllarli e avere in mano un'anagrafe precisa delle persone che vengono a cercare migliori condizioni di vita nel nostro Paese, contro le quali non abbiamo assolutamente nulla, ma bisogna allora farci carico dei problemi favorendo l'inserimento con azioni precise, che possono andare dall'insegnamento della lingua italiana, alla formazione professionale, all'inserimento nel mondo del lavoro, a risolvere il problema della casa che non riusciamo a risolvere nemmeno per le nostre genti, al problema della salute che rappresenta gravi carenze come organizzazione, quella della gestione complessiva della salute in tutto il nostro Paese, se è vero che la gestione delle Unità Sanitarie Locali è una delle gestioni più disastrose di questo Paese.

Invece ci sembra che la clandestinità, al di là di quello che è il dettato della legge e l'invito alla regolarizzazione, venga spesso ignorata, come spesso si chiudono gli occhi davanti al lavoro nero o fatto al di fuori di qualsiasi norma, favorendo così emarginazione sociale ed attività illecite.

Ci vogliono quindi programmi di intervento che assicurino realmente e non demagogicamente una graduale integrazione nel tessuto sociale di queste persone, altrimenti mi sembra che non si possa in nessuna maniera porre un argine al lavoro nero, che significa premiare i settori forti della nostra società e penalizzare i settori deboli, quanto a dire creare del razzismo alla rovescia, scatenare una guerra fra poveri in definitiva, perchè chi vive nei quartieri residenziali poco importa che una quota o una percentuale di alloggi di edilizia abitativa popolare vengano destinati a terzo mondiali o immigrati, ma interessa moltissimo a chi un alloggio non ha, a chi si batte da anni per avere un alloggio e non lo trova e allora ecco che anche su questi problemi dobbiamo avere una particolare sensibilità, proprio per non favorire guerre fra poveri.

Se vogliamo aiutare quindi dobbiamo programmare e se vogliamo programmare dobbiamo sapere, perchè non si può programmare senza avere gli strumenti e le conoscenze tecniche, anche numeriche, dati precisi ecc. su che cosa dobbiamo, su chi e qual è il quanto al quale dobbiamo provvedere. Non possiamo promettere una quantità indefinita che non siamo in grado di definire quale e quanta sia.

Il problema prioritario comunque rimane sempre il lavoro, perchè da questo discende praticamente tutto, cioè se una famiglia è in grado di lavorare ha una sua dignità, un suo stipendio, con lo stipendio può trovare una casa, ha diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alle assicurazioni sociali ecc.; la disoccupazione favorisce indubbiamente l'emarginazione, il malcontento e anche la lotta di classe che può essere lotta fra poveri o fra persone che provengono da paesi diversi, anche lotta fra le stesse persone che provengono da paesi diversi e non soltanto i due blocchi contrapposti dei cittadini italiani ed extracomunitari. In una parola avere lavoro vuol dire avere previdenza, assistenza, avere garantita perlomeno una

qualità della vita su livelli decenti e minimi. Non a caso l'art. 1 della Costituzione della Repubblica dice che la Repubblica è fondata sul lavoro.

Quindi dobbiamo prendere atto realisticamente che la nostra capacità di offrire lavoro è una capacità limitata, per cui non ci si scappa, vanno programmati gli interventi e gli ingressi. Senza controllo del flusso immigratorio saranno sempre più numerosi i clandestini alla ricerca di sottosalari nell'economia e quindi si favorirà ancora il mercato nero, dai braccianti agricoli ai venditori ambulanti abusivi assoldati dalla camorra e saranno sempre più frequenti le tensioni sociali che interagiscono con i pregiudizi razziali.

Non è sempre vero che uomini miserrimi vengono a cercare la sopravvivenza nella nostra terra, perchè anche di questo dobbiamo essere consapevoli, non sempre l'immigrazione viene dai paesi più poveri del sud del mondo e non sempre gli immigrati rappresentano gli strati più poveri, meno abbienti delle popolazioni di quei paesi. Una gran parte dell'immigrazione oggi proviene dal Senegal, dalla Tunisia, dall'Algeria, che non sono sicuramente i paesi più poveri del continente africano e fra coloro che vengono un'altissima percentuale è rappresentata da gente che ha un diploma, da laureati, da tecnici, i più miseri, gli incapaci non hanno la capacità di sottrarsi alle loro condizioni di vita nel paese in cui sono nati e ribellarsi in qualche maniera alla loro condizione sociale. Ecco perchè è sicuramente la più giusta la strada indicata da molti di aiutare quelle popolazioni soprattutto nei loro paesi, non inviando semplicemente denaro, ma creando le condizioni per uno sviluppo autentico.

Mi pare che proprio il cons. Boato, in Consiglio provinciale di Trento, ricordava una frase di Padre Balducci che recitava: "Sono venuti i terzomondiali a riprendersi la refurtiva", si tratta di un'affermazione che ritengo profondamente vera e drammatica, ma Padre Balducci si riferiva alla refurtiva che il nord si è procacciato in passato, nel secolo scorso, depredando i paesi del sud del mondo, ma se si riferiva al passato sbagliava i tempi verbali, perchè secondo noi il nord del mondo sta tuttora procacciandosi e accumulando refurtiva ai danni dei paesi del sud, lo sfruttamento è tuttora in atto, nonostante le belle dichiarazioni e gli impegni sull'accoglienza, uno sfruttamento vergognoso che non è soltanto umano, ma è anche ambientale.

Non voglio ricordare una tragedia, che forse è passata troppo presto nel dimenticatoio, come quella di Bhopal, ma pensiamo alla Francia di Giscard, dei rapporti con Bocassa, ricordiamo le tristi vicende più recenti dei rifiuti che peregrinano per il mondo, dopo che si è scoperto quale mercato veniva fatto con i rifiuti tossici e con le nostre navi, ma è ancor più drammatica la vicenda dello sfruttamento della foresta amazzonica, che è un problema di carattere addirittura planetario, per non parlare poi del traffico internazionale di armi.

Allora non possiamo dire di favorire lo sviluppo dei paesi del Terzo Mondo e poi comportarci nei confronti dei paesi del sud del mondo come ci stiamo comportando. Ecco perchè non ci si può limitare ad affrontare soltanto la parte terminale di un problema che è sicuramente grave e drammatico, cioè la massiccia immigrazione, ma si deve andare alla ricerca delle cause più profonde che sono all'origine dell'immigrazione.

Dobbiamo allora fare voti perchè tutti gli Stati del nord promuovano massicciamente, disinteressatamente le condizioni per favorire lo sviluppo dei paesi del Terzo Mondo, contrastando in primo luogo la secolare politica predatoria, attuata non solo dagli stati, ma soprattutto dalle multinazionali.

In conclusione riteniamo che la mozione, sulla quale stiamo discutendo, pur contenendo alcuni elementi positivi, non possa essere votata dal nostro gruppo, almeno per la parte illustrativa, per i motivi che ho già illustrato in apertura del mio intervento, non può essere accettata perchè, pur riconoscendo le buone intenzioni dei Verdi ed il fatto che non volevano sicuramente strumentalizzare, per come è stata stesa la parte illustrativa è una mozione che in

qualche maniera punta ancora l'indice contro il nostro partito e da parte nostra quindi sarebbe davvero autolesionistico poterla votare.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter. Ich sehe zur Zeit keine Wortmeldungen mehr, dann dürfen wir diesen Reigen der Abgeordneten abschließen und ich darf den Ausschuß fragen, ob jemand zum Beschlußantrag Stellung nehmen möchte. Ich sehe keine Wortmeldung, dann gebe ich das Wort zurück an die Einbringer für eine eventuelle Replik. Frau Abg. Zendron, möchten Sie das Wort?

Bitte, Frau Abgeordnete.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Non vi sono altre richieste d'intervento da parte dei Consiglieri. La Giunta intende prendere posizione sulla mozione? No. La parola torna pertanto ai firmatari della mozione per l'eventuale replica. Consigliere Zendron, desidera intervenire?

Prego, Consigliere.

ZENDRON: Grazie, signor Presidente. Mi sembra che da una reazione iniziale molto negativa che era stata fatta all'ordine del giorno che avevamo presentato in discussione di bilancio, nonostante questa mozione non sia cambiata sostanzialmente, è cambiata pochissimo, ci sia stata una convergenza delle posizioni nei vari gruppi.

Ora vorrei fare alcune considerazioni finali, però prima volevo anche dire, non per cercare il consenso ad ogni costo, ma perchè ci sembra effettivamente che in una mozione questo sia di troppo e vorrei togliere dalla prima riga le parole "del PATT di Trento". Questo lo voglio spiegare non come una ricerca di consenso, ho aspettato che ci fossero le dichiarazioni di voto perchè non fossero influenzati da questo, credo sia una correzione formale, ma anche perchè ci sono state delle dichiarazioni, sia da parte del cons. Tretter che anche oggi, che mi sembra che, nonostante lasci la nostra condanna severa verso il volantino distribuito a Trento, sia anche un'apertura di fiducia verso la posizione attuale del PATT.

Sul contenuto della nostra mozione vorrei ancora dire che sono state fatte molte considerazioni interessanti, credo che questo dibattito sia stato utile ad approfondire, anche rispetto a noi stessi e all'opinione pubblica, quelle che sono le nostre posizioni in un periodo in cui molte cose sono cambiate, in alcuni mesi in cui questo fenomeno all'inizio era stato scoperto di sorpresa, ha assunto degli aspetti di consolidamento all'interno del nostro paese, grazie alla legge Martelli, ed è stato preso in seria considerazione anche dalla legge promulgata dalla Provincia di Trento.

Credo che questo sia importante perchè aiuta la gente a non chiudere gli occhi davanti ad un fenomeno che sicuramente non si arresterà qui e non si arresterà soprattutto se il nostro modello di sviluppo continuerà ad essere quello che è stato fino adesso, modello di sviluppo che si basa sulla rapina dei popoli del sud del mondo, delle loro ricchezze, delle loro risorse e che quindi non può giustificare un rifiuto della loro presenza nel momento in cui loro seguono le materie prime che dai loro paesi vengono nei nostri.

Vorrei parlare del lavoro nero e della casa. Sicuramente non si vuole fare della facile demagogia e dire che questi problemi non esistono, credo che l'immigrazione fa risaltare queste contraddizioni sociali del nostro paese, ma non è per ora l'immigrazione determinante per un peggioramento sostanziale di queste condizioni, forse li vediamo questi problemi come quello della casa e del lavoro nero, ma noi sappiamo che il successo economico dell'Italia negli ultimi decenni si è basato sul lavoro nero e quindi non dovremmo essere così sorpresi di vedere che oggi il lavoro nero esiste in queste forme così primitive che ci scandalizzano, perchè siamo abituati, per quello che riguarda l'ufficialità, ad avere una tutela, dei sindacati ecc., però non

possiamo ignorare che questo fenomeno esiste comunque, indipendentemente dall'immigrazione. Non sono solo gli immigrati che fanno il lavoro nero, non sono solo loro che hanno il problema della casa.

Per questo credo che non si possa parlare di demagogia del rifiuto e demagogia dell'accoglienza, certamente ci sono anche degli interessi che portano avanti il discorso demagogico sull'accoglienza, ma nascondendo degli interessi economici ad avere un mercato del lavoro con una facile disponibilità di lavoratori, anche perchè questi interessi economici sono quelli che poi non si occupano mai del lavoratore come una persona intera, ma si occupano del lavoratore solo per quelle ore che passano in fabbrica, che poi se abbia una casa e possa vivere insieme alla sua famiglia queste sono cose che interessano poco. In questo senso si può parlare di demagogia, cioè la demagogia dell'aver bisogno di lavoro, senza pensare che le persone che poi lavorano sono degli esseri umani, che hanno diritto ad una vita sociale, ad un ambiente in cui possano esprimersi come persone.

Ciò nonostante non mi sentirei di condannare, con la stessa severità, la demagogia del rifiuto e nemmeno di usare l'espressione demagogia dell'accoglienza, perchè mi pare ci sia così poca disponibilità all'accoglienza, all'aiutare i propri simili perchè sono esseri umani, che non mi pare che l'eccedere in questa direzione possa essere condannato in alcuna forma.

PRÄSIDENT: Danke schön! Damit kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Beschlußantrag – mit der Replik wurde die Diskussion abgeschlossen – über die Einwanderer aus Drittländern, eingebracht von der Grün-Alternativen Liste, Zendron als Erstunterzeichnerin, und abgeändert in der vorgelegten Fassung, wie sie vorliegt.

...Wozu, Frau Abg. Klotz? Zur Stimmabgabeklarung.

Gut, Frau Abg. Klotz, fünf Minuten bitte.

PRESIDENTE: Grazie! A questo punto, visto che con la replica abbiamo concluso la discussione generale, pongo in votazione la mozione così emendata sull'immigrazione extracomunitaria, presentata dai verdi alternativi, primo firmatario la consigliere Zendron.

A che titolo chiede la parola, consigliere Klotz? In sede di dichiarazione di voto.

Bene, prego cons. Klotz, ha a disposizione 5 minuti.

KLOTZ: Ja, zur Stimmabgabeklarung laut Art. 116. Das wäre vorgesehen.

Bereits in der Generaldebatte hatte unser Fraktionskollege Gerold Meraner zu diesem Beschlußantrag Stellung genommen und darauf hingewiesen, daß selbstverständlich die psychologische Dimension in Betracht gezogen werden muß, daß aber die tatsächlichen Auswirkungen dieses Beschlußantrages nicht dem entsprechen, was man sich eigentlich unter konkreter Hilfe vorstellt. Gerold Meraner hatte den Vorschlag gemacht, beispielsweise einen Teil des eigenen Haushalts an finanziellen Mitteln konkret zur Verfügung zu stellen, nicht um hier den Leuten zu helfen, was immer nur eine armselige Hilfe wäre, auch vom psychologischen Standpunkt her, sondern diese Geldmittel zu binden für konkrete Entwicklungshilfe in den Ursprungsländern dieser neuen Emigranten in unsere Länder. Man könnte mit diesen Hilfsmitteln an Ort und Stelle Betriebe, Schulen, Krankenhäuser errichten und so ganz konkrete Hilfe leisten. Natürlich geht es darum, Verständnis für die neuen Mitbürger zu erwecken, aber das ist keine konkrete Hilfe, denn die Leute bleiben getrennt von ihren Familien. Die Leute sind fern ihrer Heimat. Die Leute sind auf Almosen angewiesen und das kann nie eine echte Hilfestellung sein. Das ist vielleicht ein vorübergehendes Lindern einer Not. Aber es ist nicht die

konkrete Hilfe, die man eigentlich nicht nur aus christlicher Solidarität, sondern auch aus moralischen Gründen verpflichtet wäre zu geben. Das wären ganz konkrete einschneidende Maßnahmen, die uns echte Opfer kosten. Das kostet uns hier kein Opfer. Damit ist auch der Heuchelei Tür und Tor geöffnet, wie ich glaube, denn eines ist, wenn ich Mitleid dem gegenüber an den Tag lege, aber etwas anderes ist es, wenn ich konkrete Opfer bringen soll und wenn unsere Gemeinschaft und hier auch die Institution Opfer bringen muß.

Aus diesem Grunde können wir diesem Beschlußantrag unsere Zustimmung nicht geben. Wir werden uns der Stimme enthalten. Wir sind schon auch damit einverstanden, daß man die psychologischen Aspekte erwähnt und auch von dieser Sicht her sich einstellt. Aber es ist nicht genug damit. Es ist keine konkrete Hilfeleistung. Im übrigen haben bereits die beiden Länder, also die Provinzen, Zuständigkeit der konkreten Hilfe was die Fürsorgeleistung und was die Arbeitsvermittlung anbelangt.

(Sì, in sede di dichiarazione di voto, come previsto dall'art.116 del regolamento.

Già nella discussione generale il nostro collega di partito Gerold Meraner aveva preso posizione in merito a questa mozione, sottolineando che deve essere naturalmente presa in considerazione anche la dimensione psicologica, ma che questa mozione non produrrà alcun effetto su quello che intendiamo per aiuto concreto. Gerold Meraner aveva fatto la proposta di mettere concretamente a disposizione, ad esempio, una parte del bilancio non per aiutare queste persone, perchè si tratterebbe pur sempre di un aiuto minimo, anche dal punto di vista psicologico, ma per impegnare questi mezzi finanziari al fine di favorire lo sviluppo nei paesi di questi nuovi emigranti che vengono da noi. Con questi soldi si potrebbero costruire in loco aziende, scuole, ospedali, fornendo così una vera forma di aiuto concreto. E' naturale che sia importante assumere un atteggiamento di comprensione nei confronti di questi nuovi cittadini, ma questo non è un aiuto concreto, perchè questa gente continua a rimanere staccata dalle famiglie d'origine. Sono lontani dalla loro patria, devono ricorrere all'elemosina e questo non potrà mai essere un aiuto concreto. Semmai questo è un rimedio passeggero ad una situazione di bisogno. Ma non è l'aiuto concreto che noi saremmo tenuti a dare, non solo in segno di solidarietà cristiana, ma anche per una questione morale. Questi sarebbero interventi concreti e radicali che ci costano dei veri sacrifici. Invece così non dobbiamo fare alcun sacrificio. E spalanchiamo anche la porta all'ipocrisia, perchè io credo che una cosa sia mostrare una certa compassione nei confronti di questa gente, ben altro è dover fare dei veri sacrifici, e nel caso specifico questi sacrifici li devono fare la nostra comunità ed anche l'istituzione.

Perciò non possiamo aderire a questa mozione. Ci asterremo dal voto. Siamo d'accordo sul fatto che vengano menzionati anche gli aspetti psicologici e quindi li si debba tenere in debita considerazione. Ma non è sufficiente. Questa non è una forma di aiuto concreto. Tra il resto le due province hanno già competenza in materia di aiuto concreto per quanto concerne il collocamento al lavoro e l'assistenza sociale.)

PRÄSIDENT: Danke, Frau Abgeordnete. Sind weitere Erklärungen zur Stimmabgabe? Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Wir kommen somit jetzt zur Abstimmung über den so abgeänderten Antrag. Wer mit dem Antrag einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? 2 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen ist der Beschlußantrag mehrheitlich angenommen.

PRESIDENTE: Grazie, Signora consigliere. Qualcun altro chiede la parola in sede di

dichiarazione di voto? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la mozione così emendata. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

La mozione è approvata con due voti contrari e 5 voti di astensione.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Punkt 2 der Tagesordnung, zum **Gesetzentwurf Nr. 40: Bestimmungen zum Ausbau des Übersetzungsdienstes in der Regionalverwaltung und dringende Bestimmungen über das Personal.** Ich bitte den Präsidenten des Ausschusses, Herrn Andreolli, um Verlesung des Begleitberichtes.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione del punto 2) dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 40: Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale e norme urgenti in materia di personale.** Prego il Presidente della Giunta, signor Andreolli, di dare lettura della relazione accompagnatoria.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Do lettura della relazione che ho avuto modo di leggere in Commissione, comprensiva del testo originario della Giunta e del blocco di emendamenti, che sono già stati approvati nella Commissione stessa e che sono stati accorpati nel Titolo I.

Il presente disegno di legge rappresenta una prima fase di un progetto complessivo e coordinato volto alla ristrutturazione dei servizi e ad una revisione dello stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, alla luce dell'esperienza compiuta in attuazione delle più recenti leggi regionali nel settore (legge regionale 15/83 – legge regionale 5/87).

Tale progetto si articola in più fasi ed è reso necessario anche dalla concreta possibilità di operare in tutte le materie di competenza regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge dello Stato sul nuovo regime finanziario della Regione.

Esso tiene conto inoltre della necessità di completare la distribuzione sul territorio dei 22 uffici catastali, accanto ai 22 uffici tavolari, al fine di rendere più celere il programmato processo di automazione dei due settori.

Vanno considerati ulteriormente a questo proposito i nuovi programmi, già approvati dalla Giunta regionale, nei settori del Libro Fondiario e del Catasto, in particolare per la concordanza tra Catasto e Libro Fondiario, per la introduzione della coltura frutteto, per la realizzazione di una rete telematica disponibile per i due servizi e per il potenziamento delle commissioni di impianto del Libro Fondiario e per l'introduzione del Catasto numerico.

In questa prima fase, viene affrontato e definito con il presente disegno il problema di principio circa il mantenimento dell'aggancio automatico dello Stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti regionali a quello dei dipendenti dello Stato, contenuto nell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23.

Fino ad oggi la pur copiosa normativa regionale emanata in materia di personale è stata in gran parte di contenuto derogatorio rispetto a quella emanata dallo Stato per i propri dipendenti.

Nell'ultimo decennio poi lo stesso assetto normativo—retributivo del pubblico impiego ha subito profonde trasformazioni.

In particolare la legge 29 marzo 1983 n. 93 – legge quadro sul pubblico impiego – ha definitivamente introdotto la contrattazione triennale come strumento di regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici e fissato principi per l'omogeneizzazione del settore.

I contenuti di essa costituiscono norma fondamentale di riforma economica—

sociale della Repubblica anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale (art. 1).

Le Province autonome di Trento e di Bolzano si sono di recente adeguate al dettato della legge 93/83, la prima con legge provinciale 30 marzo 1989 n. 1, la seconda con legge provinciale 13 marzo 1990 n. 6.

La decisione, assunta con il presente disegno di superare la situazione sopracitata contraddistinta dal sistema di aggancio automatico riveste importanza pregnante sia in ordine ad un pieno espletamento di potestà legislativa regionale, sia in particolare in vista di una opportuna perequazione ed omogeneizzazione generale dei trattamenti di tutti i dipendenti pubblici operanti nel territorio regionale, e consente l'introduzione di una adeguata e positiva mobilità di personale tra gli enti autonomi e locali presenti sul territorio stesso.

Oltre a tale primario obiettivo il presente disegno di legge intende far fronte anche ad alcuni problemi urgenti, che non incidono sull'impianto e l'assetto generale delle norme vigenti, per i quali la Giunta regionale intende proporre soluzioni prioritarie, dopo adeguate consultazioni delle organizzazioni sindacali del personale regionale.

Tali problemi sono sinteticamente i seguenti:

- 1) Esigenza di assicurare la piena e tempestiva applicazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di uso delle lingue tedesca e ladina approvate con D.P.R. 15 luglio 1988 n. 574.
- 2) Necessità di dare urgente e definitiva applicazione alla legge dello Stato 11 luglio 1980, n. 312 la quale è stata attuata, finora, sempre in virtù dell'aggancio automatico allo status dei dipendenti statali, in particolare negli articoli 3 e 4 e, per questo ultimo articolo, per il comma ottavo.

Resta aperto e urgente l'adempimento del comma nono in relazione al quale il legislatore regionale è già intervenuto con la disposizione dell'articolo 60 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5. Tale norma che, negli intendimenti del legislatore, era rivolta a consentire una rapida applicazione anche nel senso di rendere possibile, per il personale interessato, il transito da una qualifica funzionale inferiore ad una qualifica superiore, ha determinato tuttavia difficoltà applicative. Del resto non è un mistero per nessuno, perchè l'ho già dichiarato, le difficoltà consistono nel contratto insanabile che oggi esiste tra la Corte dei Conti di Trento ed il TAR di Trento, perchè la Giunta regionale precedente a questa aveva dato una certa interpretazione dell'art. 9, applicandolo ed assegnando ad alcuni dipendenti un livello superiore. La Corte dei Conti di Trento l'ha registrato, di fronte ad alcuni interventi di dipendenti che si sono sentiti torteggiati il TAR ha dato torto alla Regione ed allora la Regione ha revocato il provvedimento di inquadramento precedente per obbedire ad una direttiva del TAR. La Corte dei Conti di Trento si rifiuta di registrare questa delibera di autotutela e quindi ci troviamo in una fase di totale enpasse. Allora la proposta che noi facciamo è superare con una norma legislativa questa situazione. Tale intendimento si evince anche dai lavori preparatori della legge e in particolare dall'intervento del Presidente della Giunta regionale pro tempore nella seduta del Consiglio regionale del 29 gennaio 1987, dove si dovrà trovare una soluzione che sopperisse all'inerzia dello Stato, che con legge del 1980 non ha ancora completamente attuato l'art. 9, rendendo praticamente vana la richiesta sindacale di trovare finalmente un'attuazione di un disposto legislativo nazionale. La Giunta ritiene quindi necessaria una via d'uscita, l'una che è contenuta nel disegno di legge già approvato in Commissione, che dà un'ulteriore interpretazione autentica che però a nostro avviso dopo la sentenza del TAR di Trento si rende vana ed inutile ed è per questo che nel pomeriggio depositeremo un ulteriore emendamento, modificativo dell'art. 18, che prevede una soluzione diversa, però non diversa al punto da essere in distonia con lo Stato, perchè abbiamo trovato una formula che recepisca una legge dello Stato del 1985, che almeno per la

Presidenza del Consiglio ha risolto questo annoso problema che dura 10 anni, un braccio di ferro fra il Governo a livello centrale e le organizzazioni sindacali a livello nazionale in merito all'applicazione del comma nono dell'art. 4.

- 3) Esigenza di tenere conto delle particolari funzioni svolte dai conservatori e dal personale addetto agli uffici del Libro Fondiario i quali, accanto ai normali compiti di istituto, svolgono anche i compiti che l'ordinamento statale attribuisce ai cancellieri giudiziari, per quanto riguarda l'attività connessa con la predisposizione dei decreti tavolari da sottoporre alla firma del Pretore. In relazione a tali specifiche funzioni e con espresso richiamo all'articolo 4 del D.P.R. n. 569/1978 – norme di attuazione in materia di catasto – viene prevista una specifica indennità.
- 4) Adeguamento dello stato giuridico e trattamento economico di un gruppo di dipendenti catastali transitato nel ruolo della Regione al trattamento previsto dalla legge statale n. 193 del 24 maggio 1989. Questi dipendenti catastali che sono transitati nel ruolo della Regione da anni chiedono che l'indennità specifica che ai loro ex colleghi dello Stato è stata data con legge del 1989 venga anche a loro assegnata.
- 5) Ritocco e completamento di norme contenute nella legislazione vigente in ordine alla parziale pensionabilità dell'indennità di direzione e posizione di transito nel ruolo unico regionale del personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando; inquadramento in ruolo del personale contrattuale ed altre norme di minore rilevanza che vengono illustrate presentando i singoli articoli del presente disegno di legge.

Queste finalità del presente disegno che, come accennato, costituisce una prima fase, senz'altro importante di un progetto più organico, che prevede successivamente la formulazione di una completa normativa autonoma sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, a seguito della scelta di procedure in autonomia dallo Stato e in parallelo con i modelli già realizzati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Esso, in relazione ai suoi contenuti, è suddiviso in tre titoli:

il primo si compone di nove articoli che disciplinano la nuova normativa sulla contrattazione e sul superamento dell'attuale stato di aggancio dell'ordinamento dei dipendenti regionali a quelli dei dipendenti dello Stato;

il secondo, dall'articolo 9 all'articolo 15, comprende le norme urgenti volte a potenziare il servizio di traduzione;

il terzo, dall'articolo 16 all'articolo 32, contiene altre disposizioni urgenti secondo le esigenze più sopra specificate.

Per quanto riguarda i singoli articoli del disegno di legge, si precisa:

- con l'articolo 1 vengono definiti gli ambiti di applicazione della normativa introdotta con il titolo I, riferiti all'attuazione della legge quadro n. 93/1983 e al perseguimento di una graduale omogeneizzazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale con quello delle Province e degli altri enti pubblici operanti sul territorio della regione.
- Negli articoli 2 e 3 è fissata la materia di esclusiva riserva di legge e rispettivamente di rinvio alla contrattazione. Rientrano in quest'ultima in particolare tutti gli istituti a carattere economico retributivo del trattamento dei dipendenti.
- All'articolo 4 è disciplinato il procedimento relativo alla stipulazione degli accordi fra amministrazione e rappresentanze sindacali. E' stata essenzialmente prevista al riguardo la definizione delle delegazioni sindacali con l'esclusione delle organizzazioni che all'interno dei dipendenti non abbiano almeno il 5% del complessivo numero di iscritti ai diversi sindacati ed in particolare devo richiamare che sono stati compresi anche le organizzazioni sindacali delle Camere di commercio.

- L'articolo 5, relativo al contenuto degli accordi prevede in particolare che rimangono escluse dalla contrattazione le organizzazioni che non abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero. E' copiata la legge statale e le due leggi provinciali di Trento e di Bolzano.
- Il successivo articolo 6 stabilisce la durata triennale degli accordi e fissa con la scadenza dell'attuale contratto stipulato a livello nazionale, ossia con il 31 dicembre 1990 l'entrata in vigore della nuova fase.
- L'articolo 7 disciplina il procedimento di copertura degli oneri conseguenti alla stipulazione dei contratti, introducendo, rispetto alla legge quadro, gli adattamenti resi necessari dalla particolare situazione della Regione.
- L'articolo 8 prevede, in analogia a quanto dispongono la stessa legge quadro e le leggi delle Province autonome, il rinvio ad una successiva legge per la disciplina della dirigenza regionale, tenendo conto al riguardo che di fronte al Parlamento è in fase di avanzato esame un apposito disegno di legge di riforma del settore.
Questo Titolo I quindi riguarda l'applicazione di principi della legge nazionale e di fatto copiato quasi di sana pianta le due leggi provinciali di Trento e di Bolzano.
- L'articolo 10 indica l'esigenza di fondo, che dà origine al Titolo II del disegno di legge, e cioè quella di rendere possibile la piena applicazione delle norme di attuazione in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione approvate con D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
- Con l'articolo 11 vengono previsti concorsi pubblici accelerati anche in deroga all'attuale situazione di inquadramento in ruolo di personale in base alla legge 312/1980 per l'assunzione di traduttori delle qualifiche funzionali settima e sesta da inserire nell'ufficio traduzioni e relazioni linguistiche attualmente inadeguato ai nuovi compiti istituzionali.
Sulla base di rilevamenti compiuti sulle esigenze attuali e future dell'ufficio si ritiene necessario l'inserimento di n. 8 unità per le qualifiche funzionali sesta, settima e ottava.
- Con l'articolo 12 si prevede il ricorso ad assunzioni di estranei all'amministrazione, esperti in materia di traduzioni, da inserire nello stesso ufficio, anche a livello di direzione dello stesso.
Sono introdotti al riguardo degli incentivi economici per poter disporre fino a 3 unità di personale specializzato (traduttori).
- Con l'articolo 13 si prevede la possibilità di inquadramento nel ruolo unico del personale regionale, del personale estraneo all'Amministrazione regionale assunto con contratto ai sensi dell'articolo precedente dopo 3 anni di lodevole servizio presso l'ufficio traduzioni e relazioni linguistiche, previo superamento di concorso riservato di idoneità.
- Con l'articolo 14 si prevede la possibilità che il personale regionale addetto all'ufficio traduzioni e in possesso del diploma di laurea ottenga l'avanzamento alla ottava qualifica funzionale dopo tre anni di servizio presso l'ufficio medesimo nella qualifica funzionale settima.
- Con l'articolo 15 si prevede, in casi particolari, la possibilità di stipulare - da parte della Giunta regionale - convenzioni con agenzie o uffici specializzati in traduzioni al fine di integrare l'attività dell'ufficio traduzioni e relazioni linguistiche che in settori o in materie specifiche può non essere adeguato alle esigenze. Analoga possibilità è stabilita per le Giunte dalle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano in base alla normativa regionale in materia di ordinamento degli enti camerati.
- Con l'articolo 16 si intende sottolineare l'urgente problema che riguarda la posizione professionale e l'attività lavorativa dei conservatori del Libro Fondiario e degli aiutanti tavolari.
Tali categorie di personale si trovano ad affrontare un costante aumento di lavoro ordinario e

devono altresì far fronte alle incombenze relative al bilinguismo derivante dall'applicazione del D.P.R. n. 574 del 1988. Basti pensare una per tutte, la più innovativa per noi, che è quella dell'obbligo di predisporre il decreto tavolare anziché in lingua italiana in doppia lingua, in lingua italiana e in lingua tedesca.

E' già stato ricordato inoltre che con l'articolo 4 delle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel D.P.R. n. 569 del 1978 ai conservatori del Libro Fondiario è stata riconosciuta, per quanto riguarda la collaborazione con il Pretore per i decreti tavolari, la posizione dei cancellieri. Questa è una vexata questio che si trascina dal 1978 con strascichi sindacali non indifferenti. Noi abbiamo ritenuto opportuno recepire sic et simpliciter la legge dello Stato, la norma di attuazione del 1978, che dice appunto che in questa funzione i nostri dipendenti e conservatori del Libro Fondiario sono equiparati alla posizione dei cancellieri. Se poi si aggiunge il disposto recente del 1988 che fa l'obbligo di predisporre il decreto bilingue, voi capite che c'è stata una notevole evoluzione con normativa statale delle funzioni e dei compiti che questi aiutanti tavolari devono compiere.

In questo contesto si colloca la previsione normativa di attribuire una particolare indennità di funzione alle categorie interessate, indennità che sarà determinata nei suoi importi, nell'ambito della contrattazione prevista nel Titolo I del provvedimento.

Quindi abbiamo modificato in Commissione la norma che prevedeva, nel primo disegno di legge nella stesura della Giunta, di fissare in legge l'indennità. Qui invece si è detto di rimandare alla contrattazione sindacale, perchè ci sembra giusto che nel confronto con tutte le organizzazioni sindacali anche questa indennità venga commisurata e rapportata e coordinata con le altre indennità che godono gli altri dipendenti, in modo che ci sia, anche da un confronto sindacale, un giudizio di merito sulla opportunità, non tanto di introdurla perchè la fissiamo con legge, ma nella sua quantificazione.

- L'articolo 17, riguarda la posizione di alcuni dipendenti regionali operanti nel settore del catasto transitati alla Regione nell'anno 1980, e che non hanno potuto beneficiare delle disposizioni della legge dello Stato n. 193 del 24 maggio 1989. La Giunta regionale ritiene equo che gli stessi conseguano una posizione di stato giuridico e trattamento economico analoga a quella dei pari qualifica dipendenti dallo Stato. Naturalmente questa è l'ultima volta che introduciamo con legge norme del genere, perchè con il 1° gennaio 1991, a sensi del Titolo I di questa legge, andiamo verso una definizione del trattamento economico di questo personale delegificato, attraverso trattative con le organizzazioni sindacali e con conseguente delibera della Giunta.
 - L'articolo 18, come già espresso, rappresenta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale n. 5 del 1987, è quell'articolo che ho specificato e che verrà modificato con l'emendamento che abbiamo già predisposto con una breve relazione, in modo da dare pubblica giustificazione ai colleghi dell'aula del perchè si presenta questo emendamento.
 - L'articolo 19, analogo nel contenuto e nella portata ad altre precedenti disposizioni legislative regionali (vedi da ultimo l'articolo 65 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15), tende a consentire l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo, dipendente dalle Province autonome, dai Consigli provinciali di Bolzano e di Trento o da altri enti pubblici, che si trova in posizione di comando presso la Regione alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo ora all'esame del Consiglio.
- Al momento presente si trovano in posizione di comando presso gli uffici regionali n. 19 unità di personale di ruolo appartenente agli enti menzionati. In seguito all'esperienza acquisita e alla professionalità dimostrata, si ritiene opportuno l'inquadramento nel ruolo regionale anche per sopperire alle attuali deficienze di personale regionale.

Le modalità per l'inquadramento in ruolo sono analoghe a quelle previste dalla legge regionale menzionata.

- L'articolo 20 affronta il problema della pensionabilità parziale dell'indennità di direzione attribuita ai direttori degli Uffici regionali e ai dirigenti di Ripartizione e strutture equiparate in base all'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987 n. 5.

Tale norma prevedeva una limitata pensionabilità, sulla base dell'ultima retribuzione, nel limite del 5% dell'indennità di direzione percepita.

Anche tenendo conto della disposizione dettata con la recente legge provinciale di Trento, 23 febbraio 1990 n. 6 che rende pensionabile l'indennità di direzione fino alla misura del 10%, la Giunta regionale ritiene, in questo caso, opportuna una omogeneizzazione nel trattamento del personale regionale e provinciale che riveste incarichi direttivi.

- L'articolo 21 prevede l'inquadramento nel profilo professionale di programmatore di centro elaborazione dati (rientrante nella sesta qualifica funzionale) del personale regionale, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che ha frequentato, con risultato positivo, gli speciali corsi di formazione professionale organizzati negli anni 1987 e 1988 dall'Amministrazione regionale avvalendosi anche di istituti specializzati.

Tale personale (si tratta di n. 4 unità) deve aver svolto e svolge tutt'ora le funzioni connesse con lo sviluppo del sistema informativo regionale.

A proposito devo qui dichiarare che qualche membro della Commissione legislativa ha posto analogo problema per situazioni identiche che esistono presso le due Camere di Commercio, ebbene, negli emendamenti che la Giunta presenterà fra poco è previsto anche una norma analoga per le Camere di Commercio. Già che parlo di Camere di Commercio, in questa bozza di emendamento ci sono ulteriori due articoli e così ne approfitto per spiegarli anticipatamente. C'è anche una breve relazione accanto agli emendamenti che prevede, diversamente dal passato quando di fronte a leggi provinciali sul personale si provvedeva quasi immediatamente a fare analoga leggina per il personale delle Camere di Commercio, siccome si tratta di due tabelle organiche abbiamo previsto la possibilità, attraverso l'emendamento, di introdurre subito questi emendamenti per le Camere di Commercio, che riguarda il potenziamento delle dotazioni organiche delle Camere di Commercio di n. 10 unità, portandole da 136 per ogni Camera a 146. Questo al fine di consentire gli inquadramenti di tutto il personale che hanno alle loro dipendenze nei livelli corrispondenti per effetto della circolare famosa Pomicino, che è stata in parte inapplicata nelle Camere di Commercio perchè non hanno le dotazioni organiche previste, mentre per la Regione, essendoci disponibilità di posto, l'inquadramento era stato possibile.

- L'articolo 22 prevede l'estensione della indennità mensile di trascrizione di atti dal gotico, prevista dall'articolo 12 della legge regionale 11 giugno 1980, n. 1, anche al personale in servizio presso la Ripartizione del Libro Fondiario e del Catasto, nonché presso la squadra per il rilevamento geodetico operante nella provincia di Bolzano. A noi pare che escludere questo personale era ingiustificato, perchè anche loro svolgono le stesse mansioni dell'altro personale. Voi sapete tutti che questa indennità di gotico in realtà è l'indennità di bilinguismo, si è chiamato così con la legge del 1980.

Si tratta di n. 20 unità di personale che opera permanentemente presso uffici siti nella provincia di Bolzano.

- L'articolo 23 adegua, tenendo conto degli indici di svalutazione, la misura dell'assegno compensativo per il lavoro di preparazione e di studio compiuto al di fuori delle riunioni di commissioni e comitati regionali.

Tale misura è stata adeguata con l'articolo 39 della legge regionale 11 giugno 1987 n. 5 e viene elevata al compenso massimo mensile di Lire 2.000.000.

Analogamente viene ritoccato il compenso massimo mensile che può essere corrisposto ai consulenti regionali in rapporto ex lege regionale n. 1 del 1954: il compenso era stato aggiornato con legge regionale n. 26 del 1988.

- L'articolo 24 contiene una norma particolare nei confronti del personale in servizio presso la sezione della Corte dei conti di Bolzano.

A tale personale era stata attribuita l'indennità di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, modificata con l'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1962 n. 3.

L'indennità prevista da tale norma viene trasformata in assegno personale riassorbibile con gli aumenti del trattamento economico di carattere generale.

Il personale interessato alla norma ammonta a n. 11 unità.

- L'articolo 25 prevede, analogamente ad altre norme legislative regionali (vedi da ultimo la legge regionale 9 novembre 1983 n. 15 - articolo 68 - e la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 - articolo 57) l'inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968 n. 20 e del personale in posizione contrattuale in base alle vigenti leggi n. 5 del 1983 e n. 15 del 1987.

Come noto la norma richiamata consente all'Amministrazione regionale l'assunzione in via transitoria e mediante contratto annuale rinnovabile fino a 3 anni di personale per fronteggiare particolari esigenze legate sostanzialmente a carenza di personale in particolari settori dell'Amministrazione quali il Catasto e il Libro Fondiario e ricerca del raggiungimento della proporzionalità nella composizione del personale regionale prevista dallo Statuto speciale, dalle norme di attuazione e dalla legislazione regionale vigente.

Tale norma infatti ha consentito, al di là dei concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale di poter acquisire, per particolari circostanze, personale appartenente anche al gruppo linguistico tedesco e ladino la cui assunzione mediante pubblici concorsi si è sempre dimostrata estremamente difficoltosa.

L'articolo è costruito secondo le norme di legge già richiamate ma contiene una novità sostanziale per quanto riguarda le modalità dell'inquadramento del personale contrattuale.

Mentre le leggi precedenti prevedevano l'inquadramento in ruolo previo superamento di un colloquio orale, la norma attuale prevede il superamento di un concorso riservato di idoneità con esami scritti e orali da bandirsi entro sei mesi dalla data predetta.

In tal modo la Giunta regionale intende procedere ad un serio esame nei confronti del personale temporaneo inserendo in ruolo solamente quello che, dopo il periodo di servizio, abbia superato un concorso riservato articolato in prove scritte e orali.

L'inquadramento avviene a domanda dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

La norma viene inoltre estesa anche ad altro personale in posizione contrattuale presso l'Amministrazione regionale, assunto per assolvere le funzioni di segretario del Presidente o degli Assessori in base alla vigente normativa.

La normativa riconosce, come in casi precedenti, ai fini giuridici, il servizio prestato in base al rapporto temporaneo di impiego contrattuale.

Analogo riconoscimento è esteso al servizio di tipo contrattuale prestato dal personale assunto in base alla legge regionale 7 agosto 1985, n. 4, ed inquadrato in ruolo in base alla recente legge regionale 16 ottobre 1989, n. 5.

Si tratta di 38 unità di personale contrattuale che ha operato nel servizio informativo regionale per il caricamento dei dati tavolari e catastali.

Il restante personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 1968 ammonta a n. 31 unità di cui n. 21 appartenenti al gruppo linguistico italiano, n. 9 appartenenti al gruppo linguistico tedesco e n. 1 appartenenti al gruppo linguistico ladino.

- Con l'articolo 26 si completa la normativa vigente per la nomina di dirigente regionale, consentendo che personale con qualifica dirigenziale e anzianità di almeno tre anni nella qualifica, in posizione di comando, possa essere preposto dalla Giunta regionale alla qualifica di Vice Segretario della Giunta e di Dirigente di Ripartizione.
- L'articolo 27 tende a superare la situazione attuale di difficoltà nell'avvio dei procedimenti per pubblici concorsi per il completamento del ruolo unico regionale, soprattutto nei settori del Libro Fondiario e del Catasto.
Dovendo ancora essere completati i procedimenti previsti dalla legge statale 312 del 1980 per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e quelli previsti dalla vigente legislazione regionale che prevede concorsi interni, la Giunta è autorizzata a procedere all'indizione di concorsi interni e pubblici nei limiti dei posti di organico e tiene conto dei posti da assegnare con i procedimenti predetti.
- L'articolo 28 introduce i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria forestale (corso quinquennale già attuato presso l'Università degli studi di Trento) tra quelli ammessi per l'accesso ai profili professionali di collaboratore tecnico catastale e di esperto topografo.
- L'articolo 29 introduce la possibilità per l'Amministrazione regionale di procedere ad assunzioni temporanee per la sostituzione di personale assente dal servizio per periodi prolungati, l'assenza riguarda la maternità ed il servizio militare. Analoga disposizione è presente negli ordinamenti delle Province autonome ed è necessaria in particolare per far fronte alle assenze dovute ad astensione obbligatoria e facoltativa per maternità previste dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, che comportano costanti, notevoli difficoltà per gli uffici sia centrali come periferici in ordine alla garanzia di un corretto espletamento del servizio, specie nell'attuale situazione di carenza degli organici.
- Con l'articolo 30 è assicurata la copertura finanziaria alle norme di legge.
- Con l'articolo 31 si prevede l'entrata in vigore della legge con il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La Giunta regionale confida che il Consiglio voglia considerare il significato innovativo dell'iniziativa in vista dei successivi sviluppi dei servizi regionali e le obiettive ragioni di urgenza che sono contenute nelle norme dei Titoli II e III del presente disegno di legge.

PRÄSIDENT: Ich danke dem Präsidenten des Ausschusses für den erläuternden Bericht und bitte jetzt den Vorsitzenden der Gesetzgebungskommission, den Abgeordneten Kußtatscher, um Verlesung des Kommissionsberichtes.

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente della Giunta per aver dato lettura della relazione accompagnatoria. Prego il Presidente della Commissione legislativa consigliere Kußtatscher di dar lettura della relazione della Commissione.

KUSSTATSCHER:

Bericht

Die 1. Gesetzgebungskommission hat den vom Regionalausschuß eingebrachten Gesetzentwurf Nr. 40 betreffend "Bestimmungen über die Tarifverhandlungen zum Ausbau des Übersetzungsdienstes und dringende Bestimmungen über das Personal" anlässlich ihrer Sitzungen am 24. und 31. Mai 1990 behandelt.

Der Präsident des Regionalausschusses, der an den Arbeiten der Kommission teilnimmt, weist eingangs darauf hin, daß der Gesetzentwurf ursprünglich nur Bestimmungen über den

Übersetzungsdienst und andere vom Regionalausschuß für dringlich erachtete Bestimmungen über das Personal enthalten hatte. Erst nachdem der Gesetzentwurf dem Präsidenten des Regionalrates schon vorgelegt worden war, hielt es die Regionalregierung für angebracht, angesichts der im Zuge der Anwendung der jüngsten Regionalgesetze erworbenen Erfahrung die erste Phase einer globalen und koordinierten Neuordnung der Dienste und einer Überarbeitung der rechtlichen Stellung sowie der Besoldung des Personals der Region in die Wege zu leiten. Dies erfolgt nun durch die Vorlage von Abänderungsanträgen zum Gesetzentwurf.

Die Gesetzgebungskommission kritisiert die Vorgangsweise des Regionalausschusses; durch die vielen neu eingebrachten Artikel wird der ursprüngliche Gesetzentwurf völlig verändert, sodaß nunmehr weder der Begleitbericht noch der Titel in einen Bezug zum Inhalt des Gesetzentwurfes stehen. Auch erscheint es nahezu unmöglich, den Entwurf in eine organische Form zu bringen und stellt diesbezüglich die Kommission vor eine schwere Aufgabe.

Es wäre daher angebracht, den ursprünglichen Gesetzentwurf zurückzuziehen und die als Änderungsanträge eingebrachten Artikel in einem organisch aufgebauten neuen Entwurf vorzulegen.

Die Regionalregierung widersetzt sich diesem Vorschlag mit Hinweis auf die Dringlichkeit des Gesetzentwurfes, auch weil die Möglichkeit, alle Zuständigkeitsbereiche der Region neu zu regeln, erst jetzt nach Inkrafttreten der neuen Finanzregelung gegeben ist.

Im obgenannten Gesetzentwurf wird auch die Notwendigkeit berücksichtigt, die endgültige gebietsmäßige Aufteilung der 22 Katasterämter neben den 22 Grundbuchämtern durchzuführen, um die für diese beiden Bereiche vorgesehene Mechanisierung zu beschleunigen.

In dieser ersten Phase wird mit vorliegendem Gesetzentwurf das grundlegende Problem der Beibehaltung der automatischen Koppelung der rechtlichen Stellung und der Besoldung der Regionalbediensteten mit dem Rechtsstatus und der Besoldung der Staatsangestellten gemäß Art. 1 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23 angeschnitten und einer Lösung zugeführt.

Mit vorliegendem Gesetzentwurf hat die Regionalregierung die Entscheidung getroffen, von der derzeit geltenden automatischen Koppelung abzusehen. Dies ist für die Ausübung der eigenen regionalen Gesetzgebungsbefugnis sowie für die angebrachte Angleichung und Vereinheitlichung des Dienstverhältnisses aller öffentlicher Beamten von grundlegender Bedeutung. Weiters soll dadurch auch eine größere Mobilität des Personals der verschiedenen lokalen öffentlichen Körperschaften auf regionalem Gebiet ermöglicht werden.

Neben dieser primären Zielsetzung beabsichtige man – so fuhr der Präsident der Regionalregierung in seiner Erläuterung fort – mit vorliegendem Gesetzentwurf auch einige dringende Probleme anzugehen, für die nach Anhören der Gewerkschaftsorganisationen der Regionalbediensteten prioritäre Lösungen aufgezeigt werden sollen. Man will dadurch insbesondere die volle Anwendung der Bestimmungen des Autonomiestatutes hinsichtlich der Gleichstellung der deutschen und ladinischen Sprache gemäß D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 57 sowie die endgültige Anwendung des Staatsgesetzes vom 11. Juli 1980 Nr. 312, das bisher entsprechend der automatischen Koppelung mit dem Status der Staatsangestellten angewandt wurde, gewährleisten. In diesem Rahmen sollen auch in Anwendung der Bestimmungen des Absatzes 9 des Art. 4 des obgenannten Staatsgesetzes die notwendigen internen Wettbewerbe ausgeschrieben und in der Folge aufgrund öffentlicher Wettbewerbe neues Personal eingestellt werden.

Besondere Aufmerksamkeit wird den Grundbuchführern und dem Personal der Grundbuchämter gewidmet, die neben den üblichen Aufgaben auch Funktionen ausüben, die gemäß der staatlichen Gesetzgebung von den Gerichtsschreibern durchgeführt werden müßten. Aus diesem Grund schlägt der Regionalausschuß unter Berufung auf Art. 4 des D.P.R. Nr.

569/1978 für obengenannte Bedienstete eine Sonderzulage vor.

Abschließend weist der Präsident des Regional-ausschusses auf die Notwendigkeit hin, die rechtliche Stellung und die Besoldung einer Gruppe von Bediensteten des Katasteramtes, die in den Stellenplan der Region übergegangen sind, an die vom Staatsgesetz Nr. 193 vom 24. Mai 1989 vorgesehene rechtliche Stellung und Besoldung anzugleichen. Gleichermäßen ist es notwendig, einige in der geltenden Gesetzgebung enthaltene Bestimmungen über die teilweise Anrechnung der Direktionszulage auf die Rente und über die Einstufung der sich im Überstellungsverhältnis befindenden Bediensteten anderer öffentlicher Verwaltungen in den Einheitsstellenplan der Region zu überarbeiten.

Im Rahmen der Generaldebatte erklärt sich Abg. Leveghi grundsätzlich mit dem Gesetzentwurf einverstanden, wobei er vor allem die angekündigte Abkoppelung der Regionalbediensteten von der staatlichen Regelung begrüßt, da die an Ort und Stelle geführten Verhandlungen über den Kollektivvertrag eine Stärkung der Autonomie unserer Region bedeuten.

Auch Abg. Boato spricht sich für den Übergang von einer automatischen Regelung und für die Abweichung von der staatlichen Gesetzgebung zu einer neuen autonomen Regelung aus. Er stellt jedoch auch die Frage, aufgrund welcher Prinzipien man den Rechtsstatus und die Besoldung der Regionalbediensteten mit der rechtlichen Stellung und der Besoldung der Angestellten der beiden Provinzen gleichstellen will, da letztere in diesem Bereich autonom und aufgrund unterschiedlicher Gesetzgebungen vorgehen. Er fordert auch nähere Erläuterungen hinsichtlich der Auswirkungen der zukünftigen staatlichen Personalbestimmungen auf die regionale Gesetzgebung angesichts der neuen Ordnung, die man mit diesem Gesetzentwurf einführen will.

Abg. Degaudenz setzt die Anwesenden darüber in Kenntnis, daß man im Rahmen der Provinz Trient schon seit geraumer Zeit auf die Abkoppelung des Dienstverhältnisses der Regionalbediensteten vom Staatsgesetz wartet. Dies ist nämlich die Voraussetzung, um in allen öffentlichen Verwaltungen das Problem der Angleichung und Vereinheitlichung anzugehen. Weiters weist Abg. Degaudenz darauf hin, daß die Autonome Provinz Trient dabei ist, ein eigenes Gesetz zur Vereinheitlichung der Bedingungen der Angestellten aller öffentlichen Körperschaften der Provinz zu verabschieden. Einzige Ausnahme bilden die Feuerwehrleute und die Angestellten der Forstverwaltungen, die eine Abkoppelung von der staatlichen Gesetzgebung nicht akzeptiert haben.

Der Präsident des Regionalausschusses Andreolli hebt in seiner Antwort auf die Frage des Abg. Boato hervor, daß jede autonome Körperschaft, das heißt die beiden Provinzen und die Region, getrennt mit dem eigenen Personal Verhandlungen in die Wege leiten werden und daß in der Folge auf politischer Ebene versucht wird, die Ergebnisse dieser Tarifverhandlungen zu vereinheitlichen. Die allgemeine Vereinheitlichung stellt daher ein politisches Ziel dar, das alle drei Körperschaften zu verfolgen beabsichtigen.

Im Rahmen der Sachdebatte konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Kommissionsmitglieder auf den von der Kommission vorgeschlagenen Wortlaut des Art. 4. Die Kommission hält es auch für angebracht, die Gewerkschaftsorganisationen der Handelskammern anzuhören, die ihre Meinung und die besonderen Bedürfnisse des Personals der Handelskammern in bezug auf die Art. 4, 21 und 25 des Textes, den die Kommission dem Regionalrat vorschlägt, zum Ausdruck bringen.

Nach Anhörung der Gewerkschaftsvertreter nimmt die Kommission einen Zusatzantrag an, der vom Präsidenten der Kommission und von Abg. Leveghi vorgelegt wird. Die weiteren gewerkschaftlichen Forderungen werden seitens der Regionalregierung einer eingehenden Überprüfung unterzogen und nach Anhören der Gewerkschaftsorganisationen in ein eigenes Gesetz eingefügt, das einzig und allein die Probleme der Handelskammern betreffen wird.

Im Laufe der Sachdebatte hält es die Kommission für angebracht, geringfügige, von der Regionalregierung vorgeschlagene Änderungsanträge bezüglich der Art. 16, 20 und 25 des von der Kommission vorgeschlagenen Textes anzunehmen. Weiters wird der von den Abg. Kaserer und Kußstatscher eingebrachte und mit dem Präsidenten des Regionalaussschusses vereinbarte Zusatzantrag angenommen, der als Art. 29 eingefügt wird.

Auch zum Art. 30 des Textes der Kommission wird ein von Abg. Kaserer vorgeschlagener Abänderungsantrag angenommen.

Im Laufe der Diskussion über den Art. 25 des Textes der Kommission übt Abg. Marzari Kritik an den Einstellungsverfahren gemäß Art. 17 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968 Nr. 20, da für diese Verfahren weder Auswahlkriterien festgelegt noch Rangordnungen für Bewerber öffentlicher Dienststellen angefertigt worden sind. Seiner Meinung nach müßte ein derartiger Artikel abgeschafft werden. Andernfalls müßte man laut Abg. Marzari für die Einstellungen in Dringlichkeitsfällen wenigstens präzise Regelungen vorsehen.

Nach Abschluß der Sachdebatte billigt die Kommission mehrheitlich den gesamten Gesetzentwurf mit der Gegenstimme des Abg. Taverna und den Stimmenthaltungen der Abg. Marzari und Tonelli.

Der Gesetzentwurf wird somit zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

Relazione

La Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 40 concernente: "Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale e norme urgenti in materia di personale", presentato dalla Giunta regionale, nelle sedute del 24 e 31 maggio 1990.

Il Presidente della Giunta regionale, che ha presenziato a tutti i lavori della Commissione, ha chiarito sin dall'inizio che originariamente il disegno di legge conteneva soltanto norme per il servizio traduzioni e altre norme ritenute urgenti dall'organo esecutivo in materia di personale, mentre successivamente la sua presentazione al Presidente del Consiglio regionale la Giunta ha ritenuto opportuno avviare la prima fase di un progetto complessivo e coordinato alla ristrutturazione dei servizi e ad una revisione dello stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, alla luce dell'esperienza compiuta in attuazione delle più recenti leggi regionali. A tal fine la Giunta ha presentato degli emendamenti al testo del disegno di legge.

La Commissione legislativa ha criticato tale modo di agire della Giunta regionale. La presentazione di numerosi nuovi articoli ha infatti completamente stravolto il provvedimento originario, tanto che a questo punto sia la relazione accompagnatoria che il titolo hanno perso di riferimento rispetto ai contenuti del disegno di legge. Inoltre, poiché appare praticamente impossibile dare forma organica al provvedimento, la Commissione si trova ad affrontare un compito piuttosto arduo.

Sarebbe stato più opportuno ritirare il disegno di legge originario e presentare un nuovo provvedimento inserendovi in maniera organica gli articoli ora presentati in forma di emendamento.

La Giunta regionale si è opposta a tale ipotesi richiamandosi al carattere d'urgenza del disegno di legge e al fatto che solo ora, dopo l'entrata in vigore della nuova norma finanziaria, è possibile riordinare in maniera complessiva le materie di competenza regionale.

Predetto progetto tiene conto della necessità di completare la distribuzione sul territorio dei 22 uffici catastali, accanto ai 22 uffici tavolari, al fine di rendere più celere il programmato processo di automazione dei due settori.

In questa prima fase viene affrontato e definito con il presente disegno di legge l'importante problema di principio riguardante il mantenimento dell'aggancio automatico dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti regionali a quello dei dipendenti dello Stato, contenuto nell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

La decisione, assunta dalla Giunta regionale con il presente disegno di legge, di superare l'attuale situazione di aggancio automatico riveste importanza pregnante in ordine all'espletamento di una precisa potestà legislativa regionale sia anche in vista della opportuna perequazione e omogeneizzazione generale dei trattamenti di tutti i dipendenti pubblici operanti nel territorio della nostra regione, la qual cosa consente la mobilità di personale tra gli enti autonomi locali presenti sul territorio regionale.

Oltre a questo primario obiettivo con il disegno di legge posto all'attenzione della Commissione, ha proseguito il Presidente della Giunta, si intende far fronte anche ad alcuni problemi urgenti per i quali si propongono soluzioni prioritarie dopo aver sentito le organizzazioni sindacali del personale regionale, per poter assicurare innanzitutto la piena applicazione dello Statuto speciale in materia di uso delle lingue tedesca e ladina di cui al DPR 15 luglio 1988, n. 57, nonché la definitiva applicazione della legge dello Stato 11 luglio 1980, n. 312, finora attuata in virtù dell'aggancio automatico allo status dei dipendenti statali, attuando l'adempimento del comma nono dell'art. 4 di suddetta legge nazionale, indi poter indire i necessari concorsi interni per poi provvedere all'assunzione di personale mediante concorso pubblico.

Una particolare attenzione è rivolta anche alle funzioni svolte dai conservatori e dal personale addetto agli uffici del Libro fondiario, i quali accanto ai normali compiti svolgono anche attribuzioni che secondo l'ordinamento statale sono proprie dei cancellieri giudiziari, pertanto la Giunta regionale, richiamandosi all'art. 4 del DPR n. 569/1978 propone per predetta categoria di dipendenti una specifica indennità.

Infine, ha concluso il Presidente della Giunta, è necessario adeguare lo stato giuridico ed il trattamento economico di un gruppo di dipendenti catastali transitato nel ruolo della Regione al trattamento previsto dalla legge statale n. 193 del 24 maggio 1989 e ritoccare alcune norme contenute nella legislazione vigente in ordine alla parziale pensionabilità dell'indennità di direzione ed alla posizione di transito nel ruolo unico regionale del personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando.

In sede di discussione generale il cons. Leveghi si è espresso sostanzialmente a favore del disegno di legge soprattutto in merito all'annunciato sganciamento del personale regionale dall'ordinamento dello Stato, in quanto la contrattazione in loco del contratto collettivo di lavoro rappresenta un rafforzamento dell'autonomia della nostra Regione.

Anche il cons. Boato ha considerato positivamente il passaggio da un regime di automatismo e di deroga rispetto alla legislazione statale ad una nuova struttura autonoma, chiedendo comunque sulla base di quali principi si intende parificare lo stato giuridico ed il trattamento

economico dei dipendenti regionali con quello delle due Province, che operano in tale settore autonomamente e con legislazioni diverse. Ha inteso chiedere delucidazioni quali ripercussioni le future normative statali in materia di personale possono avere nell'ambito della legislazione regionale, alla luce del nuovo ordinamento che si intende introdurre con il disegno di legge in esame.

Il cons. Degaudenz ha informato i presenti che nell'ambito della Provincia di Trento già da tempo si attendeva lo sganciamento del personale regionale dalla legge statale quale premessa per affrontare in tutti gli enti pubblici autonomi il problema della perequazione. Ha fatto inoltre presente che la Provincia autonoma di Trento sta per concludere con propria legge la omogeneizzazione fra i dipendenti di tutti gli enti pubblici della Provincia, eccezion fatta per i dipendenti forestali ed i vigili del fuoco, che non hanno accettato lo sganciamento della norma dello Stato.

Il Presidente della Giunta Andreolli, nel rispondere al cons. Boato, ha fatto presente che ogni ente autonomo, vale a dire le due Province e la Regione, apriranno col proprio personale contrattazioni distinte e che in seguito dovrà essere ricercata la volontà politica per raccordare le relative risultanze, pertanto l'omogeneizzazione generale rappresenta l'obiettivo politico che tutti tre gli enti intendono perseguire.

In sede di discussione articolata, l'art. 4 del testo proposto dalla Commissione ha richiamato l'attenzione di tutti i commissari. Tanto è vero che la Commissione stessa ha ritenuto opportuno di sentire le organizzazioni sindacali delle Camere di commercio di Bolzano e Trento, le quali hanno esposto le loro osservazioni e le particolari esigenze del personale camerale in ordine agli artt. 4, 21 e 25 del testo che la Commissione propone al Consiglio.

In seguito a tale audizione la Commissione ha accolto un emendamento aggiuntivo, di cui si sono fatti promotori lo stesso Presidente della Commissione ed il cons. Leveghi, mentre le altre richieste formeranno oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della Giunta regionale e saranno inserite, sentite le organizzazioni sindacali, in un'apposita legge che contemplerà unicamente le problematiche delle Camere di commercio.

Nel corso del dibattito articolato la Commissione ha ritenuto opportuno accogliere emendamenti non sostanziali suggeriti dalla Giunta regionale in merito agli artt. 16, 20 e 25 del testo proposto dalla Commissione. Ha accolto inoltre un emendamento aggiuntivo, divenuto art. 29, presentato dai cons. Kaserer e Kußtatscher e concordato con il Presidente della Giunta regionale.

Pure nell'art. 30 del testo della Commissione è stato introdotto un emendamento su proposta del cons. Kaserer.

Il cons. Marzari, in occasione dell'esame dell'art. 25 della stesura della Commissione, ha criticato le assunzioni ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, per le quali non sono stati mai fissati criteri di selezione nè approntata una graduatoria di aspiranti al pubblico impiego. Ha espresso l'opinione che un simile articolo andrebbe abrogato o almeno le assunzioni in caso di urgenza dovrebbero essere soggette ad una precisa regolamentazione.

A conclusione dell'esame articolato la Commissione ha approvato a maggioranza il disegno di

legge nel suo complesso. Ha espresso il voto contrario il cons. Taverna, mentre i conss. Marzari e Tonelli si sono astenuti.

Si rimette pertanto il provvedimento all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter Kußtatscher.

Ich bitte um den Bericht der Finanzkommission und bitte den Präsidenten, den Abg. Giordani, um die Verlesung.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Kußtatscher.

Prego il Presidente della seconda Commissione legislativa cons. Giordani di dare lettura del parere finanziario.

GIORDANI: Signori consiglieri,

il disegno di legge n. 40 è stato esaminato nella seduta del 14 giugno 1990, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento interno.

Dopo una breve illustrazione del Presidente Andreolli in ordine al contenuto del provvedimento nella stesura approvata dalla I[^] Commissione legislativa, è stata accertata la disponibilità in bilancio per la copertura della spesa derivante dal presente disegno di legge, quindi la Commissione ha espresso, a maggioranza con il voto contrario del cons. Taverna e le astensioni dei conss. Montali e Benedikter, parere finanziario favorevole.

Si rimette pertanto il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRÄSIDENT: Danke schön! Damit ist die Generaldebatte eröffnet. Zu Wort gemeldet hat sich als erster der Abg. Boato.

Er hat das Wort.

Ich möchte in Erinnerung rufen, daß die Diskussionsbeiträge in der Generaldebatte eine Stunde dauern dürfen, allerdings das Abkommen zwischen den Fraktionssprechern vorsieht, daß man sich möglichst auf eine halbe Stunde beschränken sollte.

PRESIDENTE: Grazie! E' aperta la discussione generale. Ha chiesto per primo la parola il consigliere Boato.

Ne ha facoltà.

Ricordo che gli interventi in discussione generale possono durare fino al massimo di un'ora. I Capigruppo hanno tuttavia concordato con un gentlemen's agreement di non superare, se possibile, la mezz'ora.

BOATO: Grazie Presidente. Una prima osservazione in merito al metodo, peraltro discusso, della presentazione del provvedimento e del salto da un disegno di legge molto limitato sul potenziamento del servizio traduzioni, ad uno più ampio e generale sul personale. Ben venga quindi questo potenziamento, è un segnale positivo e che vuol dire l'accrescimento d'impegno della Regione.

Succede sempre così e questa è una prassi piuttosto antica di entrambe le Province sul settore del personale; la Provincia di Trento credo che abbia un record di 60 provvedimenti, comunque non scandalizza, meglio essere tempestivi anche nei ritardi e quindi è una cosa che andava fatta, dobbiamo ricordare che la legge dello Stato è del luglio 1980 e non si può imputare ad un Presidente che si è preso questa briga di attuare lo sganciamento dallo Stato e di avviare un processo di omogeneizzazione, caso mai va imputato a chi non lo ha fatto nel

passato.

Quindi c'è un pro e un contro, di fatto noi proponiamo un'astensione su questo disegno di legge per diversi e anche per questo motivo.

Dobbiamo ancora ricordare il pro e contro, dato che senza questa grossa disponibilità finanziaria della Regione non sarebbe stato possibile avviare questo processo, che la stessa nuova relazione del Presidente chiama un primo passo del riordino delle competenze. Quindi c'è uno strumento che ci permette di intervenire ed è anche uno strumento che ci deve impegnare di più di fronte all'opinione pubblica per il funzionamento del settore privilegiato, dal punto di vista tecnico della Regione, Catasto e Libro Fondiario, perchè questi divengano dei modelli di funzionamento pubblico, fra l'altro sono delle ruote di ingranaggio che si innestano su altri ingranaggi delle due Province, quindi non è indifferente il loro buon funzionamento e che non si può dire che fino a questo momento sia stato, cioè questi uffici, per la testimonianza di chi li gestisce, hanno delle carenze che vanno superate, ma sono in una condizione per la relativa autonomia della Regione, rispetto alle due Province, per il ruolo speciale che occupano questo settore doppio di funzionamento amministrativo, sarebbe stato auspicabile che questo fosse un premio di buon funzionamento e non uno sforzo ulteriore perchè le cose comincino a oliarsi.

La telematizzazione è auspicabile per tutto il sistema del servizio pubblico, burocratico in particolare, che è quello che ha più bisogno di essere oliato nell'ambito dei servizi, ma questi due uffici dovranno essere veramente al modello e speriamo che questo sovrappiù di strumentazione finanziaria che abbiamo ci porti a questo. Però non basta certamente il disegno di legge, occorre anche un impegno di gestione, che auspico, che superi quello del passato.

La omogeneizzazione tendenziale con le due Repubbliche della Provincia autonoma di Bolzano e quella di Trento è sì un bel obiettivo, ma non è che poi riusciamo veramente a far funzionare tutto questo sistema in maniera esemplare, la Regione ha oggi questa possibilità in più, non per niente dal punto di vista delle piccole vertenze sindacali sembrano placate, perchè c'è anche una serie di legittime opportunità e strumenti che sono le tante indennità, sono un ventaglio, ciascuna ha una sua ragione, una sua storia, una sua legittimità di rivendicazione, però anche ciascuna è un relativo privilegio, che solo nell'ambito della Regione si può contenere e attenuare senza grosse contraddizioni. Non illudiamoci che anche, se il sistema dei nostri enti pubblici principali, Provincia e Regione, si allinea e si sgancia dalla normativa statale non ci saranno delle ripercussioni, perchè i settori del pubblico impiego provinciale sono piuttosto bravi a vedere le differenze ed a mirare più alto.

E' legittimo, vengo anch'io da questo settore, non me ne vanto da questo punto di vista, ma non abbiamo risolto il problema del tutto, anzi innestiamo sempre una catena più omogenea e più interna alle tre grandi istituzioni. Dobbiamo anche ricordare, per quanto riguarda soprattutto la Provincia di Trento, l'omogeneizzazione è relativa, ho posto il quesito in particolare in Commissione, di che fine fa il settore forestale, che ha una normativa diversa tra Bolzano e Trento e rimane durissimo l'agganciamento allo Stato ed ai privilegi relativi da parte della Provincia di Trento.

Per quanto riguarda i vigili del fuoco sono tutte e due le Province in mora, perchè sono tutte due compartimenti stagni e separati. Quindi parlare di omogeneizzazione resta sempre comunque un obiettivo abbastanza lontano.

L'ultima riflessione riguarda le Camere di Commercio, si tratta di un ente regionale e una volta definita la legge di ristrutturazione dell'anno 1982-83 non se ne è più discusso, ma sarebbe da riprendere in mano, non tanto la loro legittimità di rappresentanza che "rebus sic stantibus" è ovvia all'interno degli organismi rappresentativi del personale e di altro

nell'amministrazione regionale, non tanto la loro entità di organico che ha anche li tutti i suoi passati e le sue legittimazioni relative, ma il ruolo di un ente che dovrebbe, in una società moderna, in un rinnovamento anche dell'economia, ma anche delle istituzioni in rapporto all'economia che comporterà il 1993 della comunità europea e ancor più di tutto l'insieme dell'Europa, le Camere di Commercio dovrebbero sganciarsi dall'essere ente "inutile" pubblico e diventare un'entità economica al servizio di settori economici come è di fatto, pesando su questi come un'organizzazione sindacale lo fa per il mondo del lavoro. Questa sarebbe la sua funzione, la sua trasparenza nuova e non essere invece in un ambito disomogeneo pubblico e non pubblico.

Con questa ultima osservazione rinnovo il voto di astensione a nome del Gruppo Lista Verde – Grüne Fraktion – Grupa Verc.

PRÄSIDENT: Danke schön! Vorgemerkt ist zur Zeit niemand. Wer meldet sich zu Wort?
Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie! Per il momento nessuno è iscritto a parlare. Chi intende chiedere la parola?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich erkläre mich grundsätzlich mit diesem Gesetzesentwurf einverstanden. Es sind bereits Änderungsanträge verteilt worden, es wird noch ein weiterer kommen. Diese ersten zwei kann ich kurz erklären. Also zum Art. 2, erster Absatz, wo es heißt: "Auf jeden Fall werden mit Regionalgesetz oder auf der Grundlage des Gesetzes mit Verwaltungsakt nach Anhören der Gewerkschaftsorganisationen nachstehende Sachgebiete geregelt. Und dann weiter unter Buchstabe i): die Ausübung der Rechte der Bürger gegenüber den Bediensteten sowie die Voraussetzungen und Vorgangsweisen, um Klarheit, Transparenz und Offenkundigkeit der Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten." Ich kann mich da kurz halten, denn ich verstehe nämlich nicht, da schon seit Jahren Bürgernähe, Beteiligung der Bürger usw. gepredigt wird, und ausgerechnet wenn dieser Grundsatz gesetzlich wenigstens als guten Vorsatz verankert werden soll, läßt man hier den Satz aus, der im Staatsgesetz drinnen steht. Also man will nichts davon wissen, wenn es heißt – das Ganze ist nämlich vom Staatsgesetz abgeschrieben –: "Die Ausübung der Rechte der Bürger gegenüber den Bediensteten..." Das hat man nämlich ausgelassen. Und dann steht im Staatsgesetz weiter, übersetzt "und die Ausübung ihres Rechtes auf Zugang und Teilnahme an der Gestaltung der Amtshandlungen." Ich habe es so übersetzt. Es heißt "...il diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti". Genau das, was für den Bürger selbstverständlich praktisch am fühlbarsten ist. Es ist auch im Landtag von Bozen so geschehen und ich habe mich dagegen gewehrt. Warum lässt man ausdrücklich das aus, wenn diese Bürgernähe und die Bürgerbeteiligungen im Staatsgesetz wenigstens einigermaßen konkret ausgeführt ist. Also das ist eines.

Das zweite betrifft den Art. 5, erster Absatz. Da ist die Rede vom Inhalt des Abkommens zwischen der Verwaltung und den Gewerkschaften: "Gemäß den im Artikel 3 vorgesehenen Verfahren und Abkommen können Bestimmungen erlassen werden, welche die Vorgangsweisen zur Vorbeugung und Beilegung der Arbeitskonflikte regeln". Das ist so formuliert worden, bevor das Staatsgesetz, das also erst jetzt in Kraft getreten ist, in Kraft war. Es ist das erste Staatsgesetz in Italien über die Regelung des Streikrechtes in den lebenswichtigen öffentlichen Diensten. Obwohl die italienische Verfassung das Parlament verpflichtet, das Streikrecht zu regeln, besonders was die öffentlichen Dienste betrifft, also um die öffentlichen Dienste zu gewährleisten, hat man sich erst im Jahr des Heiles 1990, also seit 1948, dazu zu

Recht gefunden, es zu regeln. Ich glaube, man muß diesen Satz hinzufügen, der aufrechtbleibt: "unbeschadet der Bestimmungen des Staatsgesetzes vom 12. Juni 1990, Nr. 146 über die Ausübung des Streikrechtes in den lebenswichtigen öffentlichen Diensten und die Wahrung der verfassungsrechtlich geschützten Rechte der Person." Ich glaube, das ist notwendig, denn sonst könnte ja das Gesetz rückverwiesen werden, weil es vorsieht, daß die sogenannte Selbstregelung des Streikrechtes zwischen den Gewerkschaften nach wie vor vollen Spielraum hätte und als ob die Region das Staatsgesetz nicht zur Kenntnis nehmen würde. Das ist eine Formsache, wenn man will, die auf jeden Fall einen billigen Vorwand zur Rückverweisung vorbeugen könnte.

Ich komme zum dritten Antrag. Da ist im Art. 10 die Rede: "Um die vollständige Anwendung der mit D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 574 genehmigten Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut über den Gebrauch der deutschen und der ladinischen Sprache im Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung und in den Gerichtsverfahren zu gewährleisten, wird die Regionalverwaltung ermächtigt, die Bestimmungen der nachstehenden Artikel anzuwenden". Wenn man das liest, dann wird man wirklich beeindruckt, daß die Region hier einen guten Vorsatz faßt und ihn gesetzlich verankern will, um die Gleichstellung der Sprachen tatsächlich voranzubringen, tatsächlich auch praktisch zur Durchführung zu bringen. Soweit möchte ich dazu beglückwünschen. Jedoch herauskommen tut es nur letzten Endes in den nachfolgenden Artikeln: die Aufnahme von einigen Dolmetschern oder Übersetzern mehr und gut! Das ist für mich zu wenig, eben weil ich davon ausgehe, daß das Autonomiestatut in den Artikeln 99 und 100 davon spricht. Da heißt es: "Die deutsche Sprache ist in der Region" – also nicht nur in der Provinz Bozen – "der italienischen Sprache, die die amtliche Staatssprache ist, gleichgestellt usw." Und im Art. 100 heißt es selbstverständlich: "Die deutschsprachigen Bürger der Provinz Bozen haben das Recht, im Verkehr mit den Gerichtsämtern und mit den Organen und Ämtern der öffentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in der Provinz haben oder regionale Zuständigkeit besitzen, sowie mit den Konzessionsunternehmen, die in der Provinz öffentliche Dienste versehen, ihre Sprache zu gebrauchen usw.". Also nicht nur die autonome Provinz Bozen ist Trägerin dieser wesentlichen verfassungsrechtlichen Gleichstellung der deutschen Sprache mit der italienischen, auch die Region ist Mitträgerin dieses verfassungsrechtlich geschützten Rechtes der Staatsbürger. Daher bin ich der Ansicht, daß nicht nur die Provinz Bozen als solche, sondern auch die Region ihren Beitrag leisten sollte, damit die Gleichstellung der deutschen Sprache im öffentlichen Leben tatsächlich einmal greift. Denn wir sind heute noch weit davon entfernt, besonders was die Staatsämter aller Art betrifft und im besonderen das Gerichtswesen, was die Polizei betrifft, im umfassenden Sinne, ob sie nun Carabinieri, ob sie Finanzler, ob sie die Gefängnispolizei, die Staatspolizei heißt oder was das Militär betrifft usw. Wir haben Durchführungsbestimmungen erreicht – und ich kann sagen, daß ich wesentlich daran mitgewirkt habe – die diese Gleichstellung, die im Neuen Autonomiestatut viel besser, viel eingehender vorgeschrieben ist, und eben die Artikel 99 und 100 des Neuen Autonomiestatutes durchführen sollen. Dort ist erreicht worden, so wie es im Autonomiestatut steht, daß es entweder rein deutschsprachige oder rein italienischsprachige Prozesse gibt, wenn die Angeklagten nur einer Sprachgruppe angehören. Das hat die 6er-Kommission einstimmig vorgeschlagen, jedoch hat die Südtiroler Volkspartei dann, um den italienischen Anwälten in Bozen entgegenzukommen, die ihre deutschsprachigen Kunden nicht verlieren wollten, dann dem Vorschlag der 6er-Kommission zugestimmt, nach dem der italienische Anwalt, der in einen sogenannten deutschsprachigen Prozess von einem Deutschsprachigen gerufen wird, und in einem deutschsprachigen Prozeß auftritt, wieder italienisch seines Amtes walten kann und damit der Prozeß in einen zweisprachigen verwandelt wird. ...Ja, ich habe deswegen dagegen gestimmt. Am 16. Jänner 1988, als darüber abgestimmt worden ist, habe ich gesagt; Ich finde mich mit dieser Abstimmung nicht

ab. Ich werde öffentlich den Widerstand dagegen aufziehen, was ich auch getan habe und werde mich damit nicht abfinden. Ich werde diesen Weg bis an mein bitteres Ende gehen. Das habe ich gesagt und bleibe dabei. Das war der Anfang des Widerstandes.

Jetzt möchte ich im Rahmen dieses Übersetzungsamtes, des Amtes für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten sagen, daß diese nicht die richtige Übersetzung aus dem Italienischen ist, wenn das Italienische maßgebend ist. Im Italienischen heißt es: "Traduzioni e relazioni linguistiche", das heißt nicht Sprachangelegenheiten, sondern sprachliche Beziehungen. Also wir schlagen vor, daß ein Informations- und Beistandsdienst den Staatsbürgern geleistet wird, die von diesem Recht Gebrauch machen wollen. Wir wissen ja daß wir heute wirklich noch in einem Anfangsstadium des Gebrauches der deutschen Sprache bei den Staatsämtern und besonders beim Gericht, mit der Polizei usw. sind. Ja, warum? Schon hauptsächlich – so sage ich – weil die Deutschen, wir nicht auf den Gebrauch der deutschen Sprache bestehen. Das ist die Hauptschuld. Und in den Durchführungsbestimmungen ist jetzt das erste Mal vorgesehen, daß in der Verwaltung – und das gilt auch für die Polizei, soweit sie nicht Funktionen der Gerichtspolizei ausübt – derjenige, der sagt: Ja, ich bin ja deutscher Muttersprache oder ich habe mich als Deutscher erklärt, wenn er nicht in seiner Sprache behandelt wird und protestiert, um es kurz zu sagen, dann entweder wird sofort umgeschaltet, oder er muß innerhalb der 10 Tage die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung bringen. Also die Bestätigung vom Bürgermeister, daß er sich so erklärt hat. Dann muß die Verwaltung dies anerkennen und alles, was in der italienischen Sprache ihm gegenüber gemacht worden ist, ist null und nichtig. Das ist der Kern der Sache, welcher alle Verwaltungsvorgänge betrifft.

Jetzt bin ich der Ansicht, daß es wesentlich Aufklärung bedarf, aber Kleinaufklärung des einzelnen Bürgers, daß der einzelne Bürger meinetwegen zwei, drei Seiten, eine Art Faltblatt in die Hand gewiegt erhält, wo diese wesentlichen Dinge drinnen stehen: Ja, du mußt dich zur Wehr setzen und dann wird es schon gehen, sondern es ist sofort null und nichtig, wenn du nur dagegen protestierst.

Diesbezüglich möchte ich eben noch kurz vorbringen, wie ich mir diese Aufklärung vorstelle. Zum Beispiel ist das Mißverständnis vorhanden: Ja, nachdem die Bestimmungen über die Gleichstellung der deutschen Sprache bei Gericht erst in vier Jahren, also im Mai 1993, in Kraft treten, ist bis dort mit dem Gericht nichts zu holen. Das Gericht ist da..., ob es die Straegerichtsbarkeit, die Zivilgerichtsbarkeit oder die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist, das ist gleich. Das stimmt nicht. Denn bis zum Mai, bis also dieser Titel in Kraft tritt, gelten die Durchführungsbestimmungen von 1960. Ich habe es mir schriftlich vorbereitet: Schon seit Inkrafttreten des zweiten Autonomiestatutes vom 20. Jänner 1972 konnte jedermann, ob Amts- oder Privatperson, alle öffentlichen Organe und Ämter des Staates einschließlich des Militärs der Region und des Landes, sowie alle öffentlichen Körperschaften in Südtirol und im Trentino, soweit sie auch für Südtirol zuständig sind, entweder in deutscher oder italienischer Sprache ansprechen und anschreiben. Diese Bestimmung ist im Autonomiestatut im Art. 100 enthalten und bedarf, da sie eindeutig und konkret gefaßt ist, gemäß Urteilen des Verfassungsgerichtshofes, keiner Durchführungsbestimmung. Mit den am 9. November 1989 in Kraft getretenen Durchführungsbestimmungen sind die Art. 99 und 100 des Autonomiestatutes hinsichtlich der Folgerungen, die sich daraus ergeben, ausgeführt worden und nur die Bestimmungen über die Organe der Gerichtsbarkeit, deren Ämter, die polizeiliche Tätigkeit der Carabinieri, Finanz- und Staatspolizei, treten erst am 6. Mai 1993 in Kraft. So habe ich jedenfalls das Gesetz ausgelegt. Bis dahin – und das gehört nun zur Aufklärung –, bleibt das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 103 vom 3. Januar 1960 in Kraft, wonach die Bürger deutscher Sprache, die irgendwie mit Gerichtsämtern zu tun haben, das Recht haben, das Deutsche in allen diesbezüglichen Akten zu gebrauchen und die Ämter mit ihnen deutsch

verkehren müssen. Weiters wird in den Durchführungsbestimmungen von 1960 bestimmt, daß die Protokolle italienisch verfaßt werden müssen, und auf Verlangen der beteiligten Partei gleichzeitig in deutsch verfaßt werden müssen. Die deutsch abgegebenen Erklärungen müssen auch in deutsch protokolliert werden, die in der Verhandlung abgegebenen Erklärungen müssen ins Italienische oder ins Deutsche übersetzt werden, wenn es ein Verteidiger verlangt. Dasselbe gilt für die in der Verhandlung benützten Dokumente. In den Strafverhandlungen – immer laut Durchführungsbestimmungen von 1960 – muß das Urteil nach Verlesung in italienisch auf Verlangen des Angeklagten, wenn er deutsch gesprochen hat, auch in deutsch verlesen werden. Wenn die Partei im Prozeß die deutsche Sprache verwendet hat, muß ihr unentgeltlich die deutsche Übersetzung der Zivil- oder Strafurteile ausgehändigt werden. Die anderen Verfügungen in Zivilsachen müssen ins Deutsche übersetzt werden, wenn die Partei das Deutsche verwendet hat. Im Falle der Berufung außerhalb Südtirols muß das Gerichtsam die in deutsch verfaßten Akte ins italienische übersetzen. Beim Oberlandesgericht in Trient gelten dieselben Bestimmungen wie in Südtirol. Dasselbe gilt auch für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Für die Gerichts- und Steuerpolizei, Carabinieri, Finanz, Staatspolizei, gilt ebenso das Recht, also heute schon, auf Gebrauch des Deutschen, sowie daß die deutsch abgegebenen Erklärungen auch in deutsch protokolliert werden müssen, allerdings unbeschadet der Polizeibefugnisse bei ertappen auf frischer Tat. Ausdrücklich wird bestimmt, daß alle Amtsakte bei Verletzung dieser Garantien für die Deutschsprachigen gemäß Art. 184 der Strafprozeßordnung null und nichtig sind. Diese Durchführungsbestimmungen wurden damals im Hinblick auf die Befassung der Vereinten Nationen mit der Südtirolfrage durch Österreich erlassen, damit Italien sagen konnte – und ich habe es mit angehört – : was die Gleichstellung der deutschen Sprache betrifft, haben wir ja soeben erst eine Durchführungsbestimmung erlassen, die großzügig ist usw. Und ich muß sagen, jüngst hat der jetzige Präsident des Verwaltungsgerichts in Bozen, Dr. Ernst Wielander, auf eine Eingabe, mit der ein deutscher Bürger verlangt hat, daß das Urteil, das ihn betrifft, ihm auch in Deutsch zugestellt wird, richtigerweise geantwortet: Ja, bitte, Du hast doch den ganzen Prozeß durch einen italienischen Anwalt führen lassen, der ihn von Anfang bis Ende rein italienisch geführt hat. Deswegen hast Du nicht das Recht, jetzt das Urteil in Deutsch zu erhalten. Und darauf hat er gesagt: Ja, es stimmt, daß die Durchführungsbestimmungen von 1960 auch in Kraft sind und daß die angewendet werden müßten, jedoch bitte, indem alles rein Italienisch geführt worden ist, hast Du kein Recht darauf. Und er hat Recht! Gerade das ist ja der springende Punkt, daß wenn der Bürger nicht von diesem Recht Gebrauch macht, dann darf der meinetwegen mehrheitlich deutsche Gerichtshof – da sind sie paritätisch, sonst bei Gericht wäre ja der Proporz als solcher anzuwenden – nicht auf deutsch reagieren, wenn ihn also der Bürger nur italienisch anspricht. Aber dann wäre noch bei dieser Aufklärung zu sagen – und das wäre meine Bitte –, daß von den neuen Durchführungsbestimmungen schon eine in Kraft getreten ist, die das Militär einschließlich der Carabinieri und der Finanz und der Staatspolizei in Südtirol oder auch im Trentino betrifft, soweit es sich um Dienststellen mit regionaler Zuständigkeit handelt. Diese Bestimmung sagt eben, daß sie mit der deutschsprachigen Bevölkerung, mit den deutschsprachigen Staatsbürgern eben das Deutsche im äußeren Amtsverkehr verwenden müssen. Die ist in Kraft getreten. Und wenn sie das nicht tun, gilt eben der Nichtigkeitseinwand. Wer protestiert, entweder wird es sofort korrigiert oder er bringt die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung innerhalb 10 Tage und dann ist der ganze Vorgang null und nichtig und muß wiederholt werden. So steht es in den Durchführungsbestimmungen, das haben wir erreicht. Aber es muß praktisch angewendet werden und ich fürchte, wenn es so weitergeht, daß in 4 Jahren und auch in 10 Jahren in dieser Hinsicht alles beim Alten bleibt. Deswegen schlage ich vor, daß etwas von seiten sei es der Region, sei es der Provinz getan wird. Also diese Ämter sind verpflichtet, in der Sprache, in der sich der Staatsbürger oder ein anderes

Amt an sie gewandt hat, zu antworten. also nicht nur der Staatsbürger, sondern auch ein anderes Amt. Auch ein Staatsamt kann an ein anderes Amt in Südtirol oder im Trentino in Deutsch schreiben und wenn diese Ämter von sich aus vorgehen, müssen sie die vermutliche Sprache des Staatsbürgers, an den das Schreiben gerichtet ist, verwenden. Wenn sich also ein Staats-, ein Regional- oder ein Landesamt von sich aus an eine Gemeinde wendet, muß es die vermutliche Sprache des Bürgermeisters verwenden. Der Bürgermeister ist als gewählter Vertreter nicht zur Zweisprachigkeit verpflichtet. Er gehört entweder deutschen oder der italienischen oder der ladinischen Sprachgruppe an und ist Oberhaupt der Gemeinde und für die gewählten Vertreter besteht nicht die Pflicht zur Zweisprachigkeit. Das wissen wir. Aber das Verwaltungspersonal, das dieser Pflicht unterworfen ist – zum Unterschied vom Bürgermeister und es gilt für die Verwalter des Landes und der Region dasselbe –, hat das Recht, so steht es in den Durchführungsbestimmungen geschrieben, in Ausübung seiner Funktionen und amtlichen Tätigkeiten das Italienische oder das Deutsche zu gebrauchen, d.h. der Deutsche hat das Recht in Ausübung seiner Tätigkeit das Deutsche zu gebrauchen. Wenn z.B. der Finanzintendant ein Deutscher wäre, kann er sich in deutsch an alle Ämter der Provinz und der Region, soweit sie auch für die Provinz Bozen zuständig sind, wenden. Selbstverständlich auch an den Regierungskommissär. Und falls diese Bestimmungen eben nicht eingehalten werden, kann der betroffene Bürger oder die betroffene Amtsperson, siehe Bürgermeister, mündlich oder schriftlich gemäß Art. 8, 9 und 10 der Durchführungsbestimmungen die Nichtigkeit geltend machen. Wenn die deutschsprachigen Amtspersonen, ob Bürgermeister, Landesrat, Regionalassessor, Landesbeamter, Staatsbeamter oder Chef eines Staatsamtes, nicht von diesem Recht Gebrauch machen, wird die Gleichstellung der deutschen Sprache als Amtssprache eine Totgeburt bleiben. Ein Recht, von dem man nicht Gebrauch macht, stirbt eines natürlichen Todes, umso mehr als nicht nur der MSI, sondern auch die italienische Abgeordnetenkammer in einer Resolution vom 19. Februar 1987 die Regierung aufgefordert hat, nach Abgabe der Streitbeilegungserklärung die Autonomienormen zu revidieren. Man weiß, was damit gemeint war. Abgesehen davon, möchte ich noch folgendes festhalten: Wenn die deutschsprachigen Amtspersonen von diesem Recht nicht Gebrauch machen, verlieren der Proporz und die Zweisprachigkeitspflicht, die auch für ein Drittel des Personals der Trentiner Ämter mit regionaler Zuständigkeit gilt, ihre Rechtfertigung, denn die deutschsprachigen oder die zweisprachigen Beamten werden in dieser ihrer Eigenschaft ja nicht gebraucht und überflüssig erachtet, denn zu uns kommen auch deutschsprachige Beamte und sagen, sie bekommen sowohl von deutschen Bürgern als auch von Regional- und Landesämtern, obwohl sie Deutsche sind, italienische Zuschriften. Die müssen sie dann selbstverständlich italienisch beantworten und können sich so nicht als Deutsche betätigen.

Zu guter Letzt möchte ich noch sagen: Es geht um die Erhaltung der Muttersprache als echter Amtssprache. Nicht nur, denn wir sind wie gesagt de facto noch lange nicht soweit, besonders bei Gericht und bei der Polizei. Es geht auch um eine Sprache, das wissen alle, die auch im kommenden gesamteuropäischen Haus, von dem so viel die Rede ist, immer eine wesentliche Rolle spielen wird.

Deswegen möchte ich bitten, daß der Regionalausschuß diesem Antrag, zustimmt, daß auch die Region und nicht nur die Provinz hier den Bürgern Information und Beistand leisten, die von diesem Recht Gebrauch machen wollen. Damit in der Tat gezeigt wird, daß diese Gleichstellung angerufen wird – heute wird ja diese Südtirolregelung als ein Modell für ganz Europa hingestellt –, daß sich die Bürger hier an einer Stelle der Region, auch in Bozen selbstverständlich in erster Linie, Rat holen können: Ja, was tue ich, jetzt hat mich meinewegen die Polizei nicht behandelt, wie es notwendig wäre. Bitte, sag mir, was ich am schnellsten tun kann usw.

Ich möchte also in diesem Sinne ersuchen, daß dieser Antrag angenommen wird.

(Sostanzialmente sono d'accordo con questo disegno di legge. Sono già stati distribuiti gli emendamenti, cui se ne aggiungerà un altro. Posso illustrare brevemente i primi due. Dunque: all'art. 2 primo comma, si dice " Sono regolati in ogni caso con legge regionale, ovvero sulla base della legge, con atto amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali, le seguenti materie" e più avanti alla lettera i) "l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti e le condizioni e le modalità atte a garantire la chiarezza, la trasparenza, e la pubblicità dell'azione amministrativa". Per me è troppo poco, perchè non capisco come mai, dal momento che si parla tanto e da anni di amministrazione a misura di cittadino, partecipazione diretta del cittadino e così via, proprio quando questo principio deve essere incluso in una legge almeno a livello di proposito, questa frase qui viene omessa, e peraltro è contenuta nella legge nazionale. Dunque non ne vogliamo proprio sapere quando si dice -- e il tutto è copiato dalla legge nazionale -- . "L'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti...". Questa frase è stata omessa. E più avanti ancora, sempre nella legge nazionale si dice "...il diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti". Proprio ciò che per il cittadino è la cosa praticamente più tangibile. Anche in Consiglio Provinciale a Bolzano è avvenuto lo stesso ed io mi sono opposto. Perchè non è giusto omettere questo principio dell'amministrazione a misura di cittadino e della sua partecipazione ad essa, che viene espressamente attuato, con una certa concretezza, nella legge nazionale. E questo è un primo punto.

Il secondo punto si riferisce all'art.5 primo comma. Qui si parla dell'accordo tra amministrazione statale e organizzazioni sindacali e si dice: "Possono essere dettate con i procedimenti e gli accordi di cui all'art. 3 norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione ed il componimento dei conflitti di lavoro". Questa è una formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge nazionale, che peraltro è avvenuta di recente, e che è la prima legge nazionale a regolare in Italia il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Benchè secondo la Costituzione italiana sia il Parlamento a regolare il diritto di sciopero soprattutto nel servizio pubblico, al fine di garantirlo, soltanto nell'anno di grazia 1990, ben dal lontano 1848, a buon diritto si è riconosciuto di doverlo regolare. Ritengo che si debba aggiungere questa frase, che viene così mantenuta "ferme restando le norme sancite dalla legge del 12 giugno 1990, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati": Ritengo che sia necessario perchè altrimenti la legge potrebbe venire rinviata in quanto prevede che la cosiddetta autoregolamentazione del diritto di sciopero tra i sindacati potrebbe continuare ad avere libero spazio, come se la Regione non prendesse atto della legge nazionale. E'una questione formale, se vogliamo, che però potrebbe risparmiarci il rinvio con un pretesto banale.

Passo alla terza richiesta. All'art.10 si dice " Al fine di assicurare la piena applicazione delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, approvate con D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, l'amministrazione regionale è autorizzata ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti". Ora, leggendo tutto questo, si rimane effettivamente impressionati, perchè la Regione formula un proposito positivo e lo vuole sancire giuridicamente per portare avanti e attuare concretamente la parificazione delle tre lingue. E di questo io mi congratulo. Ma come poi si concretizzi questo proposito, lo si scopre solo alla fine, negli articoli seguenti: con la semplice assunzione di alcuni interpreti o traduttori. Per me è troppo poco, perchè parto dal presupposto che lo Statuto di Autonomia ne parla agli artt.99 e 100: "Nella Regione -- e quindi non solo nella Provincia -- la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato." e via dicendo. E all'art.100 si dice, ovviamente, che "I cittadini di lingua tedesca della

Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa." e via dicendo. Quindi non è solo la Provincia di Bolzano portatrice di questa parificazione della lingua tedesca a quella italiana, che ha rilevanza costituzionale, anche la Regione è portatrice di questo diritto del cittadino dello Stato, che è costituzionalmente tutelato. Pertanto sono dell'avviso che non solo la Provincia di Bolzano, come tale, ma anche la Regione dovrebbe contribuire a far sì che la parificazione della lingua tedesca nella vita pubblica sia effettiva, perché oggi ne siamo ben lontani, specie negli uffici statali di ogni tipo, ed in particolare nei procedimenti giudiziari, nella polizia in genere, indipendentemente dal fatto che si tratti di carabinieri, guardia di finanza, agenti di custodia, polizia di stato e ordinamenti militari. Abbiamo ottenuto delle norme di attuazione – e posso dire di avervi contribuito notevolmente in prima persona – che attuano questa parificazione prescritta in modo più dettagliato e più puntuale nel Nuovo Statuto di Autonomia – e queste norme danno efficacia agli artt. 99 e 100 del nuovo Statuto. Così abbiamo ottenuto che, come esso sancisce, il processo si svolga tutto o in lingua italiana o in lingua tedesca, se gli imputati appartengono ad un unico gruppo linguistico. Questo è stato proposto all'unanimità dalla Commissione dei 6; ciononostante, in un secondo momento, la SVP, per venire incontro agli avvocati italiani che non erano intenzionati a perdere i loro clienti tedeschi, ha votato a favore della proposta della commissione dei 6 in base alla quale, l'avvocato italiano, che viene nominato da un cittadino di madrelingua tedesca in un processo tedesco, possa esercitare il suo patrocinio in lingua italiana e quindi il processo diventa bilingue....Ed io ho votato contro proprio per questo motivo. In sede di dichiarazione di voto, quel 16 gennaio 1988, ho detto: questo voto non mi garba, mi opporrò pubblicamente, cosa che poi ho anche fatto, e continuerò per questa strada fino alla fine. Questo è stato quello che ho detto, e l'ho mantenuto. Questo è stato l'inizio dell'opposizione.

A questo punto vorrei proporre che nell'ambito di questo ufficio traduzioni, alla denominazione tedesca "Amt für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten", che è una traduzione inesatta dall'italiano, la lingua che fa testo, dove si dice "Ufficio Traduzioni e relazioni linguistiche" si sostituisca "Sprachangelegenheiten" con "sprachliche Beziehungen". Quindi proponiamo che venga istituito e garantito un servizio di informazione e di assistenza per i cittadini, che intendono usufruire di questo diritto. Sappiamo di essere ancora ad uno stadio iniziale per quanto concerne l'uso della lingua tedesca negli uffici statali e soprattutto nei procedimenti giudiziari, nella polizia e via dicendo. Ma perché? Perché – e questa è la mia interpretazione – i tedeschi non insistono per l'uso della lingua tedesca. Questa è la colpa principale. E nelle norme di attuazione per la prima volta adesso è previsto che nell'amministrazione – e questo vale anche per la polizia – purchè non svolga le funzioni di polizia giudiziaria – il cittadino che dichiara di essere di madrelingua tedesca, oppure dice di essersi dichiarato come tale, se non viene usata la sua madrelingua e questo protesta, tanto per farla breve, o si passa subito all'altra lingua oppure entro dieci giorni deve presentare la dichiarazione di appartenenza al gruppo etnico, vale a dire la conferma del sindaco che egli si è dichiarato come tale. L'amministrazione ne deve prendere atto e tutto quello che è stato fatto in lingua italiana diviene nullo. Questo è il punto focale della questione per quanto concerne tutti i procedimenti amministrativi.

E' mia opinione personale che sia necessaria soprattutto l'informazione, ma un'informazione a misura di cittadino, come ad esempio un opuscolo pratico di due o tre pagine, dove siano illustrati questi principi fondamentali: bisogna opporre resistenza e vedrai che tutto andrà bene, ma se ti limiti a protestare non servirà a nulla.

A questo riguardo vorrei illustrare brevemente come io intendo questa informazione. Cito ad esempio questo equivoco, peraltro ricorrente: Dal momento che le norme sulla parificazione della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari entreranno in vigore solo tra quattro

anni, cioè nel maggio 1993, fino ad allora in questo settore non se ne farà nulla. Il tribunale continua a funzionare comunque, sia che sia penale, civile o amministrativo. Ma non è vero. Perché fino a maggio, cioè fino a quando questo titolo non entrerà in vigore, valgono le norme di attuazione del 1960. Me lo sono preparato per iscritto: Già dall'entrata in vigore del secondo Statuto di Autonomia del 20 gennaio 1972, tutti, sia i privati cittadini che i pubblici ufficiali, potevano rivolgersi sia oralmente che per iscritto in lingua italiana o tedesca, agli organi e agli uffici dello Stato, compresi i reparti degli ordinamenti di tipo militare aventi sede nella Regione e nella Provincia, nonché a tutti gli enti pubblici in Alto Adige e in Trentino, purché con competenza anche per l'Alto Adige. Questa disposizione è contenuta nell'art. 100 dello Statuto e, stando alle sentenze della Corte Costituzionale, non necessita di alcuna norma di attuazione, perché è chiara e concreta. Con le norme di attuazione entrate in vigore il 9 novembre 1989 gli articoli 99 e 100 e ciò che normativamente ne consegue, hanno avuto efficacia e solo le disposizioni relative agli organi giurisdizionali, i loro uffici, l'attività di polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia di Stato, entreranno in vigore il 6 maggio 1993. Questa è l'interpretazione che io ho dato alla legge. Ma fino a quel momento — e qui entra in gioco l'informazione — resta in vigore il D.P.R. n. 103 del 3 gennaio 1960, in base al quale i cittadini di lingua tedesca, che in qualsiasi veste hanno abbiano rapporti con gli uffici giudiziari, hanno il diritto di usare la lingua tedesca in tutti gli atti relativi, e gli uffici, da parte loro, si servono della lingua tedesca. Inoltre le norme di attuazione del 1960 prevedono anche che i verbali vengano redatti in italiano, ma su richiesta di una delle parti vengano redatti contestualmente in lingua tedesca. Le dichiarazioni fatte in lingua tedesca devono essere messe a verbale sempre in lingua tedesca, le dichiarazioni rese nel dibattimento devono essere tradotte in italiano o in tedesco, se un difensore ne fa richiesta. Lo stesso vale per i documenti utilizzati nel dibattimento. Nei dibattimenti penali — sempre stando a queste norme di attuazione — dopo la lettura del dispositivo della sentenza, se ne dà immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato si sia servito di quest'ultima. Su richiesta della parte che nel giudizio abbia fatto uso della lingua tedesca, è rilasciata gratuitamente la traduzione in lingua tedesca delle sentenze sia civili che penali pronunziate dall'autorità giudiziaria. Tutti gli altri provvedimenti del giudice in materia civile sono tradotti in lingua tedesca, se una parte faccia uso di tale lingua. Per le impugnative ad uffici giudiziari aventi sede fuori della provincia di Bolzano, deve essere fatta la traduzione di tutti gli atti processuali redatti in lingua tedesca. Nei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello di Trento si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni che valgono per l'Alto Adige. E queste norme si applicano anche ai procedimenti che si svolgono davanti alla giurisdizione amministrativa. Anche nei rapporti con la polizia giudiziaria, tributaria, Carabinieri, guardia di Finanza, polizia di Stato i cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di usare tale lingua ed anche le loro dichiarazioni vanno messe a verbale in lingua tedesca, comunque senza impedire l'esercizio dei poteri spettanti agli agenti di polizia nei casi di flagranza. Inoltre viene sancito espressamente che tutti gli atti posti in essere violando le garanzie attribuite ai cittadini di lingua tedesca sono nulli ai sensi dell'art. 184 del Codice di procedura penale. Queste norme di attuazione vennero emanate in considerazione del fatto che le Nazioni Unite si sarebbero occupate della questione sudtirolese per intercessione dell'Austria, affinché in quell'occasione l'Italia avesse potuto dire — ed io lo sentii con le mie orecchie — che in materia di parificazione della lingua tedesca, erano state da poco emanate delle norme di attuazione alquanto generose. E devo dire che recentemente l'attuale presidente del Tribunale amministrativo di Bolzano, dott. Ernst Wielander, ha risposto correttamente all'esposto presentato da un cittadino di lingua tedesca, che voleva gli venisse notificata una sentenza anche in tale lingua: l'intero processo è stato condotto da un avvocato italiano che ha usato la lingua italiana dall'inizio alla fine, perciò non hai il diritto di richiedere la sentenza in lingua tedesca. In seguito ha poi precisato che è vero che sono in vigore le norme di attuazione del 1960 e che vanno anche applicate, tuttavia, dal momento che l'intero processo è stato condotto in

lingua italiana, questo diritto non poteva venire riconosciuto. Ed ha ragione. Ma è proprio questo il punto saliente della questione. Cioè che, a mio avviso, se il cittadino non usufruisce di questo diritto, allora il Tar che è prevalentemente tedesco — la composizione è paritetica, ma in tribunale la proporzionale andrebbe applicata come tale — non può rispondere in lingua tedesca se il cittadino gli si rivolge in italiano. E sempre in materia di informazione va detto — e questa è la mia richiesta — che delle nuove norme di attuazione una è già entrata in vigore e concerne i reparti ed uffici degli ordinamenti di tipo militare compresi i Carabinieri, la Finanza e la Polizia di Stato in Alto Adige ed in Trentino, purchè si tratti di reparti ed organi con competenza regionale. Questa norma sancisce che nei rapporti esterni con i cittadini di lingua tedesca essi debbano usare tale lingua. Questa disposizione è già in vigore. E se questi uffici la disattendono, è possibile sollevare l'eccezione di nullità. Per chi protesta, o si passa immediatamente all'altra lingua, oppure si presenta la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico entro 10 giorni: tutto il procedimento non è valido e va quindi ripetuto. Questo è quanto viene disposto dalle norme di attuazione che abbiamo ottenuto. Ma deve essere applicato concretamente ed io temo che se continuerà così tra 4 anni, ma anche tra 10 anni, tutto rimarrà come prima. Pertanto propongo che Regione e Provincia facciano qualcosa. Questi uffici sono tenuti a rispondere nella lingua usata dal cittadino o da un altro ufficio. Anche un ufficio statale può rivolgersi e scrivere in lingua tedesca ad un altro ufficio in Alto Adige o in Trentino e se questi uffici emettono provvedimenti di loro iniziativa devono usare la lingua presunta del cittadino che ne è destinatario. Se dunque un ufficio statale, regionale o provinciale si rivolge ad un comune, deve usare la lingua presunta del sindaco. Il sindaco, in quanto eletto rappresentante della popolazione, non è tenuto ad essere bilingue. Appartiene al gruppo linguistico tedesco, italiano, o ladino ed è a capo del Comune. Per i rappresentanti che vengono eletti non sussiste l'obbligo del bilinguismo: lo sappiamo. Ma il personale amministrativo, che è soggetto a quest'obbligo — a differenza del sindaco ed anche degli amministratori di Provincia e Regione — ha il diritto, come sanciscono le norme di attuazione, di usare la lingua italiana o tedesca nell'esercizio delle sue funzioni e attività, vale a dire che il tedesco ha facoltà di usare la lingua tedesca nell'esercizio delle sue funzioni. Ad esempio, se l'intendente di finanza fosse un tedesco, potrebbe rivolgersi in lingua tedesca a tutti gli uffici della Provincia e della Regione purchè competenti anche per la Provincia di Bolzano. E ovviamente anche al Commissario del Governo. Se poi queste disposizioni vengono disattese, il cittadino interessato oppure il pubblico ufficiale, come il sindaco, può sollevare l'eccezione di nullità, oralmente o per iscritto, ai sensi degli artt. 8, 9, e 10. Se poi i pubblici ufficiali indipendentemente dal fatto che siano consiglieri provinciali, assessori regionali, impiegati della Provincia, impiegati dello Stato oppure direttori di uffici statali, non fanno uso di questo diritto, la parificazione della lingua tedesca quale lingua ufficiale rimarrà lettera morta. Un diritto di cui non si fa uso è destinato a morire di morte naturale, tanto più che non solo il MSI, ma anche la Camera dei Deputati italiana, in una risoluzione del 19 febbraio 1987, ha invitato il Governo a rivedere le norme autonomistiche dopo il rilancio della quietanza liberatoria. Si sa che cosa intendevano. Ma a prescindere da ciò, mi preme sottolineare ancora quanto segue: se i pubblici ufficiali di lingua tedesca non fanno uso di questo diritto, la proporzionale e l'obbligo della bilinguità, che vale anche per un terzo del personale degli uffici trentini con competenza regionale, vengono a perdere ogni loro ragione d'essere se i dipendenti di lingua tedesca o bilingui, in questa loro qualità, vengono ritenuti superflui in quanto non utilizzati. Perchè da noi vengono anche alcuni dipendenti di lingua tedesca, dicendo che ricevono le pratiche in lingua italiana sia da cittadini di lingua tedesca che dagli uffici regionali e provinciali, pur essendo tedeschi. Poi ovviamente devono rispondere in lingua italiana e quindi non possono essere utilizzati come tedeschi.

Per concludere vorrei ancora dire che qui si tratta del mantenimento della madrelingua quale vera e propria lingua ufficiale. Ma non solo perchè di fatto, come ho detto, c'è ancora molta strada da fare, specie all'interno degli organi giurisdizionali, e nella polizia. Anche

perchè si tratta di una lingua, e questo lo sanno tutti, che giocherà sempre un ruolo fondamentale nella futura Europa unita di cui tanto si parla.

Pertanto vorrei pregare la Giunta Regionale di aderire a questa richiesta, a questa proposta, secondo cui anche la Regione e non solo la Provincia deve fornire informazioni e prestare assistenza ai cittadini che intendono usufruire di questo diritto. In modo da dimostrare che questa parificazione possa effettivamente essere invocata — oggi questa normativa sudtirolese viene citata a modello per tutta l'Europa — e il cittadino possa chiedere informazioni anche in un ufficio della Regione, oltre che ovviamente e soprattutto anche a Bolzano: cosa faccio, adesso per colpa mia la polizia non mi ha trattato come avrebbe dovuto, per cortesia ditemi cosa posso fare nel modo più veloce possibile e via dicendo.

In tal senso pregherei di accogliere questo emendamento.)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Benedikter.

Jetzt haben wir 8 Minuten vor halb. Die SVP-Fraktion hat bereits heute früh in der Fraktionssprechersitzung gebeten, mit der Sitzung um halb eins Schluß zu machen, damit die Fraktion zu einer Sitzung zusammentreten kann, und nachdem wenige Minuten fehlen, würde ich sagen: Wir schließen jetzt die Sitzung ab und sehen uns wieder um 14.30 Uhr.

Die Sitzung ist geschlossen.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Benedikter.

Sono le 12.22. Nella riunione dei Capigruppo di stamane il gruppo SVP aveva chiesto di concludere la seduta alle 12.30 per consentire al gruppo di riunirsi. Visto che mancano ormai pochi minuti suggerirei di sospendere i lavori e di ritrovarci alle 14.30.

La seduta è tolta.

(Ore 12.25)

(Ore 14.39)

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet.

Wir fahren mit der Debatte zum Personalgesetz fort. Zu Wort gemeldet hat sich der Abg. Levegghi.

Er hat das Wort.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Riprendiamo la discussione sulla legge sul personale. Ha chiesto la parola il consigliere Levegghi.

Ne ha facoltà.

LEVEGGHI: Signor Presidente, volevo esprimere una brevissima valutazione di assenso a questo disegno di legge ed al lavoro fatto dalla Commissione, alla quale ho partecipato a nome del gruppo Socialdemocratico-Repubblicano-Liberale e, rispetto a questa legge ed alla proposta arrivata in Commissione, devo riconoscere come la Giunta regionale sia stata disponibile ad alcuni emendamenti proposti anche dal sottoscritto, secondo le indicazioni che venivano dalle organizzazioni sindacali degli enti camerale di Trento e di Bolzano e quindi devo riconoscere la disponibilità della Giunta alle modifiche che sono state introdotte.

Vi è ancora una questione in sospenso, che mi pare già nella relazione del

Presidente della Giunta di questa mattina si individuassero delle aperture, comunque dalle informazioni che possiedo mi pare abbia trovato delle soluzioni anche per la questione riguardante il problema dei lavoratori al centro meccanografico ed in sostanza ribadisco il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

Voglio peraltro fare due annotazioni critiche, la prima è sul metodo. Convengo che questa è una legge, che per l'apparato sia della Regione che delle Camere di Commercio è importante nel senso che risolve alcune questioni che erano pendenti e sono necessarie per la funzionalità complessiva dell'ente, devo però sottolineare come, dal punto di vista del metodo, la Giunta sia arrivata in Commissione inizialmente con un testo che riguardava solo il problema del servizio traduzioni con 5, 6 articoli e poi questo disegno di legge si è rimpolpato con tutta una serie di altre questioni che riguardano tutto il personale.

Credo che sia opportuno che questo non si ripeta, che la Giunta regionale si presenti in Commissione con un disegno di legge definito nelle finalità e non che in itinere continui a modificarlo, aggiungendo e stravolgendo lo spirito iniziale, che riguardava una certa situazione e poi è stato esteso a tutta una serie di problematiche che riguarda tutto il personale, quindi tanto valeva che sin dall'inizio si presentasse un disegno di legge più organico, come quello che oggi noi esaminiamo, che non a niente a che vedere con quello che era arrivato in Commissione. Quindi gli emendamenti hanno modificato in modo sostanziale non tanto gli articoli iniziali, quanto l'impostazione complessiva e il titolo del disegno di legge.

La seconda osservazione attiene alla sostanza. In questo disegno di legge vi è, a mio avviso giustamente, un articolo che riguarda una serie di inquadramenti del personale che è stato assunto con il famoso articolo 17. Credo sia giusto sanare il passato e su questo non ho alcun dubbio come viene fatto con questa legge, però è anche doveroso da parte della Giunta regionale ragionare per il futuro in modo diverso.

L'art. 17 deve essere solo ed esclusivamente una sorta di riequilibrio fra le componenti dei vari gruppi etnici e quindi del personale all'interno dell'ente e non deve essere un pretesto per fare assunzioni per chiamata a cascata, magari all'interno di enti camerali che funzionano da camere di compensazione per la Regione.

Credo che l'art. 17 debba avere funzioni limitate, che posso anche riconoscere, non diffuse e generalizzate come negli ultimi 5, 6 anni è stato usato.

Quindi benissimo sanare la situazione del passato, ma d'ora in poi prego il Presidente della Giunta di apportare una modifica o della legge stessa, o quanto meno dell'uso che questa Giunta regionale intende fare di questo art. 17. Credo che le assunzioni in posti di carriera di concetto e direttiva della Regione e degli enti camerali devono seguire la logica che abbiamo in tutti gli altri enti pubblici, cioè quella del concorso e non della chiamata, salvo situazioni di temporaneità. Non deve essere una prassi consolidata quella del ricorso all'art. 17 e della non attuazione dei concorsi pubblici.

Questo voglio sottolinearlo in modo chiaro e su questo auspicherei di sentire un impegno in tal senso da parte del Presidente della Giunta regionale.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Leveghi.

Als Nächster hat sich Abg. Brugger zu Wort gemeldet.

Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie cons. Leveghi.

Il prossimo oratore che ha chiesto la parola è il cons. Brugger.

Ne ha facoltà.

BRUGGER: Im Rahmen der Generaldebatte werde ich nur auf grundsätzliche Überlegungen zu diesem Personalgesetz eingehen, wobei ich aber von vornherein bereits für meine Fraktion mitteilen kann, daß wir selbstverständlich diesem Gesetzesvorschlag zustimmen werden. Jedesmal, wenn in der Region von Personalgesetzgebung die Rede ist, ist ganz klar, daß die Volkspartei sich diese Art der Gesetzgebung genau anschaut. Warum? Weil es ja auch damit zusammenhängt, was mit dem Personal der Region gemacht werden soll, und zwar nicht so sehr inwieweit das Personal der Region ordentlich besoldet und ordentlich eingestuft werden soll, sondern inwieweit überhaupt die Entwicklung des Personals in der Region weiterbetrieben werden soll. Warum? Weil sich dadurch bei uns immer wieder die Gretchen-Frage stellt, nämlich: Personal – wofür? Für die Region? Welchen Sinn wird die Region in Zukunft haben? Mit der Personalgesetzgebung hängt selbstverständlich auch die Rolle der Region zusammenhängt. Bei diesem Personalgesetz handelt es sich allerdings nicht darum – und das ist auch der Grund, warum wir hier vorbehaltlos zu diesem Gesetz "Ja" sagen können –, den Stellenplan zu erweitern und die derzeitige Besetzung von 850 Bediensteten zu erhöhen, sondern es handelt sich darum, die rechtliche Stellung und auch die Besoldung der Regionalangestellten, also des abhängigen Personals, zu überarbeiten und neu zu regeln. In diesem Sinne kann ich sagen, daß wir selbstverständlich einverstanden sind, daß die rechtliche Stellung und auch die Besoldung den heutigen Gegebenheiten angepaßt wird und daß sie auch entsprechend eingehend verbessert wird. Denn es ist ganz klar, daß es uns darum gehen muß – wie auch jede Verwaltung bemüht sein muß – mehr Effizienz, bessere Leistung, auch bessere Absicherung der Bediensteten der Körperschaft zu erreichen, und dieser Gesetzesentwurf geht bestimmt in diese Richtung.

Es wurde zu Recht heute schon verschiedentlich angemerkt, daß ein qualifizierendes Element dieses Gesetzentwurfes das ausdrückliche Prinzip der Gleichstellung der Sprache ist. In dieser Hinsicht kann ich nur das wiederholen, was am Vormittag Abg. Benedikter gesagt hat. Das ist ein sehr guter Punkt, es ist eine sehr gute Aussage. Art. 1 des Gesetzentwurfes ist in dieser Richtung sehr klar und ich glaube, das kann man mehr als positiv vermerken, wenn auch – und auch das wurde bereits gesagt – dann in diesem konkreten Gesetzestext diese Gleichstellung der Sprache nicht unbedingt so zum Tragen kommt, wie das vielleicht wünschenswert wäre. Allerdings ein ganzer Teil des Gesetzes behandelt den Übersetzungsdienst und wir wissen alle, daß die verbesserten Übersetzungsstrukturen in der Region nicht nur gefragt sind, sondern wohl auch Voraussetzung sind, daß wir überhaupt von einer Gleichstellung der Sprachen zumindest auf dem Papier und zumindest für das Papier reden können. Das heißt allerdings nicht, glaube ich, wenn wir heute von der Verbesserung des Übersetzungsdienstes reden, daß damit auch gewährleistet ist, daß die Zweisprachigkeit insgesamt des Personals der Region, insoweit sie die Provinz Bozen betrifft, gleichzeitig auch schon gewährleistet ist. In dieser Richtung werden wir es uns nicht leicht machen können, indem wir einfach nur einen möglichst guten Übersetzungsdienst schaffen und somit jene, die zwar offiziell zweisprachig sind, aber im Prinzip es dann gar nicht sind und auch die zweite Sprache nicht können, nicht in Betracht ziehen. Ich denke da an viele Italiener, die heute ganz bestimmt nicht der deutschen Sprache so mächtig sind, als daß sie sich entsprechend auch in Schrift organisieren und auch definieren könnten. Deshalb glaube ich, daß unsere Anstrengung nicht nur in Richtung der Verstärkung des Übersetzungsdienstes gehen kann, sondern auch nach wie vor ganz klar in Richtung überhaupt Verbesserung der Zweisprachigkeit all jener Bediensteten, die der Region angehören, gehen muß.

Es wurde heute ziemlich ausführlich vom Kollegen Benedikter das Problem der Zweisprachigkeit, der Gleichstellung der Sprachen, aufgezeigt und wir haben selber festgestellt, daß seit Inkrafttreten der bekannten Durchführungsbestimmung zum Gebrauch, zur

Gleichstellung der Sprachen, eigentlich von dieser Gleichstellung, die jetzt gesetzlich nicht nur verankert ist, sondern auch aktiviert wurde, der einzelne Verbraucher nicht einmal den Gebrauch von der gleichberechtigten Sprache macht, wie wir uns das vorgestellt haben. Deshalb glaube ich, daß es nicht nur ein Problem der Bediensteten in der Region ist, dafür einzutreten, daß möglichst die zweite Sprache auch entsprechend gelernt und auch dann gekannt wird, sondern daß wir auch von dieser Stelle alle, die gesamte Bevölkerung, aufmerksam machen müssen, daß sie vom Recht, das sie jetzt über die Durchführungsbestimmung zur Gleichstellung der Sprache bekommen hat, verstärkt Gebrauch macht; daß diese Gleichstellung auch einen praktischen Wert hat für den einzelnen Bürger, der bisher eben zur Post in Südtirol gegangen ist und italienisch gesprochen hat. Man muß ihm sagen, daß er das heute auch auf deutsch machen kann. Das, glaube ich, wird wichtig sein, wenn wir überhaupt die Gleichstellung der Sprache in der Praxis durchführen wollen.

In diesem Zusammenhang erlaube ich mir – auch wenn es nicht unbedingt dazugehört –, ein ganz positives Exempel hier anzubringen und zwar von der Carabinieri-Station von Welsberg, die, obwohl rein gesetzlich noch nicht dazu verpflichtet, immerhin ein Protokoll bereits zum heutigen Zeitpunkt so aufnimmt, wie es im Prinzip erst in drei Jahren aufgenommen werden müßte; aber sie macht es bereits heute. Und weil ich das so positiv und im Prinzip auch außerordentlich finde, darf ich auch den Namen des zuständigen Brigadiers bekanntgeben. Es ist ein gewisser Herr Bernhard Schwiembacher, Kommandant der Station von Welsberg, der bereits zum heutigen Zeitpunkt die Protokolle genauso abfaßt, wie es in drei Jahren Pflicht sein wird. Er macht es heute und deshalb darf ich sagen, daß nicht immer alles so schlecht funktioniert und daß wir manchmal auch erreichen, daß die Bestimmungen zur Zweisprachigkeit über das Müssen hinaus heute bereits durchgeführt werden.

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit diesem Gesetz wird ganz bestimmt immer wieder der Proporz bleiben und da wird die Volkspartei nicht aufhören, darauf zu bestehen, daß alles das, was mit Personalgesetzgebung zu tun hat, für unsere Volksgruppe immer wieder das Problem des Proporztes insbesondere in der Region mit sich bringt und daß wir gerade auch aufgrund der verschiedenen Umstufungen, die mit diesem Gesetzesentwurf geplant werden, eine gewisse Sorge haben, daß wir dadurch wiederum weniger Deutsche in die verschiedenen, auch hochqualifizierten Stellen der Region hineinbekommen können und daß de facto der Proporz immer wieder zu unseren Ungunsten auch in der nächsten Zukunft bleiben wird.

Sehr positiv finde ich an diesem Gesetzesentwurf auch die Abkoppelung von der staatlichen Gesetzgebung und die Anlehnung an die Gesetzgebungen der beiden Länder. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, weil wir durch die Abkoppelung von der staatlichen Gesetzgebung tatsächlich viel von der Autonomie für uns verlangen und zu Recht verlangen und auch in dieser Hinsicht dort autonom bleiben wollen, wo wir es sein können und wo es auch sehr sinnvoll ist. Wo wir uns vom Staat abkoppeln können, glaube ich, da können wir es tun, wenn es im Sinne unserer Autonomie ist. Das erfolgt mit diesem Gesetzesentwurf. Ich glaube, er geht in die richtige Richtung.

Weiters ist sehr positiv, daß eine Vereinheitlichung der Personalgesetzgebungen angestrebt wird, daß wir imstande sein müssen, eine Gesetzgebung für die Region und für die beiden Provinzen Südtirol und Trentino so zu erreichen, daß sie möglichst vereinheitlicht und möglichst gleich ist. Denn nur so sind wir imstande, daß allfälliges Personal, das vom Land zur Region oder auch gegebenenfalls umgekehrt kommen möchte, daß wir das machen können, ohne daß das gewaltige Einschränkungen oder Änderungen für die betreffende Person bringt.

Auch ich darf nach so viel Positivem etwas Negatives an diesem Gesetzesentwurf

anmerken. Ich mache es, auch wenn ich zu den Mehrheitsparteien gehöre, und zwar ist die Vorgangsweise dieser Gesetzgebung bestimmt nicht sehr glücklich. Wir haben gesehen, daß wir bis zum heutigen Tage neue Gesetzesabänderungsvorschläge bekommen haben und daß die ganze Gesetzgebung wirklich sehr unübersichtlich geworden ist. Man kann nicht sagen, daß dieses Gesetz ein sehr organisches Gesetz wäre. Es sind sehr viele Bereiche in der Zwischenzeit zusammengemischt worden, sicher wegen der Dringlichkeit und auch weil es die unmittelbar wichtigsten Aspekte waren. Aber unter einem organischen Personalgesetz würde ich mir schon etwas Übersichtlicheres vorstellen.

Schließlich – und damit möchte ich den Teil in dieser Generaldebatte abschließen – haben wir zur Kenntnis genommen, daß insbesondere für die zwei Bereiche, nämlich Übersetzungswesen und auch Grundbuch, Spezialregelungen vorgesehen sind, und wenn auch grundsätzlich von der Regionalregierung der Standpunkt vertreten wird, daß man so wenig als möglich Spezialaufwandsentschädigungen erteilen und vergeben soll, so glaube ich doch, daß insbesondere im Bereiche des Grundbuchs wir gut daran tun, alle Mitarbeiter in den Grundbuchsämtern nicht mit den übrigen einfachen Regionalbeamten gleichzusetzen, denn sie üben tatsächlich einen in vieler Hinsicht anderen Dienst aus, ich will nicht einmal sagen einen qualitativ höherstehenden, aber einen anderen Dienst, und diesen Dienst gilt es auch richtig einzustufen und auch richtig zu entlohnen. Die vorgesehene Lösung ist vielleicht noch nicht das Ende dieser Regelung. Aber wenn ich mir vorstelle, daß wir derzeit die Grundbuchämter in einem sogenannten "weißen Streik" haben und daß es auch für die Bevölkerung im Augenblick gar nicht einfach ist, in den Grundbüchern zu den entsprechenden Unterlagen zu kommen, so bin ich schon der Meinung, daß wir alles daransetzen müssen, eine Lösung mit unserem Personal bei den Grundbuchämtern zu finden, das einen ordentlichen Dienst auf der einen Seite leisten muß und eine entsprechende Entlohnung für die Aufgaben, die diese Leute wahrzunehmen haben, auf der anderen Seite haben muß.

Ich möchte somit den Beitrag zur Generaldebatte abschließen und werde dann noch zur Artikeldebatte detailliert Stellung nehmen.

(Nell'ambito della discussione generale mi soffermerò su alcune considerazioni di massima in ordine a questo disegno di legge per il personale. Fin da ora vorrei comunicare a nome del mio gruppo che daremo il nostro voto favorevole a questa proposta di legge. Ogni volta che si parla di legislazione per il personale nell'ambito della Regione è chiaro che la SVP la studia attentamente. Perché? Perché ad essa è collegata questa questione: che cosa si intende fare con questo personale della Regione? E non tanto dal punto di vista di un adeguato trattamento economico o di un equo inquadramento, ma piuttosto in prospettiva di un ulteriore sviluppo del personale della Regione. Perché si ripropone sempre la solita domanda: personale – ma per che cosa? Per la Regione? Quale senso avrà la Regione in futuro? La legislazione per il personale è certamente connessa al ruolo della Regione. Con questo disegno di legge non si tratta però – e questo è il motivo per cui aderiamo senza riserve – di potenziare l'organico e aumentare l'attuale contingente di 850 dipendenti, ma di verificare e dare un nuovo assetto alla posizione giuridica e al trattamento economico del personale della Regione. A questo riguardo posso dire che siamo certamente d'accordo con un miglioramento della posizione giuridica e del trattamento economico di esso con un adeguamento alla situazione odierna. E' evidente che il nostro primo interesse – come del resto di ogni amministrazione – è una maggiore efficienza, migliori prestazioni ed anche una maggiore tutela giuridica ed economica degli impiegati dell'ente. E questo disegno di legge si muove sicuramente in questa direzione.

A ragione oggi è stato sottolineato diverse volte che un elemento qualificante di questo disegno di legge è il soffermato principio dell'uguaglianza della lingua. Al riguardo non posso

che ribadire quello che ha già detto il cons. Benedikter questa mattina. E' un punto molto importante, è un'affermazione molto valida. L'art. 1 del disegno di legge è molto chiaro in questo senso e secondo me è da considerare un fatto molto positivo, anche se poi — ed è già stato detto anche questo — nel testo concreto del disegno di legge questa uguaglianza della lingua non viene attuata nel modo auspicato. E' vero, una parte del provvedimento tratta il servizio di traduzioni e sappiamo tutti che una migliore struttura di questo servizio nella Regione non è solo un'esigenza, ma è anche la premessa per un'uguaglianza delle lingue almeno da un punto di vista teorico. Ma se oggi parliamo di un miglioramento del servizio di traduzioni, ciò non significa che contemporaneamente si garantisce anche il bilinguismo di tutto il personale della Regione, che è competente per la Provincia di Bolzano. In questo senso non possiamo scegliere la via più facile e creare un servizio di traduzioni efficiente trascurando quelli che ufficialmente sono bilingui, ma poi in realtà non lo sono e non sanno esprimersi nella seconda lingua. E qui penso a tanti italiani che non sanno la lingua tedesca al punto di poter scrivere ed esprimersi adeguatamente. Quindi secondo me non dobbiamo solo occuparci di potenziare il servizio traduzioni, bensì anche di migliorare il bilinguismo di tutti gli impiegati della Regione.

Oggi il collega Benedikter ha approfondito il problema del bilinguismo, della parificazione della lingua e noi stessi abbiamo constatato che sin dall'entrata in vigore delle ben note norme di attuazione per l'uso della lingua tedesca, per la parificazione di questa lingua, che non è soltanto sancita dalla legge, ma è anche stata attivata, il cittadino non fa uso di questa lingua parificata come avevamo inizialmente previsto. Quindi non possiamo limitarci a promuovere la conoscenza della seconda lingua negli impiegati della Regione, ma dobbiamo imporre, anche da questo Consiglio, a tutta la popolazione, di fare maggior uso del diritto che hanno ottenuto con le norme di attuazione per la parificazione delle lingue e questa parificazione deve avere un valore pratico per il singolo cittadino, che finora ha usato la lingua italiana quando doveva sbrigare alcune faccende alla posta in Alto Adige tanto per fare un esempio. Dobbiamo dirglielo che oggi può usare anche la lingua tedesca. Questo secondo me è importante se vogliamo attuare nella prassi la parificazione delle due lingue.

A questo riguardo vorrei citare un esempio veramente lodevole, quello della stazione dei carabinieri di Monguelfo, anche se non è direttamente attinente a questo disegno di legge. Lì già oggi i verbali vengono redatti in linea di massima nel modo come dovranno esserlo fra tre anni. Oggi non c'è alcun obbligo legislativo, ma lì lo fanno già adesso. Lo ritengo veramente lodevole e insolito e vorrei anche dire chi è questo brigadiere. E' un certo signor Bernhard Schwienbacher, comandante della stazione di Monguelfo che già oggi predispose i verbali come dovranno essere predisposti fra tre anni. Vorrei dire che non tutto funziona così male come spesso si dice e qualche volta le norme per il bilinguismo vengono attuate già oggi, indipendentemente dal fatto che sia un obbligo o meno.

Un'altro problema connesso a questa legge sarà sicuramente la proporzionale. La SVP non smetterà di ribadire che tutto quello che riguarda la legislazione per il personale comporta per il nostro gruppo etnico sempre e comunque la problematica della proporzionale, soprattutto nella Regione. Proprio in relazione ai nuovi inquadramenti previsti da questo disegno di legge, in un certo qual modo siamo preoccupati per il fatto che così sempre meno tedeschi possano occupare i vari posti più qualificati della Regione e che di fatto la proporzionale risulti continuamente a nostro sfavore anche in un prossimo futuro.

Il lato positivo di questo disegno di legge è sicuramente lo sganciamento dalla normativa statale e l'adeguamento alla legislazione delle due Province. Secondo me è un fatto importante perchè con questo sganciamento pretendiamo gran parte della nostra autonomia. La pretendiamo perchè è nostro diritto e vogliamo essere autonomi dove possiamo esserlo e dove ha anche un senso che sia così. Se possiamo sganciarci dallo Stato dobbiamo farlo, se ciò rientra nella

nostra autonomia. E questo avviene con il presente disegno di legge. Penso che si muova nella direzione giusta.

Molto positivo di questa legislazione per il personale è pure l'intento di voler unificare questa legislazione. Dobbiamo essere in grado di realizzare una legislazione possibilmente omogenea per la Regione e per le due Province Alto Adige e Trentino. Solo in questo modo è possibile far sì che il personale che eventualmente passa dalla Provincia alla Regione o viceversa, non sia sottoposto ad enormi limitazioni o mutamenti.

Dopo aver sottolineato tutti gli aspetti positivi vorrei anche soffermarmi su quelli negativi di questo disegno di legge. Lo faccio anche se rientro tra i partiti di maggioranza: la procedura seguita per questa normativa è alquanto infelice. Abbiamo visto che fino a tutt'oggi ci pervengono nuovi emendamenti e che tutta la legislazione è diventata poco chiara. Non si può affatto dire che questa sia una legge organica. Nel frattempo tanti settori sono stati mescolati; è stato fatto sicuramente per l'urgenza ed anche per l'esigenza di dover tener conto degli aspetti più importanti. Personalmente però per una "legge organica per il personale" mi immaginerei qualche cosa di più chiaro.

Infine — e con ciò vorrei concludere una parte del mio intervento in questa discussione generale — abbiamo preso atto che per i due settori, cioè per il servizio traduzioni e il libro fondiario, è prevista una regolamentazione speciale, benchè la Giunta regionale in linea di massima sia dell'avviso che le indennità speciali vanno evitate. Sono però dell'opinione che soprattutto nell'ambito del libro fondiario è opportuno non paragonare tutti i suoi dipendenti con i semplici dipendenti della Regione, perchè essi svolgono in effetti un servizio diverso, non vorrei dire più qualificato, ma comunque diverso, e questo servizio deve essere inquadrato e remunerato adeguatamente. La soluzione prevista forse non pone fine a questa regolamentazione. Se penso che attualmente gli uffici tavolari attuano una sorta di "sciopero bianco" e che anche i cittadini hanno difficoltà a richiedere i documenti negli uffici competenti, dobbiamo fare di tutto per trovare una soluzione per il personale negli uffici tavolari, il quale da un lato deve svolgere un servizio accurato e deve dall'altro per questo servizio avere anche una remunerazione adeguata.

Vorrei quindi concludere il mio intervento in questa discussione generale e prendere posizione in modo più dettagliato in sede di discussione articolata.)

(Assume la Presidenza il Presidente Tretter)
(Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Siamo in discussione generale al disegno di legge n. 40. Ha chiesto di intervenire il cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. E' stato già osservato da altri colleghi che mi hanno preceduto in questa discussione generale ed è anche stato rilevato in sede di Commissione, come risulta dalla relazione letta dal Presidente Kußtatscher, che il Consiglio regionale non è stato investito di questa problematica nel modo più corretto che si poteva immaginare, ma inizialmente è stato investito di un certo progetto di legge molto limitato e successivamente di un ambito sempre più vasto, anche con qualche difficoltà ad assemblare le diverse proposte.

Questo è un rilievo che sono lieto di non dover fare soltanto io, ma che è stato ripreso da altri e che anche la relazione giustamente menziona.

Volevo dire che la relazione della Commissione non dà conto delle osservazioni di merito che sono state proposte da vari consiglieri ed in particolare delle osservazioni numerose su vari articoli che ha fatto il sottoscritto, che non è certo intervenuto soltanto sull'articolo 25, ma su molti altri, a cominciare da quello della rappresentanza nelle trattative

per arrivare all'art. 17 e per riguardare un'altra serie di articoli. Forse si sarebbe dovuto dar conto anche di questi altri rilievi, che hanno portato il sottoscritto a mantenere un atteggiamento di prudenza e di sospensione di giudizio in Commissione e che vedono adesso definito un atteggiamento più preciso nel voto.

Siamo fortemente perplessi su alcuni punti di questo disegno di legge, siamo d'accordo su altri e contrari su altri ancora. La nostra perplessità e la nostra contrarietà non riguarda la parte che dispone lo sganciamento dal contratto statale, rispetto al quale si viaggiava con una sorta di ampia deroga, come è rilevato anche nella relazione del Presidente della Giunta, e non riguarda l'avvio delle condizioni per la omogeneizzazione del pubblico impiego locale, laddove per locale intendiamo l'intero complesso del territorio regionale, le due Province, la Regione, gli enti in qualche modo collegati, se non proprio funzionali alle Province e alla Regione, quindi anche gli enti locali che hanno una loro autonomia. A noi sta bene che si vada ad una omogeneizzazione, non solo perchè questa può favorire una mobilità all'interno del pubblico impiego, ma perchè è giusto che il pubblico dipendente abbia un trattamento sostanzialmente omogeneo, non vi siano delle differenze che magari sono state un tempo motivate da una qualche ragione, che all'epoca era ritenuta importante e che poi hanno via via perso di rilievo.

Quindi su questa parte, che è diventata adesso la parte iniziale di introduzione al disegno di legge, per parte nostra c'è una sostanziale condivisione e ci attendiamo anzi che nella contrattazione possa prendere corpo una omogeneizzazione che cominci a diventare evidente anche per aspetti sostanziali. Piuttosto le nostre perplessità e le nostre contrarietà riguardano la rimanente parte della legge, cioè dall'art. 9 in poi, che definirei una legge piuttosto domestica, condizionata pesantemente da un particolarismo esasperato, che è stato praticato in passato e che questa Giunta eredita e che però non si dispone a districare in modo deciso.

La relazione fa riferimento alla necessità non solo di sganciamento dallo Stato e di avvio alla omogeneizzazione, ma fa riferimento anche ai nuovi compiti che competono alla Regione, oltre a quelli storici e alla necessità di dare un impianto al complesso dei servizi e degli uffici della Regione che sia all'altezza della situazione, in particolare si dice che c'è un programma di potenziamento, di ammodernamento e di qualificazione, utilizzando anche la telematica, quindi non più soltanto l'informatica, del Catasto e Libro Fondiario, servizi a grande impatto popolare, che nessuno di noi mette in forse come servizio forte, importante che è erogato alla nostra popolazione e di cui il resto del paese deve tener conto anche per imparare come si devono affrontare questi problemi, però nel disegno di legge non c'è traccia di qual è l'ipotesi, non certo valevole per l'eternità, di nuova pianta organica che riguardi gli uffici della Regione e accanto a questi anche gli uffici decentrati del Catasto e del Libro fondiario. Quindi direi che è un'affermazione generale, che però poi non trova riscontro nel disegno di legge, perchè di piante organiche non si parla. Quindi non siamo in condizione di darne un giudizio.

E' singolare, al limite del ridicolo, che una legge come questa, in un suo articolo tra quelli finali, autorizzi la Giunta ad applicare leggi vigenti ed invita ad attuare i concorsi, sia esterni, sia quelli riservati.

A me pare che siamo al di là del bene e del male se vi sono leggi che autorizzano a fare i concorsi, anzi chiedono che quando c'è un'esigenza di occupazione di posti si debbano fare i concorsi, siano essi riservati o esterni, la Giunta deve farli, non c'è bisogno che una legge successiva autorizzi la Giunta a farli. Poi avremo modo di chiarirci anche su questo.

Quindi a me pare che la formulazione che è stata usata sia perlomeno criticabile, è vero che c'è un articolo di interpretazione autentica di un'altra legge, che ci sembra opportuno che venga definito, ma questo è un intervento in positivo, che viene a definire

meglio una certa interpretazione della legge, ma che poi con altro articolo si autorizzi la Giunta ad indire i concorsi mi pare che non ci intendiamo. Allora vuol dire che fin qui la Giunta non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare e allora dovremmo qui esprimerci con un ordine del giorno di critica alla Giunta, perchè non ha fatto queste cose, o di sfiducia alla medesima, il Consiglio dovrebbe fare questo, non approvare un articolo che invita la Giunta ad applicare le leggi.

Qui siamo di fronte non all'applicazione di una legge che lascia alla Giunta un margine di discrezionalità, non è che stiamo discutendo di un aspetto amministrativo nei confronti di cittadini, rispetto ai quali si può attivare o non attivare un progetto, un programma, un capitolo di bilancio, no, siamo di fronte proprio all'impianto organizzativo della Regione, ai suoi uffici e quindi credo sia una responsabilità inderogabile quella di coprire i posti, di fare i concorsi interni ed esterni. A meno che non abbiamo la riserva e non pensiamo di dover camminare anche in futuro avendo il salvagente dell'art. 17, che ci consente comunque di coprire alcuni buchi. Ma su questo vediamo dopo, perchè credo ci sia bisogno di intenderci, non è possibile fare una sanatoria e lasciare il tutto come era prima.

L'altro elemento di perplessità e di critica è rivolto alla questione della indennità ai conservatori del Libro Fondiario. Da un certo punto di vista questo disegno di legge è corretto, guarda avanti perchè non fissa questa indennità, non la definisce già, dice che c'è questo diritto perchè sancito da una norma sovraordinata, comunque preesistente, verrà applicato credo a seguito di contrattazione. A questo proposito però desideravo dire che è tutto da discutere l'ambito e la platea di soggetti che dovranno essere interessati a questa indennità, perchè come dentro ordinamento giudiziario vi è l'estensione di quella indennità per la registrazione dei decreti, che riguarda una platea piuttosto vasta, credo che anche qui dobbiamo prendere coscienza che se indennità dobbiamo applicare, questa deve tener conto di tutto un lavoro istruttorio, che è fatto da parecchi uffici e non certamente soltanto dalla fase terminale, da chi in sostanza prepara formalmente l'atto che poi dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria.

Quindi su questo dobbiamo intenderci tra di noi e dire che la trattativa è tutta aperta, non riguarderà soltanto l'entità dell'indennità, ma anche l'estensione dei soggetti che potranno legittimamente rivendicare di potersene avvalere, anche se io tenderei a mettere in discussione il decreto a cui facevo riferimento prima, che però c'è e del quale non possiamo far finta che non ci sia, perchè ritengo non sia stata una scelta oculata quella di determinare quel tipo di indennità e di estensione di indennità.

Siamo sul capitolo delle indennità, per esempio il bilinguismo, credo che anche qui la Regione abbia un compito, che non è quello semplicemente di gestire l'indennità di bilinguismo, ma è quello di affrontare il problema alla radice e fondare in questa Regione un sistema, a partire dalla scuola, che porti effettivamente al bilinguismo, per cui uno entra in Regione, è bilingue, la scuola lo ha aiutato diventare bilingue ed ha lo stipendio che hanno tutti i pubblici dipendenti che fanno un certo tipo di lavoro. Credo che dovremmo prima o poi arrivare a questo punto, se abbiamo una cultura alta del nostro essere Regione autonoma, che è caratterizzata dalla presenza di gruppi linguistici tedesco e ladino e non certamente quello di gestire semplicemente l'indennità di bilinguismo con riferimento a questo problema.

Credo che vi sia poi un altro elemento sul quale essere piuttosto critici, siccome le indennità sono molte, anzi direi che il sistema dell'impiego pubblico nella Regione e gli enti ad essa collegati è fondato sulle indennità ed è questo uno dei motivi che ha portato a qualche resistenza nello sganciarci dal sistema statale, se abbiamo tutta questa serie di aggiunte rispetto allo stipendio e se pensiamo che sia giusto trasferire parte di queste indennità anche nella pensione, non è possibile procedere a spizzico, quindi era il 5, portiamo al 10, poi la Provincia che ha un certo sistema, si aggancerà anche lei e andiamo avanti stiracchiando, senza definire che

cosa è un'indennità, se essa debba sussistere nel corso dell'attività di una persona, quando svolge un lavoro che è meritevole di una indennità rispetto alla sua situazione di livello, se questa deve essere pensionabile è chiaro che deve valere dall'autista, come al primo dirigente ed è chiaro che la percentuale di questa pensionabilità dell'indennità deve essere definita e valere per tutti.

Quindi credo che qui ci sia anche un problema di dare un indirizzo, di contribuire anche noi, per quel poco che possiamo, a fondare una sorta di prassi, che dice che comunque oltre un certo tetto non potrà essere trasferibile a pensione l'indennità. Quindi sottoporre questo problema ad una attenta considerazione, perchè diversamente potremmo combinare più guai di quanti non pensiamo di risolverne, anche perchè quello che succede in Regione è attentamente osservato presso le due Province e presso gli enti locali. E credo che quello che succede adesso e succederà in questa terra, caratterizzata dallo Statuto di autonomia sarà attentamente e giustamente osservato anche dalle Regioni a statuto speciale, le quali andranno a vedere se non possono rintracciare motivi per copiare taluni aspetti del nostro modo di rapportarci, anche con riferimento alla pubblica amministrazione, quindi alle leggi che riguardano il pubblico impiego a livello locale.

Vorrei insistere poi su altri tre ulteriori aspetti che ci vedono molto perplessi, se non proprio contrari. Andiamo ad introdurre un articolo che parla di compensi per la preparazione di lavori di comitati e commissioni, che è diviso in due perchè un'altra parte dell'articolo parla di compensi per consulenze, che è diviso in due, perchè un'altra parte dell'articolo parla di compensi per consulenze. Se non ricordo male da quello che abbiamo discusso in Commissione, un comma riguarda i dipendenti chiamati a sviluppare una capacità progettuale e mi meraviglia che nella quotidianità del lavoro di un pubblico dipendente non ci sia questa chiamata ad essere progettuali e poi per un altro comma riguarda i consulenti che chiamiamo dall'esterno.

Allora voglio dire subito che non ho osservazioni di principio da fare sui consulenti che chiamiamo dall'esterno, non so se sono pagati poco, troppo ecc., se li impegniamo in costanza lungo un anno forse non è neanche disdicevole che definiamo un compenso, che non è lo stipendio, ma un assegno abbastanza definito, 2 milioni al mese non sono poca cosa, quindi dico subito che non propongo certamente di andare ad aumentare quella cifra, ma se parliamo di dipendenti della Regione ed introduciamo il criterio di andare ad indennizzare il loro apporto progettuale, dico subito che non sono per niente d'accordo. Noi dobbiamo essere coscienti che nel momento in cui chiamiamo un nostro dipendente a far parte di una commissione, dobbiamo essere certi, dobbiamo avere pacifica l'idea che quel soggetto, in quanto chiamato a far parte di quella commissione, utilizzerà parte del suo tempo in quanto dirigente, capoufficio, semplice impiegato per apportare idee a quella elaborazione che si farà in quelle ore, in quella commissione e non possiamo pensare che questo tempo sia indennizzato.

Lo voglio dire in termini molto chiari, se poi risulta che l'impegno per quel comitato o commissione è eccessivo e questo rischia di sguarnire l'ufficio, questo non è un motivo per chiedere un supersfruttamento, cioè chiedergli di elaborare e progettare di notte perchè di giorno deve attendere al suo ufficio, ma dobbiamo eventualmente rafforzare quell'ufficio, perchè non è pensabile che un dipendente, chiamato a far parte di una commissione o comitato, possa avere un compenso che vada oltre quello che è il pagamento delle ore straordinarie, qualora quella commissione o comitato si tenga in ore che vadano oltre quello che è l'orario d'ufficio. Mi sembra chiaro, oppure se la commissione si convoca a Bressanone e uno deve spostarsi da Trento è giusto che abbia la sua trasferta, non ci piove su questo, se la riunione dura fino alle 10 di sera è giusta che abbia le 5 ore di straordinario, ma non capisco come possiamo fissare fino a due milioni al mese in più, perchè un nostro dipendente

partecipa al comitato, contribuisce a formare idee, progetti, elaborazioni. Su questo poi, Presidente, dirà come ha inteso, può darsi che abbia compreso male, ma ho visto questa distinzione netta, consulenti esterni un problema, una cifra, consulenti interni un'altra cifra.

Seconda questione di forte contrarietà. La sanatoria che qui facciamo, e non è la prima, rispetto all'articolo 17. Voi dite nella relazione che sono 31 le persone che sarebbero interessate, sono 31 le persone interessate successivamente all'ultima sanatoria che è quella del 1988, quindi vuol dire che sono state assunte in Regione con questa caratteristica della precarietà e la promessa tacita della sanatoria 31 persone nell'arco di due anni e mezzo. Non sono la fine del mondo, ma con i problemi che ci troviamo di fronte e con la necessità di dare chiaro l'esempio che nell'ente pubblico si entra con regole e non per chiamata, questo è un esempio negativo, che non a caso è stato rilevato da altri colleghi prima, dalle organizzazioni sindacali e da molti altri, perchè sui diciassettisti si chiacchiera non poco.

Ora non me la prendo con i diciassettisti, che sono probabilmente delle persone che hanno tutto il diritto di lavorare, compreso il lavoro in Regione, su questo voglio essere chiaro, me la prendo con chi non ha fissato regole, con chi ancora oggi rifiuta l'idea di prestabilire una graduatoria, alla quale si accede con certi requisiti e dalla quale poi la Giunta, con la celerità che può essere necessaria, pesca per coprire determinate carenze.

Qui siamo invece nella più piena discrezionalità della Giunta nell'assumere, dopo certo si fa non più il colloquio ma una prova, un concorso interno con prova scritta e orale. Consentitemi a questo proposito di fare due osservazioni, primo c'è il diritto di tutti i cittadini di questa provincia di sapere che in questo modo si viene a sanare una situazione, quindi deve essere chiaro all'inizio che non vi può essere sanatoria, si partecipa al pubblico concorso, quello è aperto come sempre a tutti quelli che hanno diritto; prima soluzione, se non passa questa, credo che dobbiamo esaminare delle subordinate, per esempio quella che ho proposto adesso e cioè di istituire, attraverso delle prove, delle graduatorie che abbiano una certa estensione temporale nella loro validità, dalle quali la Giunta possa pescare.

C'è anche un altro aspetto, quando noi indiciamo questi concorsi interni, perchè non gli apriamo anche agli altri dipendenti, magari già di ruolo, che avendo i titoli per quel livello possono avere interesse a parteciparvi, quindi non sto proponendo qui un concorso pubblico, sto proponendo un concorso riservato, non ai soli diciassettisti, ma anche ad altre persone, già inserite negli organici della Regione, che aspirano ad acquisire un livello superiore a quello nel quale sono inseriti, avendone i titoli evidentemente.

L'altra questione che non mi convince è questa e ricorre sia in riferimento ai diciassettisti, sia in altri casi. Concorsi interni ai quali si accede avendo svolto senza demerito un triennio, signori miei, o è questa la regola ed allora chi ha queste caratteristiche è iscritto al concorso se lo chiede, oppure non aggiungete anche il parere del Consiglio per l'organizzazione del personale, perchè cosa diventa questa ulteriore aggiunta? Un controllo ancora ulteriore perchè deve entrare quello lì e non quest'altro che ne ha il diritto. Siamo veramente allo stravolgimento di quelle che sono le regole, di quelli che sono i diritti dei cittadini, compresi quelli che lavorano in Regione e che magari sono stati chiamati a lavorare in Regione per chiamata.

Perchè dico questo? Perchè per la prima volta questa sanatoria non riguarda solo i diciassettisti impiegati della Regione e che lavorano al Catasto o all'ufficio cooperazione o enti locali, ma riguardano anche i segretari degli assessori e del Presidente della Giunta, quindi chiamati in quanto garantiscono un rapporto fiduciario, quindi è chiaro che l'assessore si chiama la persona della quale si fida, a prescindere dalle sue caratteristiche, anche questi adesso rientrano in questa sanatoria, ditemi voi che tipo di legittimità può avere una norma di questo genere, deve essere chiaro che in quanto rapporto fiduciario chi lo accetta sa che lavorerà per un

anno, due, tre, quanto dura l'incarico dell'assessore e poi basta, si iscrive al concorso, il primo che esce ed è sperabile che questa Regione faccia numerosi concorsi e non si debba fare una legge per invitarla a fare i concorsi che le leggi già adesso impongono alla Giunta di indire.

Questi sono gli aspetti principali che ci vedono molto perplessi, se non contrari. Questa è la ragione per la quale, se non vi sono sostanziali modifiche di atteggiamento e quindi anche poi di scelte nel testo di legge, noi diciamo che, pur apprezzando questa scelta di sganciamento dal contratto statale e di avvio della omogeneizzazione che desideriamo rimarcare in termini precisi, condividiamo come linea di tendenza, per tutto il resto, ed è la polpa più robusta, noi manifestiamo le nostre più forti riserve e contrarietà.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Prego, cons. Ferretti.

FERRETTI: Grazie signor Presidente. Spiace una cosa, che contrariamente alla volontà della Giunta si sia costretti ad esaminare un disegno di legge di carattere generale che riguarda il potenziamento del servizio traduzioni nell'amministrazione regionale e poi norme urgenti in materia di personale, anziché una legge organica come era nella volontà della Giunta e anche della maggioranza. La verità è che non si è stati in grado per via dei lavori del Consiglio, e le responsabilità non le voglio ricercare, ma so che appartengono anche alla parte di chi parla, per via del modo di procedere dei lavori del Consiglio non si è stati in grado di presentare una legge quadro organica, che consentisse non degli interventi di carattere contingente, atti a rattoppare situazioni ormai diventate di emergenza, non solo per il succedersi di avvenimenti propri della Regione negli anni passati, ma anche per provvedimenti legislativi.

Quindi è inevitabile che noi stessi, anche della maggioranza, di fronte ad un provvedimento di legge di questo genere si possa avere delle perplessità, nel senso che lo si amerebbe più organico, più completo, che si gradirebbe che quell'obiettivo che qui viene enucleato e che condividiamo, quello di raggiungere attraverso la legislazione regionale un'autonomia che ci eviti l'aggancio allo Stato, si potesse compiutamente realizzare con l'estrinsecazione più piena dei suoi effetti e una razionalizzazione anche di ciò che può accadere ai diversi livelli e gradi, in modo tale anche da poter procedere eventualmente a quei ritocchi di organico, non tanto nel senso che il complesso rimane immutato, ma all'interno avvengono modifiche straripanti tra i vari livelli, per cui un ragionamento andrà condotto, quanto piuttosto anche nell'aumento complessivo dell'organico, che ci consenta una valutazione sugli obiettivi che si vogliono raggiungere e sui posti che si rendono disponibili, su come bilinguismo e proporzionale potranno venire applicati.

Sono tutti principi che qui vengono mantenuti e confermati, ma il cui svolgimento, anche dopo questa legge, andrà attentamente valutato.

Sappiamo che intorno al problema della proporzionale e del bilinguismo, signor Presidente, si gioca gran parte dell'autonomia regionale e delle due Province, non possiamo nasconderci anche in questa sede che l'autonomia di cui godono i tre enti è legata alla specificità della situazione altoatesina, oltre che alle vicende autonomistiche, storiche che hanno caratterizzato rispettivamente l'Alto Adige ed il Trentino anche accumulati.

Quindi noi vorremo leggere con maggiore trasparenza, signor Presidente, all'interno di queste modifiche ancora di carattere contingente, che cosa accadrà con gli organici ai diversi livelli e nelle nuove assunzioni in rapporto alla proporzionale ed al bilinguismo, sapendo che la proporzionale ci obbliga ad assumere un terzo di dipendenti in lingua tedesca, sapendo anche che normalmente tali dipendenti vengono destinati all'Alto Adige, ma sapendo anche che per istituzione la sede centrale della Regione deve avere personale dei tre gruppi linguistici e non solo bilingue e sapendo anche — questo lo voglio dire con un accento

particolare — che non è scritto da nessuna parte che il personale che non è bilingue debba necessariamente provenire dal Trentino, signor Presidente.

Questa è un'attenzione che noi rivolgiamo con particolare spinta, perchè sappiamo che normalmente invece accade che i non bilingui sono del Trentino e tutti gli altri debbono essere poi dell'Alto Adige, tedeschi, ladini e bilingui. Voglio dire che può anche accadere che funzioni di carattere regionale, svolte da personale non bilingue, possano essere esercitate da concittadini dell'Alto Adige e questo non andrà a carico evidentemente del personale bilingue o del personale che deve rispettare la proporzionale.

All'interno poi di questi movimenti di carattere verticale che vengono effettuati con questa legge, se noi comprendiamo che in gran parte vengono effettuati per adempiere agli automatismi che sopravvengono per via dell'applicazione della circolare Pomicino o di situazioni di fatto che si sono andate creando nel tempo, vorremmo poter leggere con maggior trasparenza che cosa accadrà per i posti che comunque rimangono disponibili ai vari livelli, fermo restando che normalmente le assunzioni dall'esterno avvengono ai livelli iniziali, quindi al secondo, quarto, sesto, settimo e che le progressioni interne non dovrebbero contribuire in maniera così massiccia ad addensare intorno agli apici un cospicuo numero di personale e alla fine ne potrebbe scaturire la sensazione di un esercito composto di molti generali, di molti colonnelli, di molti marescialli e pochi invece maggiori, capitani, sergenti, caporali o soldati semplici.

Questo mi fa ritenere quindi che noi saremo nei prossimi mesi o al prossimo anno portati a riconsiderare tutto il complesso della situazione del personale e ad individuare in maniera più appropriata quale dovrà essere la distribuzione degli organici e gli eventuali aumenti di organico che si dovranno apportare. E' ben vero che oggi abbiamo 204 posti disponibili e che questo rappresenta un quoziente abbastanza elevato per un ente che ha solo 850 posti, è corrente che all'interno degli organici si abbia una disponibilità dal 10 al 15%, dovuto al turnover provocato dagli avvicendamenti sotto i più diversi titoli. Quando questo organico comincia ad essere vacante per il 25% come nel nostro caso, lascia questa vacanza di posti uno spazio di manovra che può essere di un anno e mezzo, ma poi inevitabilmente si dovrà procedere ad una valutazione nuova dell'organico e a considerazioni per valutare come intervenire ai diversi livelli — adesso parlo in termini amministrativi pre 1980 — esecutivo, di concetto, direttivo e di dirigenza.

Voglio dire queste cose per testimoniare che la maggioranza è consapevole che all'interno di questo disegno di legge che noi come DC approviamo, rimangono aperti degli spazi su cui saremo ancora chiamati a discutere ed è giusto dirlo con estrema franchezza, proporre, come ha fatto il Presidente nei suoi termini esatti, questo disegno di legge, perchè si sappia che è una riflessione che si avvia, ma che non si conclude e che di conseguenza potrà essere una grande occasione quella che ci si presenterà nei prossimi mesi, per esaminare anche a livello congiunto, Capigruppo, Giunta, quello che potrà essere il nuovo assetto generale del personale di questa Regione.

A proposito degli interventi che vengono effettuati, sia in favore dell'ufficio traduzioni che della Camera di Commercio, mi permetto, nel condividere, di fare un'osservazione. Mi pare che l'ufficio traduzioni vada a caricarsi di troppo personale, sia a livello di organici, sia a livello di esperti, signor Presidente, perchè dico questo? Perchè considero ciò che sta accadendo in Provincia di Bolzano a proposito di ufficio traduzioni, dove è pur vero che il bilinguismo è generalizzato, ma dove anche è pur vero che essere bilingue ai sensi del patentino non vuol dire essere traduttori o interpreti e questo va anche detto, perchè c'è l'equivoco ricorrente che uno che ha superato l'esame di patentino debba essere in grado, a prescindere dal livello di superamento d'esame D, C, B o A di tradurre esattamente dall'una

all'altra lingua.

Un conto è parlare e un conto è tradurre e un altro conto è interpretare. Allora credo che questo rigoglio di traduttori e di interpreti vada valutato, signor Presidente, più esattamente per verificare se piuttosto che ammassare all'interno degli organici un numero così cospicuo di interpreti, in ragione anche del lavoro di traduttori, che deve essere svolto a livello ufficiale, non convenga che il servizio venga commissionato di volta in volta, in maniera tale da non avere i carichi di impegno anche economico che comporta il rimpinguamento di organici e il conseguente reddito che ne scaturisce.

Per quello che riguarda l'art. 18, che concerne facilitazioni attraverso le quali, interpretando una legge dello Stato, noi cerchiamo di riconoscere a coloro che hanno esercitato funzioni superiori le funzioni superiori, mi pare che qui non si faccia altro che ribadire una legge dello Stato e che di conseguenza non ci dovrebbero essere difficoltà, perchè questa legge abbia l'approvazione anche a livello centrale.

Tuttavia voglio far rilevare una incongruenza che riguarda l'interpretazione di questo art. 18 e cioè ad un certo punto si dice che coloro che non possiedono uno dei due requisiti ed è almeno 5 anni di esperienza lavorativa a livello superiore o il titolo di studio, conseguiranno la promozione a livello superiore, se hanno solo uno di questi due requisiti, attraverso un esame. Non si capisce bene per come è scritto, ma probabilmente ricopia la legge statale, se costoro hanno diritto ad un livello superiore rispetto al livello superiore che già conseguirebbero, o a livello identico a quelli del primo comma, in quanto il secondo comma recita che hanno diritto ad un livello superiore rispetto a quanto previsto al primo comma e il primo comma prevede che abbiano diritto ad un livello superiore.

Allora quando arriveremo a questo articolo io chiedo che la Giunta provi a chiarire, anche in un italiano magari più definito, questo aspetto.

Vi leggo il secondo comma: "Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 può chiedere di essere inquadrato, previo superamento di apposito esame—colloquio, nella qualifica immediatamente superiore a quella spettantegli ai sensi dei commi da 1 a 8 dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312."

Allora la qualifica del precedente comma era quella superiore e quella superiore a quella superiore... capisce signor Presidente! Può darsi che la legge statale dicesse la stessa cosa, la 312 del 1980, ma allora è meglio far riferimento alla legge statale.

Invece siamo d'accordo per gli interventi che si effettuano anche per la situazione delle Camere di Commercio e siamo soprattutto d'accordo con quella parte che lei ha enucleato nel suo intervento generale, dove dice che la Giunta regionale si dichiara disponibile a valutare che per le Camere di Commercio di adotti anche uno stato giuridico di carattere privatistico. A noi pare opportuno, purché questo accada in analogia con quanto avviene nelle Camere di Commercio delle regioni che hanno competenze analoghe alle nostre, in maniera tale che questo ente, che è un ente sicuramente economico, promozionale e di rappresentanza, ma non è un ente pubblico nello stretto rigore di termini, abbia una sua specificità di carattere giuridico—amministrativo, attraverso la quale possa meglio conseguire i suoi obiettivi camerali e attraverso la quale si possano meglio definire organici, progressioni di carriera e compensi.

Signor Presidente, so che alcuni rilievi che ho fatto possono anche far sorgere delle perplessità, tuttavia mi pareva mio dovere, in una fase in cui siamo di avvio e non di conclusione, evidenziare aspetti che a mio avviso meritano di essere attentamente valutati e considerati.

Quindi ritengo che, sia nel corso del dibattito generale, sia nel corso dell'articolato, ma soprattutto di quando verrà portata in maniera più organica tutta la legge che riguarda il personale della Regione, si possano raggiungere ulteriori perfezionamenti,

raccogliendo le indicazioni che vengono da parte del Consiglio regionale, in maniera tale che la legge che riguarda il personale della Regione raggiunga le adesioni più estese all'interno del Consiglio.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sul disegno di legge n. 40? Nessuno. La parola al Presidente della Giunta regionale.

ANDREOLLI: Signor Presidente, è stato un discorso estremamente interessante quello che è avvenuto, perchè testimonia innanzitutto che qualcuno si è svegliato ed ha cominciato a capire quali sono i problemi che stanno in fondo a questa istituzione regionale, sia negli accenti positivi, sia negli accenti critici.

Signori, questo Consiglio, me ne rendo conto, da troppo tempo è disattento a questi problemi ed abbiamo il modello ormai del funzionamento dei due Consigli provinciali e stiamo dimenticandoci troppo spesso che esiste anche la Regione.

Questo disegno di legge è stato approvato il 28 febbraio dalla Giunta e se non avessimo chiesto una anticipazione rispetto all'ordine del giorno veniva in aula in ottobre, forse in novembre. E' per questo motivo che, rispetto al testo originario, che recava provvedimenti urgenti e immaginatevi l'urgenza, che dal 28 febbraio sarà legge in agosto, la Giunta ha fatto una scelta precisa di proporre alla Commissione, visto l'enorme ritardo con cui si andava avanti, di anticipare un elemento fondamentale quale contenuto nel Titolo I di questo nuovo disegno di legge, anticipando il discorso programmatico che la Giunta aveva fatto nel suo programma quinquennale.

Qui ho sentito solo accenti positivi nel merito, nell'averlo anticipato e portato all'attenzione del Consiglio, c'era solo il lamento legittimo di non aver visto questo primo provvedimento in un quadro più organico. Questo signori però non era possibile, perchè fino a quando noi non riusciamo a fare questo primo passo, il secondo disegno di legge molto più organico di questo, che stiamo già preparando, non diventa praticamente attuabile.

Dobbiamo metterci in testa, e siamo ormai tutti convinti perchè ho visto solo giudizi positivi, che dobbiamo abbandonare ormai questo aggancio automatico alla normativa statale per darci, attraverso le nostre competenze primarie, una normativa specifica in tema di personale, anche se questo vuol dire una fase successiva di passaggi, non facile e può darsi anche con qualche tensione del personale, perchè non è facile innestare su un meccanismo consolidato dal 1948 un altro nuovo. Le Province, da questo punto di vista, sono avvantaggiate perchè fin dall'inizio hanno cominciato a legiferare in proprio.

Il discorso dei pubblici concorsi. Signori, l'ho già dichiarato da un anno a questa parte, noi rispetto alle dotazioni organiche degli 850 personale dipendente abbiamo 646 dipendenti e quindi abbiamo una mancanza di 204 posti, è evidente che di fronte alla continua lamentela della stessa Giunta, dell'urgenza di fare pubblici concorsi, se non li abbiamo banditi ci sarà un qualche motivo, non siamo diventati imbecilli o così improvvidi, è che tecnicamente non è possibile bandire i pubblici concorsi, fino a quando non si applica questo famigerato comma nono dell'art. 4 della legge 312, fino a quando conseguentemente a questa applicazione non si fanno i concorsi riservati interni, previsti dalla legge generale, dopo di che in terza battuta si possono fare i pubblici concorsi.

Allora di fronte alla chiara situazione di enpasse, che ho descritto già stamattina, dell'inapplicabilità del comma nono dell'art. 4 della legge 312, abbiamo proposto un nuovo art. 18, che spero sia in distribuzione, rispetto a quello della Commissione, che copia a piè pari la normativa statale della legge dello Stato dell'8 agosto 1985, n. 455, che ha superato in qualche modo il comma nono, che ci consente di espletare poi i concorsi interni e pubblici. La

norma richiamata e che sembra superflua, se non ridicola, al collega del PCI, Marzari, tende a questo obiettivo, ad accelerare i pubblici concorsi; con quella norma che abbiamo scritto siamo abilitati subito a bandire subito i pubblici concorsi, anziché attendere l'applicazione del comma nono, i concorsi interni e poi i concorsi pubblici.

Questo è il senso vero e ritengo, data l'urgenza, la necessità di provvedere. Può darsi che non ci siamo spiegati a sufficienza in Commissione e questo è colpa mia.

Il collega Ferretti ha chiesto che cosa si può fare dei 204 posti disponibili, quando ha invocato il discorso della proporzionale e del bilinguismo. E' chiaro, noi abbiamo solo una cosa da fare, di applicare la legge, di bandire i pubblici concorsi, i quali per legge debbono rispettare la proporzionale e il bilinguismo. Quindi i bandi saranno fatti rispettando la legge che stabilisce il principio della proporzionale e del bilinguismo. Quindi c'è una cosa sola da fare, non c'è niente da inventare perchè è già tutto scritto nelle norme vigenti.

Veniamo al Titolo II e Titolo III che è stato oggetto di alcune considerazioni e me ne rendo conto che noi chiediamo un'altra volta di applicare norme di sanatoria in questo campo, per assunzioni effettuate secondo l'art. 17 dalla vecchia Giunta regionale. Noi intanto tendiamo a sottolineare che c'è un fatto nuovo, che queste nuove immissioni nei ruoli organici avvengono con un meccanismo diverso rispetto al passato e concordo con il collega Marzari dell'inutilità del parere sul Consiglio di amministrazione del personale, tanto è vero che negli emendamenti distribuiti oggi pomeriggio c'è anche l'abrogazione di questo rinvio, che del resto è un parere e non un vincolo.

Devo rimarcare che il fatto fondamentale, nel problema di bilinguismo, è che l'ufficio traduzioni, dico al collega Ferretti, è assolutamente insufficiente, è vero che tutti i dipendenti in base al patentino devono possedere quel minimo di conoscenza della lingua o italiana o tedesca, tale da poter svolgere le proprie mansioni, però devo richiamare il fatto che l'ultima norma di attuazione attribuisce ed estende giustamente, come ha sottolineato il collega Benedikter, norme già vigenti o a queste più pregnanti in fatto di bilinguismo, ne cito una sola: l'obbligo da parte nostra di tradurre e pubblicare sul Bollettino Ufficiale le principali leggi dello Stato italiano che hanno diretta attinenza con i problemi della nostra autonomia e ne cito una per tutte, quella delle autonomie locali recentemente pubblicata. Noi siamo obbligati a tradurla e a pubblicarla sul Bollettino Ufficiale.

Ora, signori, di fronte a questa nuova mole di lavoro l'ufficio striminzito traduzioni, e voi capite che non si tratta qui di un'attività ordinaria dove il funzionario deve saper scrivere una lettera in italiano piuttosto che in tedesco o viceversa, qui si tratta di tradurre una legge ufficiale dello Stato e quindi la preparazione tecnica specifica deve essere puntuale e demandata all'ufficio specifico e non lasciata indistinta. Per esempio questa legge noi vi diciamo che oggi non siamo in grado di tradurla con i nostri uffici, per cui abbiamo già dato un incarico esterno, anche perchè non vogliamo venir meno a questo principio e lasciar vana la norma di attuazione che ci obbliga in questo e quindi bisogna essere adempienti.

Quindi l'ufficio traduzioni, a mio avviso, va potenziato e riteniamo giusto nella nostra proposta che le procedure straordinarie qui richieste una tantum per il suo potenziamento vengano approvate da questo Consiglio, pena veder vanificata la norma di attuazione e reso vano questo principio sacrosanto che vogliamo rispettare.

Certo noi siamo impegnati quanto prima a presentare un secondo disegno di legge, che preveda il definitivo distacco dalle normative statali tutta la normativa vigente sul tema del personale.

Per quanto riguarda il discorso del personale della dirigenza, qui accennato anche dal collega Marzari, devo solo dire che sul tema della dirigenza abbiamo fatto una esplicita riserva, come hanno fatto le Province di Trento e Bolzano, perchè sappiamo tutti che stiamo in

attesa della nuova legge sulla dirigenza a livello nazionale, che stabilirà dei principi di carattere generale, ai quali tutti siamo tenuti a recepire per poter poi adeguarci. Quindi questa norma di trasformare dal 5 al 10% l'indennità che diventa pensionabile è un mero recepimento di una legge già fatta in Provincia di Trento e già operante da anni per cercare di venire incontro a questa situazione di enorme disagio, perchè il ritardo sproporzionato con cui il Parlamento nazionale legifera in materia di dirigenza rende vana ogni possibilità concreta di avere una legge organica. Richiamo soltanto il fatto che l'ultima legge organica dello Stato sulla dirigenza è del 1972 e si va avanti ogni tanto con acconti al 10, 15% come avvenuto recentemente con il decreto legge del Governo.

Per quanto riguarda il rilievo mosso dal collega Ferretti sull'art. 18, convengo ed è già stato distribuito l'emendamento, perchè il testo in suo possesso era una bozza non conforme all'emendamento già presentato, comunque il recepimento c'è nel senso che il rilievo c'è stato.

Veniamo all'art. 17, sanatoria. Certo è una sanatoria, questa Giunta si impegna, anche con le organizzazioni sindacali a verificare che cosa fare in sostituzione dell'art. 17, del resto sappiamo che questo articolo, sotto un'altra veste, esiste nell'ordinamento delle Province autonome di Trento e Bolzano, quindi se siamo in male compagnia siamo in tre e non da soli e quindi se sanatoria deve essere non è pensabile, a nostro avviso, che possa essere aperto a concorso pubblico o a tutti gli altri dipendenti, perchè allora diventerebbe una specie di situazione anomala di concorso interno riservato.

Noi ci impegniamo qui a dichiarare che vogliamo verificare, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e anche in base a quelle normative nuove che pare si stiano preparando sia in Provincia di Trento che di Bolzano ad allinearci su un ragionamento in genere. Non vogliamo alcun privilegio, l'abbiamo dimostrato il fatto che facciamo almeno i concorsi interni da selezione e non chiediamo l'ope legis.

Compensi per commissioni. L'ho già richiamato in Commissione, la norma prevista è nettamente distinta per i dipendenti, del resto tutti, sia la Provincia di Trento che di Bolzano, prevedono compensi per le commissioni anche per i propri dipendenti, si tratta solo di un adeguamento per l'inflazione, come per gli esterni. Quindi non è un'invenzione nuova, ma è una norma di mero adeguamento tecnico.

Allora il discorso di carattere generale che richiama questo disegno di legge, che risente di questi ritardi, è fatto salvo l'impegno che abbiamo assunto di presentare quanto prima un disegno di legge organico, che porti avanti quel discorso dello sganciamento, noi lo sosteniamo con forza, perchè siamo convinti che soltanto attraverso la risoluzione di alcuni problemi urgenti che riguardano il bilinguismo, la sistemazione per gli effetti perversi che ha avuto da noi la Pomicino e la mancata applicazione del comma nono, ci consente di far piazza pulita e di poter cominciare organicamente a ragionare su questo personale.

Ho già detto all'inizio che è una strada faticosa e che non è pensabile risolverla in 5 minuti, perchè come loro sanno le prime resistenze nell'introdurre questo Titolo I sono venute da certe organizzazioni sindacali, perchè si sono resi conto che questa è la premessa metodologica per rompere certi presunti o veri privilegi delle varie indennità.

Noi vogliamo sostenere con forza che all'art. 16, là dove parliamo dell'indennità specifica per i tavolaristi, questo a nostro avviso sia un atto dovuto, anche se nella quantificazione la demandiamo alla trattativa sindacale, perchè per la prima volta noi abbiamo introdotto e recepito una norma di attuazione dello Stato del 1978, che stabilisce che le funzioni che esercitano questi nostri tavolaristi vengono equiparate a quelle dei cancellieri.

La seconda norma di attuazione dell'anno scorso, che obbliga a predisporre i decreti bilingui, ed un emendamento sarà presentato in tal senso ancora oggi, che dirà che nella

predisposizione dei decreti i nostri tavolaristi sono tenuti non solo a predisporre il decreto, ma predisporlo bilingue, in modo che non ci siano equivoci di interpretazione sulla norma, perchè vogliamo che la norma di attuazione sul bilinguismo venga applicata integralmente e subito, queste due forti innovazioni ci spingono a dire che comunque un tanto a queste persone dobbiamo pur riconoscere, ma non unilateralmente con una norma di legge, senza tener conto degli altri dipendenti, ma un tavolo delle trattative con tutte le organizzazioni sindacali, in modo da confrontarci sindacalmente con tutti e poi arrivare ad una deliberazione della Giunta, come è previsto dalla norma statale e come è stata recepita nel Titolo I di questa legge.

Ringrazio per l'attenzione e se avessi dimenticato di citare qualche rilievo qui espresso, mi scuso.

In merito alla proposta del collega Benedikter devo dire che sono accettabili i due primi emendamenti che lui ha proposto all'art. 2, mentre a mio avviso è sproporzionato il suo intervento sull'art. 10, laddove nel desiderio di dare totale applicazione al bilinguismo, chiede al personale dell'ufficio traduzioni e relazioni linguistiche una prestazione indeterminata, a servizio della collettività, ne capisco lo spirito e vediamo attraverso quali strade venire incontro a questa esigenza, però mi sembra sproporzionato arrivare a questa proposta, perchè un servizio di informazione e assistenza vuol dire diventare di fatto una specie di ufficio traduzioni. E poi mi pare che sia sproporzionato, perchè caricare sulla Regione una funzione che compete alla Regione, alle Province, a tutti i comuni e a tutte le amministrazioni periferiche dello Stato, sia sproporzionato rispetto al contesto, anche se ne capisco e ne afferro lo spirito che lo ha animato.

Eventualmente mi riservo in discussione articolata di intervenire su altri rilievi mossi, ma mi pare di essere stato sufficientemente organico e chiaro nel rispondere alle diverse richieste che sono pervenute dai colleghi che in discussione generale hanno preso la parola.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Zum Fortgang der Arbeiten.

Es sind jetzt von seiten des Regionalausschusses weitere Änderungen am vorliegenden Gesetzentwurf verteilt worden und zwar eine Reihe von Änderungen mit Begründung, und das sind neue Vorschläge, so gut ich es verstehe. Also, ich möchte nicht die Sitzung unterbrechen, weil mir bewußt ist, daß dieses Gesetz erledigt werden soll, aber ich glaube, daß doch Zeit gegeben werden soll, sie durchzulesen, um darüber diskutieren zu können. Sie sind jetzt gerade vom Regionalausschuß verteilt worden und sind, glaube ich, von einer gewissen Bedeutung. Es sind eine Reihe von Änderungen, und man müßte Zeit haben, sie in Ruhe zu lesen, um darüber eine Debatte zu führen.

(Sull'ordine dei lavori.)

La Giunta regionale ha distribuito or ora una lunga serie di emendamenti al disegno di legge, si tratta di nuove proposte, da quel che ho capito, tutte corredate da relazione accompagnatoria. Io non vorrei chiedere l'interruzione della seduta, perché mi rendo conto che questa legge va trattata e conclusa rapidamente, tuttavia credo che bisognerebbe darci il tempo di leggere gli emendamenti se vogliamo discuterli. Sono stati distribuiti appena adesso dalla Giunta regionale e sono tutti di una certa importanza, credo. Sono numerosi e bisognerebbe avere il tempo di leggerli con una certa tranquillità, se vogliamo poi affrontare il dibattito.)

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, gli emendamenti che lei ha presentato questa mattina sono già stati tradotti e distribuiti. A mezzogiorno sono arrivati altri emendamenti presentati dalla

Giunta regionale, la Presidenza si è attivata e sono stati distribuiti poco fa.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Il passaggio alla discussione articolata è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

Ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori il Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Mi rendo conto che la modifica del Titolo è stata presentata all'inizio, siccome però attiene di fatto ad un eventuale recepimento degli emendamenti che sono alla fine e che riguardano la Camera di Commercio, prego la Presidenza di far esaminare questa eventuale modifica del Titolo soltanto dopo che saranno recepiti gli emendamenti relativi alla Camera di Commercio, altrimenti è inutile cambiare il titolo, quando non sappiamo ancora se quegli emendamenti verranno accolti o meno.

PRESIDENTE: Il Presidente della Giunta ha chiesto di sospendere momentaneamente l'emendamento al Titolo al disegno di legge n. 40 e lo discuteremo alla fine.

Art. 1

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La Regione disciplina, in armonia con la Costituzione, con lo Statuto speciale di autonomia, con i principi di riforma economico-sociale desumibili dalle disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'organizzazione del lavoro e il rapporto di impiego del proprio personale e del personale il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata.

2. La Regione persegue gradualmente l'obiettivo dell'omogeneizzazione dello stato giuridico e del trattamento economico del proprio personale con quello del personale degli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

3. Nel perseguire l'obiettivo predetto viene tenuto conto delle peculiarità locali quali:

- a) il requisito del bilinguismo per l'ammissione in servizio negli uffici regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni;
- b) le diversità organizzative e funzionali rispetto ad altri enti pubblici.

Art. 1

Anwendungsbereich und Zielsetzungen

1. Die Region regelt in Übereinstimmung mit der Verfassung, dem Sonderautonomiestatut und den Grundsätzen der wirtschaftlichsozialen Reformen, wie sie im Rahmengesetz vom 29. März 1983, Nr. 93 über das öffentliche Dienstverhältnis enthalten sind, die Organisation der Arbeitsbereiche und das Dienstverhältnis ihres Personals und des Personals, dessen Ordnung in ihre eigene oder übertragene Gesetzgebungszuständigkeit fällt.

2. Die Region verfolgt nach und nach das Ziel, die rechtliche Stellung und die Besoldung ihres Personals mit jener des Personals der öffentlichen Körperschaften, die im Gebiete der Region tätig sind, zu vereinheitlichen.

3. Bei der Verwirklichung dieses Zieles sind die besonderen örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen, wie

- a) die Pflicht zur Zweisprachigkeit für die Aufnahme in den Dienst bei den Regionalämtern im

- Sinne des Artikels 19 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23 und nachfolgender Änderungen;
- b) die Unterschiede in der Funktion und dem Aufbau im Vergleich zu den anderen öffentlichen Körperschaften.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 1? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Eine Aufklärungsfrage. Im zweiten Absatz des Art. 1 wird das bejaht, was der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil gesagt hat. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, daß aufgrund der Anfechtung des staatlichen Rahmengesetzes, die u.a. die Region Trentino-Südtirol, dann die Lombardei, Friaul-Julisch Venetien, Veneto, Aostatal und die Provinzen Bozen und Trient und die Region Ligurien gemacht haben, das ganze Gesetz einfach von Haus aus in einem Staatsgesetz als wirtschaftlich soziales Reformgesetz erklärt werden kann. Er hat z.B. gesagt: "E' evidente che la natura di riforma economico-sociale di una normativa non può essere ritornata dalla sola apodittica affermazione del legislatore e che essa deve invece ricercarsi nell'oggetto della normativa nella sua motivazione politica sociale, nel suo scopo, nel suo contenuto, nella modificazione che essa apporta nei rapporti sociali...", hat aber dann im selben Urteil gesagt: Aber sicher sind es Grundsatzreformen. Also er hat 5 Grundsatzbestimmungen aufgezählt und darunter den Grundsatz der Homogenisierung, der Gleichschaltung, wenn man will, genannt. Dabei hat er gesagt – das geht aus der Gesamtbegründung hervor, es ist ja ein Urteil mit 40 Seiten –, daß in erster Linie die Homogenisierung gemeint ist. Also welches ist in Italien die Einrichtung, die am meisten öffentliche Angestellte hat und die in der Hinsicht ausschlaggebend ist? Raten Sie einmal? Es ist leicht zu erraten. Es sind die mehr als 2,5 Millionen Staatsangestellten. Also die Homogenisierung ist in erste Linie mit dem Staat gemeint. Hier wird jedoch nur auf das Personal der öffentlichen Körperschaften, die im Gebiete der Region tätig sind, verwiesen, nicht auf das Staatspersonal. Und ich frage mich, ob damit wohl das Urteil als solches richtig ausgelegt wird und ob man der Ansicht ist, daß deswegen nicht das Gesetz rückverwiesen werden kann, sondern daß man eben im besonderen sagen will, daß die Homogenisierung mit den Staatspersonals erfolgen soll und dann auch mit dem gesamten Personal der öffentlichen Körperschaften in der Region, weil eben damit die Mobilität durchgesetzt werden soll. Dies ist ein anderer Grundsatz, also auch ein Grundsatz, der als Reformgrundsatz bezeichnet werden kann, eben die Mobilität. Die Mobilität ist einer der Grundsätze zwischen den örtlichen öffentlichen Körperschaften, zu denen aufgrund eines anderen Urteiles des Verfassungsgerichtshofes sogar die örtlichen öffentlichen Körperschaften, nicht nur Gemeinden oder Handelskammern, sondern sogar die öffentlichen Kreditanstalten gehören.

Aber ich wollte nur eventuell hören, wie man sich das gedacht hat.

(Chiedo una spiegazione. Al secondo comma dell'art. 1 si conferma la rispettiva sentenza della Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha detto che a seguito dell'impugnazione della legge-quadro statale da parte della Regione Trentino-Alto Adige, poi della Lombardia, del Friuli-Venezia-Giulia, del Veneto, della Val d'Aosta, delle Province di Bolzano e Trento e della Regione Liguria, tutta la legge può essere definita di per sè una legge di riforma economico-sociale. La Corte ad esempio ha detto: "E' evidente che la natura di riforma economico-sociale di una normativa non può essere ritornata dalla sola apodittica affermazione del legislatore e che essa deve invece ricercarsi nell'oggetto della normativa nella sua motivazione politica, sociale, nel suo scopo, nel suo contenuto, nella modificazione che essa apporta nei rapporti sociali...", e poi nella stessa sentenza ha ribadito: sicuramente si tratta di cinque riforme di massima.

Dunque ha citato cinque norme di fondo, fra queste il principio della omogeneizzazione, per così dire dell' uniformazione. Essa ha affermato – e questo risulta dalla motivazione globale, in quanto la sentenza conta ben 40 pagine – che in primo luogo è intesa la omogeneizzazione. Quale istituzione comprende il maggior numero di impiegati pubblici in Italia, che è quindi determinante in questo senso? Indovinate un po'? E' semplicissimo. Sono i 2,5 milioni di dipendenti statali. Quindi questa omogeneizzazione è intesa in prima luogo con lo Stato. In questa legge però si parla solo del personale degli enti presenti nel territorio della Regione e non del personale statale. Quindi mi chiedo se l'interpretazione della sentenza sia corretta e se la legge non possa venire rinviata per questo motivo: perchè nella sentenza è intesa l' omogeneizzazione con il personale statale e contestualmente con tutto il personale degli enti pubblici della Regione. Così si vuole realizzare la mobilità. La mobilità è uno dei principi che vanno osservati dagli enti locali che, secondo un' altra sentenza della Corte costituzionale, non sono solo i Comuni o le Camere di commercio, ma persino gli Istituti di credito.

Eventualmente volevo solo sapere come è stato immaginato il tutto.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'art. 1? Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Il collega Benedikter è sempre puntuale e molto informato, io voglio assicurare l'aula che questo problema è stato alla nostra attenzione, per evitare di trovarci di fronte alla situazione di vedere la legge respinta dal Governo.

La norma sostanziale è calibrata dal comma 1 dell'art. 1, i commi 2 e 3 vogliono evidenziare la specificità, che del resto è richiamata anche nella sentenza della Corte, laddove lei richiama il fatto che poi questo principio della omogeneizzazione consente anche la facilità del trasferimento. D'altra parte per noi il trasferimento diventa fatto concreto, se lo trasferiamo fra Regione e Province, non fra Regione e Stato, quindi questo è uno dei principi di natura politica che abbiamo voluto evidenziare, degli obiettivi che intendiamo perseguire attraverso questo passaggio, che è quello appunto della omogeneizzazione col personale delle Province, dei Comuni e poi nel comma 3, laddove richiamiamo anche la peculiarità della norma di attuazione sul bilinguismo.

Quindi da questo punto di vista la ringrazio del rilievo, però devo anche dirle che abbiamo riflettuto e siamo convinti che siamo in sintonia con questo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 1 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

Prima di passare all'art. 2, faccio presente che ha ragione il cons. Benedikter nel chiedere al Presidente di sospendere la trattazione di questo disegno di legge, e lo farò dopo l'art. 13, perchè sono stati presentati altri emendamenti e ritengo che per gli emendamenti presentati alle 16.20 si debba dare la possibilità di discuterli all'interno dei singoli gruppi. Perciò i lavori del Consiglio proseguiranno fino all'art. 13 e poi sospendo i lavori del Consiglio, perchè ognuno ha diritto di poter approfondire, all'interno dei propri gruppi, gli emendamenti presentati pochi minuti fa.

Art. 2 Disciplina di legge

1. Sono regolati, in ogni caso, con legge regionale, ovvero, sulla base della legge, con atto amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali, le seguenti materie:

a) gli organi, le strutture, le modalità di proposizione alle medesime, i principi fondamentali di

- organizzazione delle strutture e le relative attribuzioni;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e dotazione per qualifiche funzionali;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti e le condizioni e modalità atte a garantire la chiarezza, la trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa.

Art. 2 Gesetzliche Regelung

1. Auf jeden Fall werden mit Regionalgesetz oder auf der Grundlage des Gesetzes mit Verwaltungsakt nach Anhören der Gewerkschaftsorganisationen nachstehende Sachgebiete geregelt:
- a) die Organe, die Strukturen, die Verfahren zur Erteilung der Direktionsaufträge, die Grundsätze für den Aufbau der Ämter und die entsprechenden Befugnisse;
 - b) die Verfahren zur Begründung des öffentlichen Dienstverhältnisses, zur Änderung der dienstrechtlichen Stellung und zur Auflösung des öffentlichen Dienstverhältnisses;
 - c) die Richtlinien für die Bestimmung der Funktionsränge und der jeweiligen Berufsbilder;
 - d) die Richtlinien für die berufliche Aus-, Weiter- und Fortbildung;
 - e) die Stellenpläne, deren zahlenmäßiger Bestand und die Planstellen nach Funktionsrängen;
 - f) die Gewährleistung der grundlegenden Rechte des Personals;
 - g) die Haftung der Bediensteten einschließlich der disziplinarrechtlichen Haftung;
 - h) die Höchstdauer der täglichen Arbeitszeit;
 - i) die Ausübung der Rechte der Bürger gegenüber den Bediensteten sowie die Voraussetzungen und Vorgangsweisen, um Klarheit, Transparenz und Offenkundigkeit der Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten.

Änderungsantrag

Art. 2, erster Absatz, Buchstabe i)

Nach "Bediensteten" hinzufügen wie im Staatsgesetz:

"und ihr Recht auf Zugang und Teilnahme an der Gestaltung der Amtshandlungen".

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento all'art. 2, primo comma, lettera i), dopo "dipendenti" aggiungere come nella legge statale: "ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti nonché", cancellare la parola "e".

Uno dei proponenti intende illustrare l'emendamento? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe es zwar schon in der Generaldebatte getan, aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Genau diese Worte stehen im Art. 2, Ziffern 9 des Staatsgesetzes drinnen, dort heißt es: "...sull'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici

dipendenti e il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione". Und ich verstehe nicht, warum ausgerechnet wir, die Region Trentino-Südtirol, das auslassen, weil wir von Bürgerbeteiligung, Bürgernähe usw. nichts wissen wollen. Ich glaube nicht, aber ich frage mich nur, warum man das nicht übernehmen kann, nachdem man alles andere wörtlich genau übernommen hat.

(L'ho già fatto presente in sede di discussione generale, ma lo faccio presente ancora una volta: queste stesse parole sono riportate all'articolo 2 comma 9 della legge statale: "...sull'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti e il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione". Davvero non capisco come mai proprio noi, Regione Trentino-Alto Adige, vogliamo tralasciare questo riferimento. Non credo che la Regione abbia intenzione di impedire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla vita della pubblica amministrazione, ma mi chiedo semplicemente perché non si possa recepire anche questo testo visto che è già stato recepito alla lettera anche tutto il resto.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? La Giunta.

ANDREOLLI: La Giunta ha già dichiarato il proprio assenso in sede di discussione generale.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento all'art. 2. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Sull'art. 2 ha chiesto di intervenire il cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Avevo sollevato il problema anche in Commissione e poiché non ho preso appunti e da allora non ricordo il tenore della risposta, ripropongo la questione, invitando i colleghi a pensare che cosa significhi realmente il primo capoverso: "Sono regolati, in ogni caso, con legge regionale, ovvero, sulla base della legge, con atto amministrativo, le seguenti materie". Tralascio l'inciso "sentite le organizzazioni sindacali" che mi pare una prassi giusta. Questi aspetti devono far parte del dettato della legge, le norme amministrative ulteriori possono essere soltanto norme di regolamento attuativo, non possono intervenire a disciplinare in modo discrezionale questi aspetti, perchè sono riserva di legge.

Se questo testo significa questo, sono disposto a dire va bene, se invece si dice "con legge" oppure "con atto amministrativo" successivo non sono più d'accordo.

Il problema qual è? L'ambito di discrezionalità che c'è nell'atto amministrativo, che vi debba essere un atto amministrativo successivo sono d'accordo, una delibera che indice il concorso, che promuove perchè vi sono le caratteristiche del tal dipendente, che stabilisce che l'orario si fa in un certo modo piuttosto che in un altro, è chiaro che deve esserci, ma queste cose devono essere previste in legge, non vi possono essere altri criteri discrezionali che sono contenuti nell'atto amministrativo, forse divento troppo fiscale, ma credo che è fondamentale questo.

Poi abbiamo degli aspetti da lasciare alla contrattazione, e lo dice un articolo successivo, questo articolo stabilisce dei vincoli che devono essere quelli della legge e non altri. Quindi non capisco quel "ovvero sulla base della legge".

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'art. 2? Nessuno. La parola alla Giunta.

ANDREOLLI: Mi rendo conto che leggendo il testo uno può anche essere tratto in inganno,

perchè non si capisce bene che cosa voglia dire, è chiaro che non c'è nessun equivoco o volontà surrettizia di lasciare poco chiara la situazione, era la copia autentica di quello che è scritto nella legge nazionale e rispettivamente provinciale.

La legge nazionale all'art. 2 dice: "Sono regolati, in ogni caso, con legge dello Stato, nell'ambito di competenza con legge regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero, sulla base della legge, per atto normativo amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi."

Quindi è copiato tale e quale. E' chiaro che ha solo un senso che è questo disciplinato con legge, ma che non c'è discrezionalità di lasciare o con legge o con atto normativo. Quindi è una conseguenza della legge.

Lo stesso dicasi con la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 alla Provincia di Trento: "Sono regolati, in ogni caso, con legge provinciale, ovvero, sulla base della legge, con atto normativo amministrativo, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale o dall'ordinamento della Provincia, sentite le organizzazioni sindacali".

Quindi è chiaro che il senso è uno solo, che è questo disciplinato con legge, poi le conseguenze applicative fatte con atto amministrativo sono le conseguenze, ma non c'è equivoco di interpretazione, almeno dal nostro punto di vista. Abbiamo usato volutamente lo stesso testo della normativa statale per non correre in errore.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 così emendato. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 2 è approvato a maggioranza con 3 voti di astensione.

Art. 3

Disciplina in base ad accordi

1. Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

- a) il regime retributivo e i trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento, nonché eventuali acconti;
- b) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi del precedente articolo 2, lettera a);
- c) l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
- d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture;
- e) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione ed i procedimenti di rispetto;
- f) il lavoro straordinario;
- g) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento;
- h) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale, anche in ordine a quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- i) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale.

Art. 3

Regelung auf der Grundlage von Abkommen

1. Unter Beachtung der Grundsätze gemäß Artikel 97 der Verfassung und der Bestimmungen des vorstehenden Artikels werden durch die Verfahren und die in diesem Gesetz angeführten Abkommen auf jeden Fall die nachstehenden Aspekte der Arbeitsorganisation und des Dienstverhältnisses geregelt:

- a) die Besoldung und die zusätzlichen und ergänzenden Bezüge einschließlich der Außendienst- und Versetzungsvergütungen sowie allfällige Vorschubleistungen;
- b) die Richtlinien für die Arbeitsorganisation im Rahmen der Regelung gemäß vorstehendem Artikel 2 Buchstabe a);
- c) die Festlegung der Funktionsränge in bezug auf die Berufsbilder und die Dienstaufgaben;
- d) die Richtlinien zur Regelung der Arbeitslast und die anderen Maßnahmen zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit der Ämter;
- e) die Arbeitszeit, ihre Dauer und Gliederung und die Verfahren zu deren Einhaltung;
- f) die Überstundenarbeit;
- g) die Richtlinien zur Verwirklichung von Einrichtungen für die berufliche Aus-, Weiter- und Fortbildung;
- h) die Verfahren zur Gewährleistung der Rechte des Personals auch in bezug auf die Bestimmungen der Artikel 23, 24 und 25 des Gesetzes vom 29. März 1983, Nr. 93;
- i) die Richtlinien zur Verwirklichung der Mobilität des Personals.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 3. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 3 è approvato a maggioranza con 5 voti di astensione.

Art. 4

Accordi sindacali e composizione delle delegazioni

1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge, la delegazione della Regione è designata dalla Giunta regionale; della stessa fanno parte in ogni caso il Presidente della Giunta o un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede.

2. La delegazione sindacale è composta da non più di tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Sono considerate rappresentative a tali fini le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente rilasciate all'Amministrazione per la ritenuta del contributo sindacale. Nei limiti suindicati spetta ad ogni delegazione un rappresentante in ragione di un numero di iscritti, risultante dalle deleghe, pari a detta percentuale o a frazione di essa superiore alla metà.

3. Le delegazioni iniziano le trattative almeno sei mesi prima della scadenza dei precedenti accordi e formulano un'ipotesi di accordo entro tre mesi dall'inizio delle trattative medesime.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo, o che dichiarino di non partecipare alle trattative, possono trasmettere al Presidente della Giunta regionale ed ai componenti la delegazione della Regione le loro osservazioni.

5. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate nel successivo articolo 7, ne autorizza la sottoscrizione.

6. In caso di determinazione negativa della Giunta regionale, le parti devono

formulare, entro il termine di sessanta giorni, una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta regionale.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con deliberazione della Giunta regionale, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina contenuta nell'accordo stesso. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, punto 8 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8, partecipano alla formazione degli accordi di cui al presente articolo anche le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento e di Bolzano.

9. A tale scopo, la delegazione di parte pubblica della Regione di cui al comma 1 è integrata da due membri per ciascuna Camera di Commercio di Trento e di Bolzano, di cui in ogni caso il Presidente o un membro di Giunta dallo stesso delegato.

10. La delegazione sindacale è integrata da un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale della Camera di Commercio di Trento e da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale della Camera di Commercio di Bolzano. Sono considerate rappresentative a tali fini le Organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessivamente rilasciate a ciascuna Amministrazione camerale per la ritenuta del contributo sindacale.

Art. 4

Gewerkschaftsabkommen und Zusammensetzung der Delegationen

1. Für die gemäß diesem Gesetz abzuschließenden Abkommen wird die Delegation der Region vom Regionalausschuß bestellt; ihr gehören auf jeden Fall der Präsident des Ausschusses oder ein von ihm beauftragter Assessor als Vorsitzender an.

2. Die Gewerkschaftsdelegation besteht aus nicht mehr als drei Vertretern für jede der repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Region. Dafür werden als repräsentativste Gewerkschaftsorganisationen jene betrachtet, die eine Mindestanzahl von Eingeschriebenen von fünf Prozent der insgesamt ausgestellten Vollmachten für den Einbehalt des Gewerkschaftsbeitrages durch die Verwaltung haben. Im Rahmen dieser Einschränkung stehen jeder Delegation Vertreter im Verhältnis zu der aus den Vollmachten hervorgehenden Anzahl an Eingeschriebenen zu, die diesem Prozentsatz oder einem Bruchteil von mehr als der Hälfte entspricht.

3. Die Delegationen beginnen die Verhandlungen wenigstens sechs Monate vor Ablauf der vorstehenden Abkommen und erstellen innerhalb von drei Monaten nach Beginn dieser Verhandlungen einen Abkommensvorschlag.

4. Die Gewerkschaftsorganisationen, die mit dem Abkommensvorschlag nicht einverstanden sind, oder erklären, an den Verhandlungen nicht teilzunehmen, können dem Präsidenten des Regionalausschusses und den Mitgliedern der Delegation der Region ihre Stellungnahme übermitteln.

5. Innerhalb der Frist von dreißig Tagen nach erzielter Einigung über den Abkommensvorschlag und nach Prüfung der Vereinbarkeit gemäß Artikel 7 ermächtigt der Regionalausschuß die Unterzeichnung des Abkommensvorschlags.

6. Falls der Regionalausschuß aber nicht einverstanden ist, müssen die Partner innerhalb der Frist von sechzig Tagen einen neuen Abkommensvorschlag erstellen, über den der

Regionalausschuß neuerlich zu beschließen hat.

7. Innerhalb der Frist von sechzig Tagen nach der Unterzeichnung des Abkommens werden durch Beschluß des Regionalausschusses die Bestimmungen übernommen und erlassen, die sich aus der im genannten Abkommen enthaltenen Regelung ergeben. Der Beschluß wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

8. An den mit diesem Artikel vorgesehenen Verhandlungen beteiligen sich unter Beachtung des Artikels 4 Ziffer 8 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderautonomiestatuts und des Artikels 2 des Regionalgesetzes vom 18. Juni 1987, Nr. 8 auch die Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und Handwerkskammern von Trient und Bozen.

9. Zu diesem Zweck wird die im Absatz 1 vorgesehene Delegation der Region, die die öffentliche Institution vertritt, mit je zwei Mitgliedern der Handelskammern von Trient und Bozen ergänzt; davon muß ein Mitglied auf jeden Fall der Präsident oder ein von ihm beauftragtes Mitglied des Ausschusses sein.

10. Die Gewerkschaftsvertretung wird mit einem Vertreter für jede der repräsentativsten Gewerkschaftsorganisation des Personals der Handelskammer von Trient und mit einem Vertreter für jede der repräsentativsten Gewerkschaftsorganisation des Personals der Handelskammer von Bozen ergänzt. Dafür werden als repräsentativste Gewerkschaftsorganisationen jene betrachtet, die eine Mindestanzahl von Eingeschriebenen von fünf Prozent der insgesamt ausgestellten Vollmachten für den Einbehalt des Gewerkschaftsbeitrages durch jede Kammerverwaltung haben.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'art. 4? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Im fünften Absatz kommt dieser Abkommensvorschlag vor: "Innerhalb der Frist von dreißig Tagen nach erzielter Einigung über den Abkommensvorschlag und nach Prüfung der Vereinbarkeit gemäß Artikel 7 ermächtigt der Regionalausschuß die Unterzeichnung des Abkommensvorschlags." Da stimmt einmal das Deutsche mit dem Italienischen nicht überein. Ich habe es zuerst italienisch gelesen, da heißt es: "...verificate le compatibilità finanziarie come determinate nel successivo articolo 7,..." und da steht diesbezüglich nichts, "...nach Prüfung der Vereinbarkeit gemäß Artikel 7...", also die sogenannte finanzielle Vereinbarkeit steht nicht im deutschen Text und diese ist schon wichtig. Ich wollte in diesem Zusammenhang fragen, nämlich was passiert, wenn der Regionalausschuß bei dieser Überprüfung feststellt, daß da etwas vereinbart worden ist, was gesetzlich nicht in Ordnung ist, abgesehen von der finanziellen Vereinbarkeit, die in Ordnung ist. Aber, es könnte ja sein, daß diese Delegationen, wer immer sie sind, sich über etwas geeinigt haben, was ein Abweichen von der bestehenden gesetzlichen Regelung darstellt, was ja auch nicht sein darf. In anderen Fällen, wenn die Landesausschüsse oder der Regionalausschuß, Beschlüsse faßt, die gesetzlich nicht in Ordnung sind, dann ist der Rechnungshof da, der sofort diesen Punkt, diesen Tatbestand, feststellt und dann nicht registriert und der Beschluß ist nicht wirksam. Was die Gesetze betrifft, erfolgt ja die Kontrolle über die Vereinbarkeit mit den Verfassungsgrundsätzen, durch die Zentralregierung und eventuell durch den Verfassungsgerichtshof. Aber hier könnte es ja sein, daß das Abkommen, das ausgehandelt worden ist, mit einer Gesetzesbestimmung, die bindend ist, wie die Gesetzesbestimmungen gewöhnlich sind, nicht übereinstimmt, und dies stellt der Ausschuß fest. Nach dem ganzen Wortlaut ist es finanziell tragbar, vereinbar, aber gesetzlich ist es nicht in Ordnung. Kann er es dann auch nach diesem Gesetz ablehnen und sagen: Bitte, ihr müßt da eine Lösung finden, die mit dem Gesetz noch tragbar ist? Eine Frage.

(Al quinto comma si formula questa ipotesi di accordo:

"Innerhalb der Frist von dreißig Tagen nach erzielter Einigung über den Abkommensvorschlag und nach Prüfung der Vereinbarkeit gemäß Artikel 7 ermächtigt der Regionalausschuß die Unterzeichnung des Abkommensvorschlags." Ma qui la traduzione tedesca non corrisponde al testo italiano. Io ho letto il testo italiano che dice: "...verificate le compatibilità finanziarie come determinate nel successivo articolo 7,...". Nel testo tedesco manca questo riferimento – "...nach Prüfung der Vereinbarkeit gemäß Artikel 7..." – alle cosiddette compatibilità finanziarie che peraltro è importante. In questo contesto volevo chiedere cosa succede se la Giunta Regionale, dopo questa verifica, scopre che è stato concordato qualcosa che non è corretto dal punto di vista giuridico, indipendentemente dalle disponibilità finanziarie, che sono invece regolari. Potrebbe succedere che queste delegazioni, qualunque esse siano, si accordino per qualcosa che costituisce una deroga rispetto alla normativa esistente, il che non è legittimo. In altri casi, se le Giunte provinciali o la Giunta Regionale assumono delle deliberazioni che non sono regolari dal punto di vista giuridico, allora interviene la Corte dei Conti che verifica questa fattispecie e non la registra. Di conseguenza la delibera non ha efficacia. Per quanto concerne le leggi, il controllo di compatibilità con i principi costituzionali viene svolto dal Governo o eventualmente dalla Corte Costituzionale. Ma qui potrebbe verificarsi che l'accordo raggiunto non sia compatibile con una disposizione legislativa, che è vincolante, come peraltro sono la maggior parte delle disposizioni di legge, e questa incompatibilità viene verificata dalla Giunta Regionale. Stando al testo del disegno di legge, il tutto è sostenibile dal punto di vista finanziario, ma dal punto di vista giuridico non è corretto. Secondo questa legge la Giunta può respingere l'accordo e dire: dovete trovare una soluzione che sia compatibile con la legge? E' solo una domanda).

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? La Giunta.

ANDREOLLI: Collega Benedikter, credo che la risposta più plausibile sia una sola, se la Giunta condividerà nel merito la proposta dell'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali, ma dovesse constatare che non c'è la copertura finanziaria, è evidente che dovrà rivolgersi al Consiglio a fare una variazione di bilancio, dare la copertura finanziaria e poi sottoscrivere l'atto. Se invece non sarà d'accordo nel merito dovrà restituirla per dire, signori voglio un'altra proposta.

E' evidente che il principio generale da lei giustamente richiamato della necessaria copertura finanziaria dei provvedimenti è un principio sacrosanto, di carattere costituzionale e pertanto non può essere derogato. Qui è vero non è scritto questo, ma si evince dai principi generali. Del resto lei sa benissimo che è una norma copiata anche questa dalla legge nazionale e dalla legge provinciale di Trento e di Bolzano, per cui è un meccanismo previsto per dare garanzia che la copertura finanziaria ci sia.

Quindi mi sembra abbastanza ovvio che di fronte a questa eventuale enpasse, cui lei richiama, ci voglia la copertura finanziaria che può essere data solo dal bilancio e quindi da un'eventuale variazione di bilancio.

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter ha ragione, leggendo il testo in tedesco manca la parola "finanziaria" e perciò questa correzione verrà fatta dalla Presidenza.

Prego, per la seconda volta, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Der Präsident hat mich nicht verstanden, es ist vielleicht nicht richtig übersetzt worden. Ich habe nicht die Frage der finanziellen Vereinbarkeit aufgeworfen, die ist ordentlich geregelt. Ich hab gesagt und wollte, daß Sie mir eine Antwort geben, wenn der Regionalausschuß

in diesem Falle feststellt, daß dieses Abkommen mit einer gesetzlichen Bestimmung, die mit dem Finanziellen nichts zu tun hat, nicht übereinstimmt; also mit dem Gesetz nicht übereinstimmt. Was dann? Nicht die finanzielle Deckung, die ist geregelt, das wollte ich nicht wissen, das steht schon da. Aber wie ist es, wenn etwas gesetzlich nicht übereinstimmt, nicht in Ordnung ist?

(Il Presidente non ha capito la mia domanda. Forse non è stata tradotta correttamente. Non ho sollevato la questione della compatibilità finanziaria, quella è regolata bene. Ho detto e chiesto che Lei desse risposta a questa domanda: Cosa succede se la Giunta Regionale in questo caso stabilisse che questo accordo si pone in contrasto con una disposizione legislativa, che non ha nulla a che fare con l'aspetto finanziario? Quindi non la copertura finanziaria, che è regolata. Ma cosa succede se qualcosa si pone in contrasto con la legge e quindi non è regolare?)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Collega Benedikter, non avevo capito la domanda.

E' evidente che se contrasta con la legge, la Giunta non potrà recepirlo, d'altra parte l'atto formale non è il raccordo sindacale, è la deliberazione della Giunta. Quindi ci può essere un accordo della commissione all'interno in cui ci sono i rappresentanti sindacali, ma l'atto formale è quello della Giunta, se è contra legem è evidente che non può farlo. Questo mi sembra abbastanza pleonastico.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 4 è approvato a maggioranza con 5 voti di astensione.

Art. 5

Contenuto degli accordi

1. Possono essere dettate con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3 norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione ed il componimento dei conflitti di lavoro.

2. E' fatto divieto di concedere trattamenti integrativi non previsti dagli accordi e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

3. Le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo debbono aver adottato, come condizione per la partecipazione alle procedure ivi previste, codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni e modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione all'essenzialità dei servizi per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi di cui all'articolo 3.

E' stato presentato un emendamento all'art. 5, a firma dei cons. Klotz, Benedikter e Meraner, che recita: al primo comma aggiungere: "ferme restando le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".

Art. 5

Inhalt der Abkommen

1. Gemäß den im Artikel 3 vorgesehenen Verfahren und Abkommen können Bestimmungen erlassen werden, welche die Vorgangsweisen zur Vorbeugung und Beilegung der Arbeitskonflikte regeln.
2. Es ist untersagt, ergänzende Bezüge zu gewähren, die nicht in den Abkommen vorgesehen sind und Mehrausgaben mit sich bringen.
3. Die im vorstehenden Artikel genannten Gewerkschaftsorganisationen dürfen nur dann an den Verhandlungen teilnehmen, wenn sie bezüglich des Streikrechts eine interne Regelung getroffen haben, die vorsieht, daß der Streik wenigstens fünfzehn Tage vorher angekündigt und so organisiert wird, daß alle Dienstleistungen erbracht werden, die zur Wahrung der in der Verfassung verankerten Werte und Rechte unerlässlich sind. Die internen Regelungen hinsichtlich des Streikrechts müssen den Abkommen gemäß Artikel 3 beigelegt werden.

Änderungsantrag

Art. 5, erster Absatz, hinzufügen:

"unbeschadet der Bestimmungen des Staatsgesetzes vom 12. Juni 1990, Nr. 146 über die Ausübung des Streikrechts in den lebenswichtigen öffentlichen Diensten und die Wahrung der verfassungsrechtlich geschützten Rechte der Person".

PRESIDENTE: Qualcuno dei firmatari intende illustrare l'emendamento? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Es ist nichts zu erläutern, glaube ich: ich habe hier etwas schnell geschrieben und im deutschen Text habe ich das Gesetz genannt, im italienischen nicht, und möchte bitten, daß man im italienischen Text hinzufügt: "ferme restando le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati sancite dalla legge statale 12 giugno 1990, n. 146". Also bitte die Bezugnahme auf das Gesetz hinzufügen so wie im deutschen Text.

(Non c'è niente da spiegare, io credo, perchè ho scritto un po' in fretta e nel testo tedesco ho citato la legge, in quello italiano no. Pertanto vorrei pregare di includere nel testo italiano la frase seguente: "ferme restando le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati sancite dalla legge statale 12 giugno 1990, n. 146". Quindi prego di inserire il riferimento alla legge come nel testo tedesco.)

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento all'art. 5. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 5? Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Quel "possono" che è scritto all'inizio, dovrebbe essere mutato in "debbono", perchè mi pare un po' troppo aleatorio dire che le norme possono e non possono essere dettate per dirimere conflitti di lavoro. Secondo me è un aspetto essenziale della normativa elaborata dalla Giunta.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 5? Nessuno. E' stata fatta una richiesta dal cons. Marzari in via interpretativa. La Giunta è d'accordo.

Pongo in votazione l'art. 5 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 5 è approvato a maggioranza con 4 voti di astensione.

Art. 6

Efficacia temporale degli accordi

1. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale.
2. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

3. Il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989, approvato con D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, trova applicazione nei confronti dei dipendenti regionali per il periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990.

Art. 6

Geltungsdauer der Abkommen

1. Die im Sinne dieses Gesetzes abgeschlossenen Abkommen haben eine Gültigkeit von drei Jahren.

2. Die im Abkommen getroffene Regelung gilt so lange, bis die neuen Vorschriften in Kraft treten; die neuen Vorschriften werden ab der ursprünglich vorgesehenen Fälligkeit der vorstehenden Abkommen angewandt.

3. Für die Bediensteten der Region wird für die Zeitspanne vom 1. Jänner 1988 bis 31. Dezember 1990 die Verordnung angewandt, mit welcher die Bestimmungen des Abkommens vom 26. September 1989, genehmigt mit D.P.R. vom 17. Jänner 1990, Nr. 44, übernommen werden.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 6? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 6 è approvato a maggioranza con 6 voti di astensione.

Art. 7

Copertura finanziaria degli accordi

1. La spesa destinata alla contrattazione per il triennio deve essere indicata in apposita legge, con la quale viene determinata la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

2. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente, se non previa modifica della legge medesima.

3. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva viene determinato con legge di bilancio nel quadro delle indicazioni del presente articolo.

Art. 7

Finanzierung der Abkommen

1. Die für die Dreijahresperiode bestimmte Ausgabe für die Tarifverhandlungen ist in einem eigenen Gesetz anzugeben, wobei für jedes Jahr die entsprechende Ausgabe festzulegen ist.
2. Der Regionalausschuß darf bei der Genehmigung der Abkommen keine Ausgabenverpflichtungen vorsehen, die über dem entsprechend vorstehendem Absatz festgelegten Ansatz liegen, es sei denn infolge Änderung des Gesetzes.
3. Die Ausgaben in Zusammenhang mit den Abkommen werden mit Haushaltsgesetz unter Beachtung der Bestimmungen des vorliegenden Artikels festgelegt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 7? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari?
Astenuti?

L'art. 7 è approvato a maggioranza con 5 voti di astensione.

Art. 8 Personale dirigenziale

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza regionale, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento giuridico ed economico del personale appartenente alla qualifica dirigenziale. Rimane altresì fermo quanto disposto dall'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 8 Personal der Dirigentenlaufbahn

1. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über die Reform der regionalen Dirigentenlaufbahn bleiben die Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Behandlung des Personals vom Dirigentenrang aufrecht. Ebenso bleiben die Bestimmungen des durch Artikel 36 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzten Artikel 52 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 aufrecht.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 8? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari?
Astenuti?

L'art. 8 è approvato a maggioranza con 5 voti di astensione.

Art. 9 Norma transitoria

1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme per la disciplina delle materie di cui ai precedenti articoli 2 e 3, continuano ad applicarsi nelle materie medesime le disposizioni vigenti.

Art. 9 Übergangsbestimmung

1. Bis zum Inkrafttreten der neuen Bestimmungen zur Regelung der in den Artikeln 2 und 3

angeführten Bereiche werden die derzeit geltenden Bestimmungen angewandt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 9? Prego cons. Marzari.

MARZARI: Giustamente la legge entrerà in vigore quando avrà superato il controllo governativo, ma gli artt. 2 e 3 richiedono evidentemente una fase nella quale si elaboreranno regolamenti, fasi attuative di cui abbiamo parlato prima, alcune strettamente vincolate dalla legge, altre con discrezionalità dipendente dalla contrattazione.

Secondo me però non è accettabile che si dica che non c'è termine entro il quale concludere questa fase, perchè viene a sminuire il significato della norma, in ipotesi potremmo arrivare a quella fase anche fra tre anni e quindi aver detto nel frattempo che noi ci incamminiamo sulla strada della omogeneizzazione, ci sganciamo dallo Stato, però intanto continua tutto come prima e le fasi attuative per gli artt. 2 e 3 ci metteranno chissà quanto tempo.

Noi dovremmo essere in grado di dire, siccome su questi aspetti oltretutto abbiamo già dei precedenti in termini di normativa che hanno viste impegnate le Province, quindi non siamo ad una fase innovativa in assoluto, credo che se ci dessimo la scadenza di 4 o anche 6 mesi o del 31 dicembre 1990, avremmo un termine con cui confrontarci.

Abbiamo approvato una legge che dice certe cose, siamo impegnati entro tot periodo di tempo ad attuarla, non continueranno all'infinito senza termine le attuali norme, che è giusto che continuino, finché le nuove non sono in atto, però un termine deve esserci, adesso non saprei se dire 60, 90 o 180 giorni, ma credo che un termine dobbiamo metterlo.

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'art. 8. Qualcun altro intende intervenire? La parola alla Giunta.

ANDREOLLI: E' giusto il rilievo del cons. Marzari, però l'art. 6 che abbiamo appena approvato, all'ultimo comma precisa che noi recepiamo il contratto nazionale, per l'ultima volta, dal gennaio 1988 al 31 dicembre 1990. Quindi per noi questa norma è chiara che con il 1° gennaio 1991 siamo in nuovo regime e che quindi appena approvata la legge, avendo i 6 mesi di tempo, non abbiamo neanche i 6 mesi, in fase di primo avvio, ad iniziare la trattativa, perchè deve entrare in vigore con il 1° gennaio 1991.

PRESIDENTE: Prego, cons. Marzari.

MARZARI: E' vero che c'è quella norma, però è anche vero che noi diciamo con un'altra disposizione di pari grado che "continua ad applicarsi finché..." Quindi potrebbe continuare anche per un anno, un anno e mezzo, però l'ultimo contratto può continuare all'infinito, fin tanto che non attuiamo gli artt. 2 e 3 della legge.

Il personale si metterà in ebollizione è chiaro, però è così.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 9. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 9 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astenuti.

TITOLO II NORME PER POTENZIARE IL SERVIZIO DI TRADUZIONE

Art. 10
Applicazione del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574

1. Al fine di assicurare la piena applicazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, approvate con D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti.

All'art. 10 è stato presentato un emendamento, a firma dei cons. Benedikter, Meraner e Klotz, che recita: aggiungere il seguente secondo comma: "Nell'ambito dell'ufficio traduzioni e relazioni linguistiche viene prestato un servizio di informazione e di assistenza ai cittadini che esercitano il diritto costituzionalmente tutelato, ai sensi degli artt. 99 e 100 dello Statuto e delle relative norme di attuazione".

Art. 10
Anwendung des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 574

1. Um die vollständige Anwendung der mit D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 574 genehmigten Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut über den Gebrauch der deutschen und der ladinischen Sprache im Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung und in den Gerichtsverfahren zu gewährleisten, wird die Regionalverwaltung ermächtigt, die Bestimmungen der nachstehenden Artikel anzuwenden.

PRESIDENTE: Uno dei firmatari intende illustrare l'emendamento all'art. 10? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe es zwar in der Generaldebatte erläutert, aber der Präsident des Regionalausschusses hat geantwortet: So nicht, er ist irgendwie grundsätzlich dafür, aber so kann es nicht angenommen werden. Und ich habe daraus gemerkt, daß er mich nicht verstanden hat. Ob das auch bei anderen der Fall war, das weiß ich nicht. Aber es geht bitte nicht darum, daß z.B. jemand, der auf der Straße von der Polizei angehalten wird oder mit einem Amt verkehrt, bei einem Schalter eines Staatsamtes ist, oder meinetwegen mit dem Steuercamt zu tun hat und eine Auseinandersetzung hat, aber der Beamte nur auf italienisch antwortet, daß der Betreffende die Bozner Stelle der Region anruft und sagt: Bitte, es soll jemand kommen und mir übersetzen helfen. Das wäre ja genau das Gegenteil dessen, was die Durchführungsbestimmungen bezwecken, nämlich daß der Beamte ihm ja auf deutsch antworten muß, mit ihm auf deutsch verkehren muß. Das habe ich nicht gemeint, denn dadurch würden wir ja die Nicht-Durchführung des Gesetzes über die Gleichstellung der deutschen Sprache geradezu fördern. Das habe ich sicher nicht beantragt. Sondern, daß der Bürger verlangt, auf deutsch angesprochen zu werden. Wird mit ihm nicht deutsch gesprochen, muß er gemäß Durchführungsbestimmungen innerhalb 10 Tagen entweder beim selben Amt, wenn er es schriftlich hat, oder auch beim Bürgermeister dagegen Einspruch erheben und wenn notwendig eben die Erklärung über die Sprachgruppenzugehörigkeit, die er bei der Volkszählung abgegeben hat, übergeben. Und hier kommt es dann, daß es doch Leute gibt, die glauben, da braucht man einen Rechtsanwalt, da muß ich zu einem Rechtsanwalt gehen und der muß mir da helfen, damit ich das vorbringen kann, denn sonst ist es nicht gültig usw. Anstatt einen Rechtsanwalt zu nehmen, den es selbstverständlich nicht braucht, könnte man sich an die regionale Stelle oder die Landesstelle –

beim Land müßte dasselbe gelten – wenden und fragen: Bitte, sagt mir, was ich tun soll. Es gibt meinetwegen Leute, die schon den Mut hätten, den Einspruch zu erheben, aber die in anderer Hinsicht eben unbeholfen sind. In dieser Hinsicht soll man eben schnell – ob nun telefonisch oder auch wenn es in der Stadt Bozen ist, nicht nur telefonisch, sondern auch persönlich, zu Hilfe kommen. Das war der Sinn meines Antrages, daß wir auf diese Weise mithelfen, daß sich der Einzelne um so leichter wehrt, weil er sagt, ich rufe die Stelle an und die hilft mir indem sie mir sagt wie ich am besten reagieren soll. Ich glaube, das ist schon der Mühe wert, daß man es sich gut überlegt und vielleicht eine andere Formulierung findet. Nachdem wir ja sowieso am nächsten Donnerstag fortfahren, möchte ich bitten, daß man diesen Punkt aussetzt, um am nächsten Donnerstag endgültig darüber zu befinden, daß es sich auch der Regionalausschuß überlegt, indem er es meinetwegen anders formuliert. Vielleicht versteht man mit einer anderen irgendwie genauere Formulierung, was eigentlich tatsächlich gemeint ist. Auf diese Weise würde die Region sicher beispielgebend sein und ihr Prestige würde bei der Südtiroler Bevölkerung sicher wieder wachsen. Daher möchte ich bitten, daß man sich das noch bis zum nächsten Donnerstag überlegt.

(L'ho già spiegato durante la discussione generale, ma il Presidente della Giunta Regionale ha risposto: sono sostanzialmente d'accordo, ma così non può essere recepito. Pertanto ho dedotto che non mi ha capito bene. Non so se anche per gli altri sia così. Ma qui io non ho inteso ipotizzare ad esempio un caso di questo tipo: qualcuno viene fermato in mezzo alla strada dalla polizia oppure ha rapporti con un determinato ufficio, è allo sportello di un ufficio statale o dell'ufficio IVA e deve discutere qualcosa ma l'interessato risponde solo in italiano. Allora il cittadino chiama la sede della regione a Bolzano dicendo: per cortesia mandatemi qualcuno che mi aiuti a tradurre. Questo è l'esatto contrario di quanto le norme di attuazione si propongono di attuare: e cioè che il dipendente debba rispondere in tedesco, debba usare la lingua tedesca. Ed io non ho inteso questo, perchè altrimenti non faremmo altro che promuovere la mancata applicazione della legge sulla parificazione della lingua tedesca. E non è certo quello che io ho chiesto. Bensì che il cittadino pretenda l'uso della lingua tedesca e se ciò non avviene, ai sensi delle norme di attuazione, deve fare ricorso allo stesso ufficio che ha emesso l'atto entro 10 giorni, oppure anche al sindaco. Se necessario deve presentare la dichiarazione di appartenenza al gruppo etnico, in conformità a quella resa per il censimento. E qui alcune persone credono che sia necessario un avvocato che le aiuti a portare avanti il ricorso, perchè altrimenti non è valido. Invece di nominare un avvocato, che ovviamente non è necessario, gli uffici della Regione o della Provincia – anche in Provincia dovrebbe accadere lo stesso – potrebbero intervenire ed il cittadino potrebbe chiedere: ditemi cosa devo fare. A mio avviso ci sono persone che avrebbero il coraggio di fare ricorso, ma non sanno magari come farlo. E proprio qui gli si potrebbe venire incontro – appunto in breve tempo – sia telefonicamente e a Bolzano anche di persona, non solo telefonicamente. Questo era il senso del mio emendamento. Cioè che noi prestiamo un aiuto in questo senso, in modo che il cittadino si possa difendere più facilmente perchè pensa: chiamo l'ufficio che mi dirà come posso oppormi nel modo migliore. Io credo che valga la pena pensare ad una formulazione più precisa e dal momento che comunque noi riprenderemo questo argomento nella seduta di giovedì prossimo, pregherei di sospendere questo punto per decidere definitivamente giovedì prossimo in modo che anche la Giunta regionale pensi ad un'altra formulazione. Forse con un'altra formulazione più puntuale è possibile capire che cosa si intende effettivamente. In questo modo la Regione potrebbe sicuramente essere di buon esempio ed accrescerebbe il suo prestigio presso la popolazione altoatesina. Pertanto pregherei di rifletterci su fino a giovedì prossimo.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire sull'emendamento il cons. Kaserer.

KASERER: Der Antrag zum Artikel 10 könnte an und für sich lobend sein, nur glaube ich, daß er hier am falschen Platz ist, zumal es sich hier um Ämter in Bozen und in Trient handelt und ich glaube nicht, daß die Region hier tätig werden soll, nachdem bereits in den Durchführungsbestimmungen meines Wissens vorgesehen ist, daß sich jeder Bürger bei Verletzung der Zweisprachigkeit an das nächste Gemeindeamt begeben kann und über dieses Gemeindeamt, wenn er es nicht direkt über das Amt machen will, von dem er eine entsprechende Mitteilung erhalten hat, daß er das tun kann. Infolgedessen glaube ich nicht, daß es notwendig ist, daß die Region hier eine Paralleleinrichtung schafft. So gut es sonst wäre, muß ich sagen, daß wir darauf achten müssen, daß die Zweisprachigkeit eingehalten wird und daß der Bürger weiß, daß er sich in all den Angelegenheiten, was die Zweisprachigkeit betrifft, an die jeweilige Gemeinde oder an das jeweilige Amt wenden kann. Aber ich glaube nicht, daß es notwendig ist, hier seitens der Region einen eigenen Apparat aufzuziehen.

(L'emendamento all'art. 10 di per sé potrebbe essere lodevole, soltanto credo che sia al posto sbagliato, tanto più che qui si tratta di uffici con sede a Trento e Bolzano e non sono dell'avviso che sia la Regione a doversi attivare in questo senso, dal momento che nelle norme di attuazione, per quanto ne so, è già previsto che ogni cittadino che vede violato il diritto al bilinguismo possa sollevare l'eccezione di nullità presso il più vicino ufficio comunale, se non la vuole proporre direttamente all'ufficio dal quale è pervenuta la comunicazione. Pertanto non credo che sia necessaria la creazione di una struttura parallela da parte della Regione. Per quanto potrebbe essere valido, devo dire però che noi dobbiamo adoperarci per l'osservanza del bilinguismo e anche affinché il cittadino sappia di potersi rivolgere in tutti i casi al Comune oppure allo stesso ufficio. Ma non ritengo opportuno che la regione crei un apposito apparato).

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Prego, cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Nach den Erklärungen des Abg. Benediktors muß ich sagen, daß wir die Intention dieses Antrages sehr wohl teilen. Ich habe das eher so als einen sprachlichen "Ombudsmann-Dienst" verstanden, wenn ich das richtig interpretiert habe. Das heißt, eine Stelle, an die ich mich in sprachlichen Angelegenheiten wenden kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß und wenn die Inkomunikabilität so groß und so weit gestiegen ist, daß man sich eines Dritten bedienen muß, um weiterzukommen. Jetzt ist die Frage ob der Ort da richtig ist, also angesiedelt in einem Übersetzungsamt, weil wir ja theoretisch davon ausgehen, zumindest was unsere Landeshälfte betrifft, daß ja die Beamten alle zweisprachig sind. Also man braucht nicht einen Übersetzer im urigsten Sinn des Wortes. Man braucht eine Person, eine Stelle, an die ich mich wenden kann, wo ich mich beraten lassen kann und wo mir eventuell auch etwas übersetzt werden kann. Wenn ich mich nicht falsch erinnere, liegt im Landtag von Bozen ein Beschlußantrag des Kollegen Brugger auf, der ja auch in diese Richtung geht, d.h. er möchte einen Übersetzungsdienst für die Bevölkerung im Lande anbieten, geradezu als Dienstleistung. Hier ist das ganze etwas straffer, man will nur einen Beistand, wie es da richtig heißt. Also ich kann mich dort beklagen und beschweren und man kann mir dort weiterhelfen, wenn ich das Gefühl habe, daß ich aufgrund einer sprachlichen Unfähigkeit nicht mehr weiter komme.

Deshalb glaube ich, daß das Anliegen gerecht ist, habe aber Zweifel, ob der Ort hier als solcher oder der Artikel der richtige ist, in den man so etwas einfügen kann, weil diese Stelle weniger, wie gesagt, eine Übersetzungsstelle ist, sondern im Grunde ganz einfach eine normale Stelle, die eigentlich jeder Mensch, jeder gute Beamte der Region und des Landes wahrnehmen könnte.

(Signor Presidente! Dopo le spiegazioni fornite dal collega Benedikter, devo dire che condividiamo appieno i propositi di questo emendamento. L'ho inteso come una sorta di difensore civico per le questioni linguistiche, se la mia interpretazione è esatta. Vale a dire un ufficio al quale mi posso rivolgere per eventuali questioni linguistiche, quando non so più cosa fare, e quando l'incomunicabilità è tale che sia necessario l'intervento di una terza persona per poter continuare il discorso. Però dobbiamo valutare se la collocazione, esatta di questo ufficio sia nell'ambito dell'ufficio traduzioni, anche se ovviamente supponiamo, almeno in linea teorica, che limitatamente alla nostra Provincia di Bolzano, gli impiegati siano tutti bilingui. Pertanto non è necessario un traduttore in senso stretto. C'è bisogno di una persona, di un ufficio, alla quale o al quale io mi posso rivolgere per avere dei consigli e che eventualmente mi può fare anche delle traduzioni. Se non erro, anche in Consiglio Provinciale a Bolzano c'è una mozione presentata dal collega Brugger, che si muove in questa direzione: si vorrebbe istituire un servizio traduzioni per la popolazione della Provincia, proprio come servizio. Qui il tutto è un po' più conciso, si vuole solo una forma di assistenza, come è giustamente scritto. Dunque un ufficio cui io possa rivolgere le mie rimostranze, e che mi aiuti ad andare avanti in un discorso se ho la sensazione di non esserne capace perchè non ho le cognizioni linguistiche necessarie.

Pertanto ritengo che il proposito sia buono, ma dubito che la collocazione di questo ufficio sia quella proposta e l'articolo dove inserire questa clausola quello giusto, perchè come ho detto non è tanto un ufficio traduzioni, ma sostanzialmente un ufficio normalissimo, al quale tutti possono essere preposti e quindi anche ogni buon dipendente della Regione o della Provincia.)

PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola in merito all'emendamento? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: ...Deswegen habe ich ja gebeten, daß man es eine Woche aussetze, denn bitte, Kollege Kaserer, Du hast eines nicht beachtet. Da steht im dritten Absatz des Art. 8 dieser Durchführungsbestimmungen, daß ich mich an die Gemeinde wenden kann, wenn das Amt, was immer es ist, in einer anderen Gemeinde gelegen ist. Also in Bozen, wo alle wichtigen Ämter konzentriert sind, darf ich mich nicht an die Gemeinde wenden. Der Bauer oder sagen wir der einfache Mensch sagt, ich möchte schon Einspruch erheben, aber ich gehe jetzt nicht deswegen zum Gerichtspräsidenten oder zum Armeekorps, sondern bitte, das möchte ich anderweitig machen. Dann kann man ihm also in dieser Hinsicht helfen. In Bozen kann er nicht, auch wenn die Gemeinde etwas aufzieht, etwas ordentliches diesbezüglich, eine Art Ombudsmann, kann er sich in Bozen nicht an die Gemeinde wenden. In Bozen hat er keine Stelle, die ihm gegen all diese staatlichen Ämter, die es dort gibt, hilft. Das wäre eines. Und mein Vorschlag, es hier unterzubringen, war ja nur deswegen, weil am Eingang dieses Artikels es großartig heißt: "Um die volle und zeitgerechte Anwendung der Bestimmungen über die Durchführung des Autonomiestatutes hinsichtlich des Gebrauches der deutschen und ladinischen Sprache sicherzustellen, im Verhältnis der Bürger zur öffentlichen Verwaltung und mit dem Gerichtswesen, wird die Regionalverwaltung ermächtigt, folgende Maßnahmen zu treffen..." Also das klingt wirklich, wenn man das liest, meint man, da kommt mehr als nur die Aufnahme von ein paar Übersetzer, sondern auch andere Dinge, um diese volle wirksame Anwendung sicherzustellen. Es braucht nicht im Rahmen des Übersetzungsbüros sein, es kann ruhig heißen, man sagt Ombudsmann, aber es ist kein Amt, sondern eine Hilfsstelle für die Durchsetzung dieser Rechte.

Aber ich möchte bitten, daß man es sich einen Moment überlegt und am

nächsten Donnerstag vielleicht tauchen noch Beispiele auf. Ich höre gerade von denjenigen, die in Kanada waren, daß es dort eigene Ombudsleute für die Durchsetzung der Sprachrechte von seiten des einzelnen gibt. Selbstverständlich müßte auch die Provinz etwas ähnliches tun und nicht nur die Region. ...Vorläufig ist es weder doppelt noch dreifach. Das wird man schon sehen, aber fangen wir einmal an, geben wir einmal ein gutes Beispiel. ...Bitte noch einen entsprechenden Artikel einfügen. Über diesen Punkt der Abänderung sollte nicht heute abgestimmt werden, sondern nächsten Donnerstag, wobei sicherlich ein neuer Vorschlag erfolgen kann, entweder vom Regionalausschuß oder von sonst jemanden.

(Per questo ho chiesto di sospendere questo punto per riprenderlo la settimana prossima. Infatti, collega Kaserer, hai dimenticato una cosa: al terzo comma dell'art. 8 di queste norme di attuazione si dice che se è un qualsiasi ufficio con sede in altro comune ad emettere l'atto o la comunicazione, io mi posso rivolgere al mio comune di residenza. Dunque a Bolzano, dove sono concentrati tutti gli uffici principali, non posso andare in Comune. Il contadino, o diciamo l'uomo della strada, dice: io voglio fare ricorso ma a tale scopo non vado dal Presidente del Tribunale o al Corpo d'Armata, bensì lo voglio presentare in altro modo. Ed è in questo senso che lo si deve assistere. A Bolzano non può, anche se il Comune organizza una struttura apposita, una specie di difensore civico: ma lui non può andare in comune. A Bolzano non potrà rivolgersi a questo ufficio che lo assisterà in tutti quei casi di violazione da parte degli uffici statali che hanno sede a Bolzano. E questo è un primo punto. La mia proposta di inserire qui questa clausola è motivata dal fatto che all'inizio di questo articolo si dice solennemente: "Al fine di assicurare la piena applicazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti..." Dunque, ad una prima lettura sembra proprio che il tutto non si limiti alla mera assunzione di alcuni traduttori, ma che siano contemplati anche altri aspetti, per assicurare questa piena attuazione. E non deve essere per forza di cose nell'ambito dell'ufficio traduzioni, può anche chiamarsi difensore civico, ma non è un ufficio, bensì una struttura ausiliaria per l'imposizione di questi diritti.

Pregherei comunque di riflettere su questo punto ancora un po' e forse giovedì prossimo verranno citati altri esempi. Ho appena appreso da chi è stato in Canada che lì esistono dei veri e propri difensori civici per la tutela dei diritti linguistici dei singoli cittadini. Ovviamente anche la Provincia dovrebbe fare qualcosa di analogo, e non solo la Regione....Per il momento questo servizio non è nè doppio nè triplo. Ci sarà, ma intanto iniziamo dando il buon esempio.... Quindi, per cortesia, inseriamo ancora un articolo a questo scopo, e non votiamo questo punto dell'emendamento oggi, ma il prossimo giovedì. Sono sicuro che potrà essere avanzata una nuova proposta, sia da parte della Giunta che da altri Consiglieri.)

PRESIDENTE: La Giunta intende prendere la parola? Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Gli interventi successivi del collega Benedikter ed altri hanno messo a fuoco meglio di questa mattina il problema. Riconosco che questa è un'esigenza vera e che la Regione deve fare qualcosa e mi rendo anche conto che dall'affermazione dell'art. 10, di carattere programmatico generale, non discende poi un discorso organico, però sono convinto che neppure fra una settimana riusciremmo a pensare a qualcosa di organico.

Il mio impegno qui a nome della Giunta è di dire: signori, per parte nostra vogliamo fare una riflessione fino in fondo su questo problema e probabilmente, collega Benedikter, sarà necessario, se vogliamo raggiungere questo obiettivo, non arrivare con un articolo solo, ma bisogna pensare ad una legge più organica, che preveda l'istituzione di questa

struttura, sia a Trento che a Bolzano, naturalmente più a Bolzano che a Trento ritengo, ma che disciplini non solo le funzioni ed i compiti, in attuazione della norma sul bilinguismo, ma che ne dia anche i supporti necessari. Perchè una norma così indefinita si presta a tutte le interpretazioni, vuoi dei cittadini che chiedono, vuoi del funzionario preposto.

Sono anche convinto, come diceva prima il collega che mi ha preceduto, che probabilmente non è il luogo più adatto dove collocare un servizio del genere, perchè non si tratta tanto di una sensibilità di conoscenza tecnica delle due lingue, ma di affrontare i problemi in concreto, nella sua più vasta complessità ed allora il mio impegno è di valutare con la Giunta di presentare un disegno di legge ad hoc, che poi sarà offerto alla valutazione delle forze politiche in Commissione, per recepire questo per le competenze limitate alla Regione, fermo restando che poi bisognerà anche andare in sintonia con la Provincia di Bolzano ed eventuali Comuni, al fine di non creare doppioni o interferenze negative.

Quindi è un problema che va affrontato, meditato, valutato insieme prima di prendere una decisione. Per parte mia credo che sia possibile arrivare anche ad un disegno di legge ad hoc, più articolato che un semplice emendamento, però in sintonia con la Provincia, con il Comune di Bolzano per vedere di fare una cosa utile a tutti, che non crei doppioni ed interferenze negative.

PRESIDENTE: Non posso accettare la sua proposta, cons. Benedikter, di sospendere la votazione dell'emendamento da lei presentato assieme ai conss. Meraner e Klotz, non essendoci la disponibilità da parte della Giunta di sospendere l'art. 10.

Ha chiesto di intervenire sull'emendamento la cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident! Wenn also diesem Wunsch nicht entsprochen wird, dann möchte ich gemäß Art. 93 der Geschäftsordnung Sie ersuchen, die geheime Abstimmung in Erwägung zu ziehen, d.h. also die Kollegen zu fragen, ob sich noch zwei Bereitwillige finden, diesen Antrag zu unterstützen. Wir sind zu dritt auf geheime Abstimmung unseres Antrages. Danke!

(Signor Presidente! Se questo desiderio non viene soddisfatto, allora ai sensi dell'art. 93 del Regolamento La pregherei di prendere in considerazione la votazione per scrutinio segreto; quindi Lei dovrebbe chiedere ai colleghi se ve ne siano ancora due disposti ad aderire a questa richiesta. Noi siamo in tre a favore della votazione per scrutinio segreto del nostro emendamento. Grazie!)

PRESIDENTE: Prima di passare alla votazione dell'emendamento chiedo alla Giunta se è d'accordo di sospendere la trattazione dell'art. 10 e di accettare la proposta del cons. Benedikter di rinviare la trattazione e la votazione dell'emendamento e dell'articolo alla prossima seduta.

Questa era la richiesta che aveva ben formulato il cons. Benedikter. Se la Giunta è d'accordo passerei all'art. 11.

La Giunta non è d'accordo.

Allora metto in votazione l'emendamento all'art. 10 per scrutinio segreto, richiesto dalla cons. Klotz ed altri.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	43
schede favorevoli	18
schede contrarie	24
schede nulle	1

Il Consiglio non approva l'emendamento all'art. 10.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 10? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 10 è approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 7 astenuti.

Art. 11

Concorsi pubblici per l'assunzione di traduttori

1. La Giunta regionale è autorizzata a bandire, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e tenendo conto del disposto dell'articolo 27 della presente legge, pubblici concorsi per l'assunzione di personale da inquadrare nella disponibilità dei posti di organico nelle qualifiche funzionali settima, profilo professionale di collaboratore linguistico, e sesta, profilo professionale di traduttore.

2. In considerazione dell'urgenza di cui all'articolo 10, i termini previsti dalla legislazione vigente per l'espletamento dei pubblici concorsi sono ridotti alla metà.

Art. 11

Öffentliche Wettbewerbe für die Einstellung von Übersetzern

1. Der Regionalausschuß wird ermächtigt, innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes und unter Berücksichtigung der Bestimmung des Artikels 27 dieses Gesetzes, öffentliche Wettbewerbe zur Einstellung von Personal auszuschreiben, das im Rahmen der verfügbaren Planstellen in den siebten Funktionsrang, Berufsbild eines sprachtechnischen Mitarbeiters, und in den sechsten Funktionsrang, Berufsbild eines Übersetzers, einzustufen ist.

2. In Anbetracht der Dringlichkeit nach Artikel 10 werden die in der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Fristen für die Durchführung der öffentlichen Wettbewerbe um die Hälfte gekürzt.

3. Aufgehoben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 11? Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Avevo accennato a questo problema già nella discussione generale, lo voglio riprendere adesso con più precisione.

Abbiamo approvato adesso un articolo che per assicurare il rispetto di un certo decreto, quello sul bilinguismo, la Giunta è tenuta ad attuare i seguenti articoli, dall'11 al 14.

Ora niente da dire sull'art. 12, che introduce una novità per i capiufficio traduzioni, niente da dire per l'art. 13, che è di inquadramento, ci vuole la norma di legge, non c'è dubbio, e serve per far funzionare il servizio traduzioni e quindi attuare il bilinguismo, niente da dire sulla progressione di carriera...

PRESIDENTE: Scusi, cons. Marzari. I consiglieri sono pregati di prendere posto. Stiamo discutendo l'art. 11 e prego un po' di silenzio.

MARZARI: Grazie, signor Presidente, mi pare che il suo richiamo giunga quanto mai opportuno.

Anche l'art. 15 serve all'uopo, perchè introduce il discorso delle convenzioni, rispetto alle quali non abbiamo alcuna contrarietà.

L'unico articolo che è pleonastico, è appunto l'articolo 11 e qual è lo snodo? E' l'applicazione dell'art. 27 che verrà dopo, lo discuteremo, lo approveremo probabilmente perchè è il lasciapassare per fare i concorsi, ma non verrete a dirmi che la Giunta è autorizzata a bandire i concorsi, se è già tenuta a farlo! Caso mai diciamo che introduciamo l'urgenza, ma non vedo il perchè si debba introdurre l'art. 11. E' pleonastico, è la dimostrazione di come l'amministrazione abbia una scarsa coscienza di sé ed abbia il dispregio dell'assemblea elettiva, perchè abbiamo delle leggi che obbligano la Giunta a fare i concorsi quando mancano le persone e quando abbiamo posti in organico disponibili.

La Giunta ha detto: non ho potuto farlo perchè non è ancora applicata la 312, è verissimo, per questo introduciamo l'art. 27, ma non diciamo che attuiamo l'art. 10, cioè il discorso del bilinguismo con l'autorizzazione della Giunta a indire i concorsi, perchè non ci siamo da alcun punto di vista.

Quindi credo che dobbiamo semplicemente cancellare l'art. 11, con l'intesa che approveremo l'art. 27, che è appunto quell'interpretazione che ci consente di superare quegli inghippi, Corte dei Conti, TAR, ecc., di cui ci ha parlato questa mattina il Presidente, però l'art. 11 non ci sta, nè in un verso, nè nell'altro.

Dovete spiegarmi la necessità dell'art. 11.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 11? Ha chiesto di intervenire la Giunta.

ANDREOLLI: Credo che nel merito ci siamo messi d'accordo, nel senso che è pacifico che la Giunta non ha bisogno di ulteriori leggi per bandire i concorsi, quindi è un mero problema tecnico. E' vero che l'art. 27 toglie lo snodo e quindi potrà sembrare pleonastico almeno il primo comma dell'art. 11, però c'è il secondo comma che non è pleonastico come merito, uno può dividerlo o no, questo è un altro discorso.

Io vorrei chiedere di sospendere la discussione di questo articolo, per fare una riflessione, perchè se è pleonastico non sto qui ad intestardirmi, se basta l'art. 27 al fine di fare i concorsi non c'è problema, voglio fare una verifica più puntuale, resta chiaro comunque che il secondo comma non riguarda l'art. 27 perchè è a brevi termini.

Quindi faremo una verifica puntuale e ritengo utile sospendere l'esame dell'art. 11 e procedere con l'art. 12.

PRESIDENTE: Se ho capito bene c'è una richiesta anche da parte del cons. Marzari di sospendere la trattazione dell'art. 11. Voleva prendere la parola cons. Marzari? Prego.

MARZARI: Accetto la proposta della Giunta, con l'aggiunta del dubbio che anche il comma secondo, non sono certo, ma va verificato, risulti pleonastico; infatti non sono convinto che si debba ricorrere alla riserva di legge per abbreviare i termini.

Accetto di sospendere l'art. 11 e trattiamo l'art. 12.

PRESIDENTE: La Giunta è d'accordo di sospendere la trattazione dell'art. 11, quindi passiamo all'art. 12.

Art. 12

Direzione dell'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche

1. Il direttore dell'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche e non più di due addetti all'ufficio stesso possono essere scelti anche tra persone estranee a pubbliche amministrazioni in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore linguistico e dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, con esclusione del limite di età. Essi devono essere in possesso di idonei titoli professionali atti a dimostrare una adeguata esperienza professionale nel settore delle traduzioni dalle lingue italiana e tedesca.

2. La nomina è conferita con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente. Gli estranei a pubbliche amministrazioni sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata annuale. Il contratto è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni.

3. Il personale assunto ai sensi del precedente comma 1 deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

4. Al direttore dell'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche, assunto secondo le modalità di cui al comma 1, è attribuito un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali appartenenti alla ottava qualifica funzionale, una indennità di funzione non pensionabile corrispondente, nella misura lorda, a quella di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare eventualmente spettanti.

5. L'indennità di funzione di cui al precedente comma spetta altresì al direttore dell'Ufficio nominato tra i dipendenti regionali di ruolo.

6. Agli addetti all'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche, assunti secondo le modalità del comma 1, è attribuito un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, l'indennità di funzione di cui al successivo articolo 14, comma 2, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare eventualmente spettanti.

Art. 12

Direktion des Amtes für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten

1. Der Direktor des Amtes für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten und nicht mehr als zwei Bedienstete des Amtes können auch unter Personen ausgewählt werden, die keiner öffentlichen Verwaltung angehören und eines der für die Zulassung zum Berufsbild eines sprachtechnischen Mitarbeiters vorgesehenen Doktordiplome und die für die Zulassung zum öffentlichen Dienst vorgesehenen Voraussetzungen mit Ausnahme der Altersgrenze besitzen. Sie müssen geeignete Berufstitel besitzen, die eine angemessene Berufserfahrung im Bereich der Übersetzungen aus der italienischen und aus der deutschen Sprache nachweisen.

2. Die Ernennung erfolgt mit Beschluß des Regionalausschusses auf Vorschlag des Präsidenten hin. Die Personen, die keiner öffentlichen Verwaltung angehören, werden mit privatrechtlichem Vertrag auf bestimmte Zeit für die Dauer eines Jahres eingestellt. Der Vertrag kann bis zu höchstens fünf Jahren erneuert werden.

3. Das im Sinne des vorstehenden Absatzes 1 eingestellte Personal muß die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache nach dem D.P.R. vom 26. Juli 1976,

Nr. 752 und den nachfolgenden Änderungen besitzen.

4. Dem nach den Vorschriften gemäß Absatz 1 eingestellten Direktor des Amtes für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten wird eine Besoldung zuerkannt, die nicht höher als die Anfangsbesoldung ist, welche den Bediensteten der Region im achten Funktionsrang zusteht, ferner eine für die Pension nicht anrechenbare Funktionszulage, die im Bruttoausmaß jener nach Artikel 52 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, geändert durch Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c) des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5 entspricht, sowie die allenfalls zustehende Sonderergänzungszulage und Familiengemeinschaftszulage.

5. Die Funktionszulage nach dem vorstehenden Absatz gebührt ebenfalls dem Direktor des Amtes, der aus den planmäßigen Regionalbediensteten ernannt wird.

6. Den nach den Vorschriften gemäß Absatz 1 eingestellten und dem Amt für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten zugeteilten Bediensteten wird eine Besoldung zuerkannt, welche die den Bediensteten der Region im siebten Funktionsrang zustehende Anfangsbesoldung nicht übersteigt; weiters wird ihnen die Funktionszulage nach dem nachstehenden Artikel 13 Absatz 2 sowie die allenfalls zustehende Sonderergänzungszulage und Familiengemeinschaftszulage zuerkannt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 12? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 12 è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 9 astenuti.

Art. 13

Inquadramento nel ruolo unico regionale

1. Il personale assunto in servizio in base alla norma del precedente articolo 12, dopo lo svolgimento di tre anni di lodevole servizio, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con inserimento nell'ambito della ottava qualifica funzionale, previo superamento di concorsi riservati di idoneità, con esami scritti e orali, differenziati per il personale rivestente l'incarico di direttore dell'Ufficio o di addetto all'Ufficio, concernenti la traduzione, dalla lingua italiana e dalla lingua tedesca, di testi di interesse regionale. Il concorso per il direttore dell'Ufficio è altresì finalizzato ad acquisire l'idoneità a direttore di Ufficio, prevista dall'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

2. L'ammissione a detti concorsi è subordinata al parere espresso al riguardo dal Consiglio per l'organizzazione e il personale.

3. Le prove di esame dei concorsi riservati nonché le relative modalità di svolgimento saranno disciplinate con successivo regolamento di esecuzione.

4. A seguito dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, il personale di cui al comma 1 conserva l'indennità di funzione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 e ciò nella permanenza dell'assegnazione di servizio presso l'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche.

Art. 13

Einstufung in den Einheitstellenplan der Region

1. Nach drei Jahren lobenswerter Dienstleistung kann das aufgrund der Bestimmung des vorstehenden Artikels 12 eingestellte Personal nach Bestehen besonderer Eignungswettbewerbe mit schriftlichen und mündlichen Prüfungen betreffend die Übersetzung von Texten regionalen Belanges aus der italienischen und aus der deutschen Sprache in den achten Funktionsrang des

Einheitsstellenplanes der Region eingestuft werden, wobei diese Wettbewerbe für das Personal, das das Amt eines Direktors des Amtes oder das Amt eines Bediensteten des Amtes bekleidet, verschieden sind. Der Wettbewerb für den Amtsdirektor bezweckt außerdem den Erwerb der im Artikel 25 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, abgeändert mit Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, vorgesehenen Eignung zum Amtsdirektor.

2. Die Zulassung zu diesen Wettbewerben hängt vom entsprechenden Gutachten des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten ab.

3. Die Prüfungen der besonderen Wettbewerbe sowie die entsprechenden Einzelheiten ihrer Abwicklung werden mit nachfolgender Durchführungsverordnung geregelt.

4. Infolge der Einstufung in den Einheitsstellenplan der Region behält das Personal nach Absatz 1 die Funktionszulage nach Artikel 12 Absatz 4 und 6 bei, und dies bei Weiterbestehen der Dienstzuteilung an das Amt für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten.

5. Aufgehoben.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident! Ich möchte nur fragen, wie man den Begriff "lobenswerter Dienstleistung" zu verstehen hat, ob es dazu irgendeinen Punktekatalog gibt oder nach welchen Kriterien diese Auszeichnung erfolgt. Im Deutschen klingt es ohnehin ein wenig eigenartig, von "lobenswerter Dienstleistung" zu sprechen. Vielleicht ist es "verdienstvolle oder pflichtgetreue Dienstleistung". Und meine Frage ist durchaus ernst gemeint: Wie mißt man das? Wer bekommt diese Meriten? Wer bekommt das zuerkannt und nach welcher Scala, nach welcher Bewertung, nach welchem Maßstab?

(Signor Presidente! Vorrei solo chiedere come va inteso il concetto "lodevole servizio", se a questo scopo esiste un punteggio oppure in base a quali criteri lo si deve intendere come tale. In tedesco l'espressione "lobenswerter Dienstleistung" (lodevole servizio) è comunque un'espressione un po' strana. Forse sarebbe meglio "verdienstvolle oder pflichtgetreue Dienstleistung" (servizio meritevole o fedele). E la mia è una domanda assolutamente seria: Come lo si valuta? Chi ottiene questi meriti? A chi vengono riconosciuti e in base a quale scala, a quale valutazione, a quale criterio?)

PRESIDENTE: Comunico che all'art. 13 è stato presentato in questo momento un emendamento suppressivo, a firma Andreolli, Bacca e Bauer, che recita: è soppresso il comma due del presente articolo.

Qualcuno intende illustrare l'emendamento? Prego Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Signor Presidente, ci siamo resi conto che abbiamo già proposto un emendamento suppressivo del comma 1 dell'art. 14, che prevede questa ammissione ai concorsi subordinata al parere espresso dal Consiglio per l'organizzazione e il personale, analogamente anche qui, trattandosi di ammissione ad un concorso riservato, mi sembra logico sopprimere questo comma, anche per venire incontro al rilievo sollevato dalla collega Klotz.

Quindi noi proponiamo di sopprimerlo.

PRESIDENTE: Altri intervengono sull'emendamento? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari?

Astenuti?

L'emendamento è approvato con 9 voti di astensione.

Sull'articolo ha chiesto di intervenire il cons. Marzari.

MARZARI: Su questo articolo non c'era solo l'aspetto che è stato adesso sollevato e giustamente sanato con questo emendamento presentato dalla Giunta, ma credo che venga anche introdotta una innovazione in prima nazionale e qual'è? Finora, quando le leggi consentivano l'assunzione di personale per chiamata, di solito dopo un certo periodo di tempo interveniva una legge di sanatoria, dalla più semplice, che diceva "sono inquadrati in ruolo" alla più complessa, che diceva "previo concorso interno".

Adesso siamo alla prima nazionale, li chiamiamo dall'esterno e promettiamo fin da adesso che al termine dell'incarico, con concorso interno, potranno essere inquadrati. Il personale assunto in base alla norma dell'art. 12, quello che il Consiglio ha appena approvato con il nostro voto contrario, che non è un voto contrario alla riconosciuta mancanza di personale in quell'ufficio, ma è un voto contrario alla scelta che viene fatta, il personale assunto in base all'art. 12, dopo lo svolgimento di 3 anni partecipa all'esame di idoneità.

Mi pare che questa sia una prima nazionale che potrà anche far scuola, ma è una indicazione rispetto alla quale noi non siamo assolutamente d'accordo, perchè o c'è una griglia di partenza che mette tutti sullo stesso piano, nel momento in cui viene consentito di fare il triennio, che potrà essere più o meno lodevole e poi c'è l'esame, oppure è molto probabile che chi è rimasto lì per 3 anni e non è stato mandato via, perchè inidoneo, possa poi superare l'esame.

A me pare che questa norma non sia assolutamente legittima, non è in questo modo che si reclutano i pubblici dipendenti, non sta scritto da nessuna parte, contrasta con la legge 93, a cui pure ci richiamiamo nel primo articolo di questa legge. Le disposizioni della legge 93 del 29 marzo 1983, legge quadro, certamente non è detto che si entra nel pubblico impiego per questa strada, che è una variante assolutamente innovativa, ma negativa, è diseducativa.

Quindi noi non possiamo in alcun modo essere d'accordo con questa impostazione, che rappresenta uno stravolgimento di un modo di operare che non può essere condiviso. Mi meraviglia che chi ha esaminato ed espresso un giudizio su questa legge, non senta il bisogno di reagire rispetto a questi segnali estremamente negativi.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 13? La parola alla Giunta.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. La norma avrà tanti difetti, ma almeno è chiara, stabilisce, a nostro avviso, che in battuta finale il livello dei traduttori è in ottavo e settimo livello, si incomincia però un gradino inferiore, è vero che può darsi che non ci siano precedenti, ma questo sta a dimostrare che non si vuole creare una situazione anomala all'interno dell'ufficio esistente, dove oggi sono al settimo livello, perchè questa norma va letta con l'altra, laddove si allinea tutto, previo sempre concorso interno, il passaggio dal settimo all'ottavo livello, che le organizzazioni sindacali stanno ormai portando avanti come norma a carattere generale, valevole per tutti i dipendenti della Regione ed in particolare per la Provincia autonoma di Trento.

Allora posso accogliere nello spirito il rilievo del collega Marzari, laddove dice "può essere inquadrato", cosa vuol dire? C'è la discrezionalità della Giunta? Questo no, me ne rendo conto e già propongo subito di trasformare quel "può essere inquadrato" con "è inquadrato". E' chiaro che il senso letterale è sbagliato, ma il senso effettivo è di dire è inquadrato previo concorso interno. Quindi propongo subito di cambiare la dizione "può essere inquadrato" con "è inquadrato previo concorso", resta il merito del problema, uno lo può vedere favorevolmente, un altro negativamente, ma mi permetto una modifica così modesta che è

facilmente intuibile subito e non c'è bisogno di grandi spiegazioni nel recepire immediatamente la proposta emendativa di sostituire la parola "può essere inquadrato" con "è inquadrato nel ruolo previo superamento del concorso".

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma Andreolli ed altri, che recita: al primo comma sostituire le parole "può essere inquadrato" con le parole "è inquadrato".

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Prego, cons. Marzari.

MARZARI: L'emendamento che presenta la Giunta è un emendamento garantista, nel senso che toglie alla Giunta la possibilità di esercitare un potere discrezionale, c'è un esame, l'esame segue certe regole, l'esito porta all'inquadramento o meno, mi pare che su questo dobbiamo intenderci, altrimenti vuol dire che non abbiamo più punti di riferimento e da questo punto di vista chi si sforza di cercare di essere garantista non può che convenire.

Ma non è questo il punto, io sostengo che qui si introduce una norma devastante, perchè consente la chiamata, quindi la discrezionalità, con promessa di inquadramento, certo se passa l'esame, ma se passa dopo il triennio che io gli ho consentito di fare perchè ho chiamato Tizio e non Caio, questo è il punto, che è diverso dalla sanatoria, cioè dal far dopo quello che è già avvenuto, questo è programmare il sistema e quindi consentire la discrezionalità nella chiamata con promessa di inquadramento dopo.

Ora mi rifiuto di pensare che vi siano solo quelle persone capaci di superare l'esame, ve ne sono molte altre e la logica del venire al pubblico impiego, del poter essere inquadrati è quella di aprire le possibilità. Se io le chiudo in partenza è molto probabile che chi ha fatto il triennio, anche perchè quella è la condizione per l'esame riservato, possa al 90% dei casi essere poi inquadrato. Ma il guasto l'ho fatto all'inizio e io non posso subito promettergli l'inquadramento, se dovessimo essere onesti, Presidente, dovremmo dire: questi che chiamiamo con discrezionalità dovranno comunque partecipare a pubblici concorsi, se vogliono avere la garanzia di restare in Regione sempre, così come in Provincia ed altrove.

Questa è la soluzione che dovremo prendere, vengono qui chiamati perchè c'è urgenza, perchè bisogna coprire certi posti, nessuno si oppone, cercano però di iscriversi al primo concorso pubblico che esce, mettendosi in concorrenza con altri, che mancano di esperienza in quanto non hanno fatto questa trafila, questo accetterei, di dire subito che non ci sarà sanatoria, ma se arriviamo anche a prometterla la sanatoria allora non posso essere d'accordo da alcun punto di vista!

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire in merito all'emendamento? La parola alla Giunta.

ANDREOLLI: La Giunta ritiene che l'urgenza sia tale da giustificare questo provvedimento, che riconosco eccezionale. Devo precisare peraltro che in base alle norme vigenti, se questo potesse in teoria essere accettabile per il livello settimo, non lo è per i capiufficio, perchè il pubblico concorso non si può fare per il capiufficio, si fa per il settimo e ottavo livello, quindi capisco che questa è una escamotage perchè noi riteniamo l'estrema urgenza, forse dall'esterno non si avverte questo, ma ho già avuto modo di spiegare in Commissione legislativa del perchè concreto legato a questa situazione del tutto anomala, ma estremamente urgente, per cui siamo carenti di fronte a questo problema proprio del capiufficio. Grazie.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento all'art. 13 presentato dalla Giunta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'emendamento è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 3 astenuti.
Qualcuno intende intervenire sull'art. 13 così emendato? Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Non mi ero reso conto che votavamo l'emendamento. Stavamo votando l'emendamento o l'articolo?

PRESIDENTE: Abbiamo votato l'emendamento.

MARZARI: Avevo detto che ero d'accordo sull'emendamento e ho votato contro. Quindi se fosse possibile ripetere la votazione sull'emendamento.

PRESIDENTE: Con questa precisazione penso non sia possibile rifare la votazione. L'emendamento è stato approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Collegli consiglieri, la Presidenza non può interpretare le vostre intenzioni, se non alzate la mano.

Per evitare discussioni rifacciamo la votazione dell'emendamento. Vi prego di alzare la mano per dar modo alla Presidenza di poter comprendere esattamente la volontà del Consiglio.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'emendamento all'art. 13 è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 3 astenuti. Il risultato non muta.

Chi intende intervenire sull'art. 13? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 13 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 13 emendato è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 6 astenuti.

Considerando giusta la richiesta del cons. Benedikter in merito alla presentazione del pacchetto di emendamenti e che sono le ore 18.09, chiudo i lavori di questa seduta.


Il Consiglio regionale verrà convocato a domicilio per il giorno 12 luglio 1990, ad ore 10.00.

Comunico inoltre al Consiglio che i lavori riprenderanno con l'art. 14 di questo disegno di legge e la seduta proseguirà fino ad esaurimento di questo punto dell'ordine del giorno.

La seduta è tolta.

(ore 18.09)

ALLEGATI





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X^a Legislatura - Anno 1990

Bolzano, 9 maggio 1990

n. 38/X

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

I N T E R R O G A Z I O N E U R G E N T E

Da tempo ormai negli uffici del tavolare regna il malumore a causa dell'eccessivo carico di lavoro e dello stipendio contenuto dei conservatori tavolari. Ciò va a spese dei cittadini che spesso devono attendere mesi e mesi prima di ricevere i documenti di cui necessitano. Tale situazione implica inoltre un danno finanziario per la Regione e per gli interessati. Mentre il carico di lavoro aumenta in continuazione e il passaggio alla gestione computerizzata comporta ulteriori difficoltà di adattamento con un conseguente aumento del lavoro arretrato negli uffici tavolari dei comuni più grossi, lo stipendio dei conservatori tavolari è diminuito in termini reali.

Per attirare l'attenzione sulla loro situazione i conservatori tavolari stanno in parte attuando una protesta attenendosi p.es. nelle loro funzioni strettamente al regolamento di servizio. A detta degli esperti questa situazione farà sì che entro breve gli uffici tavolari dei comuni più grossi non saranno più in grado di adempiere pienamente alle loro funzioni.

L'interrogazione è rivolta pertanto all'Assessore per il libro fondiario e il catasto:

1. Cosa si prevede per migliorare possibilmente entro breve le condizioni di lavoro dei conservatori tavolari?
2. Sono programmati sensibili aumenti di stipendio?
3. Come si possono migliorare strutturalmente i libri fondiari per soddisfare meglio le esigenze dei cittadini?

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI
- Dr. Oskar Peterlini -
- Dr. Franz Pahl -

Pervenuta alla Presidenza
del Consiglio regionale il
10 maggio 1990, prot. n. 1869



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990

Bozen, 9. Mai 1990

Nr. 38/X

An den
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS
38100 TRIENT

DRINGENDE ANFRAGE

In den Grundbuchsämtern der Region staut sich schon seit langem Unmut über die Arbeitsüberlastung bei gleichzeitig mäßiger Bezahlung der Grundbuchsführer. Die Leidtragenden sind die Bürger, die oft monatelang auf notwendige Dokumente warten müssen. Dies bedeutet einen finanziellen Schaden für die Region und für die Betroffenen. Während sich die Arbeit immer mehr erhöht und sich durch die Umstellung auf Computer zusätzliche Anpassungsschwierigkeiten ergeben, was zur Folge hat, daß die Grundbücher in größeren Gemeinden mit ihrer Arbeit immer mehr in Rückstand geraten, hat sich die Bezahlung der Grundbuchsführer in realen Werten rückläufig entwickelt.

Die Grundbuchsführer sind jetzt zum Teil dazu übergegangen, durch streikähnliche Proteste z.B. durch Dienst nach Vorschrift, auf ihre Situation hinzuweisen. Nach Ansicht von Fachleuten bedeutet dies, daß die Grundbücher in größeren Gemeinden in absehbarer Zeit ihre Funktionsfähigkeit zum großen Teil verlieren könnten.

Die Frage geht daher an den Assessor für Grundbuchswesen:

1. Was ist vorgesehen, um den Grundbuchsführern möglichst kurzfristig eine Verbesserung ihrer Situation zu ermöglichen?
2. Sind spürbare Gehaltsaufbesserungen geplant?
3. Wie können die Grundbücher strukturell verbessert werden, um auch die Interessen der Bürger besser zu befriedigen?


gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Dr. Oskar PETERLINI
Dr. Franz PAHL

Beim Präsidium des Regionalrats
am 10. Mai 1990 eingegangen,
Prot. Nr. 1869



Al
Presidente del Consiglio Regionale
P.i. Franco Tretter

Ai Sigg.
Consiglieri Regionali
Dr. Oskar Peterlini
Dr. Franz Pahl



Con riferimento all'interrogazione urgente n. 38 del 9 maggio 1990 rispondo quanto segue:

E' vero che per carenza di organico gli uffici tavolari della Regione sono oberati di lavoro. In Alto Adige questa situazione si è aggravata dopo l'11 novembre 1989 data dell'entrata in vigore del D.P.R. 574 del 15 luglio 1990 l'11 novembre 1989 (equiparazione della lingua tedesca negli uffici pubblici). A prescindere dall'assunzione di alcuni conservatori, dal 2 novembre 1982 in seguito al blocco degli organicidettato dalla cosiddetta circolare "Pomicino" non è più stato possibile assumere personale con concorso pubblico. Il 25 gennaio rispett. il 27 aprile la Giunte regionale ha approvato la legge sul personale n. 40, che prossimamente sarà discussa in Consiglio regionale. Questa legge prevede l'aggancio della posizione giuridica e del trattamento economico dei dipendenti regionale, a quelli del personale degli enti pubblici e in applicazione delle disposizioni del 9. comma del art. 4 della legge statale n. 312 del 11 luglio 1980, prevede il bando degli indispensabili concorsi interni e finalmente anche l'assunzione di personale mediante concorsi pubblici. Per quanto riguarda i conservatori ed il personale del Libro fondiario è prevista - richiamando l'art. 4 del D.P.R. n. 569/1978 - la concessione di un'idennità di funzione per l'attività di cancelleria. Secondo l'attuale pianta organica è possibile un aumento di personale del Libro fondiario da 185 a 235 unità, venendo così incontro all'esigenza di smaltire tutta la massa di lavoro arretrato in Alto Adige e di far fronte all'equiparazione delle lingue. Per l'automazione dei servizi ed i rilievi ex novo sarà necessario un ulteriore aumento di personale.

L'ASSESSORE PER IL LIBRO FONDIARIO
E IL CATASTO

- Dr. Ing. Franz Bauer -

Via Gazzoletti 2 - 38100 TRENTO
Tel. (0461) 234142 - 237022
Telefax (0461) 984037

Gazzoletistr. 2 - 38100 TRIENT
Tel. (0461) 234142 - 237022
Telefax (0461) 984037

Via Duca d'Aosta 40 - 39100 BOLZANO
Tel. (0471) 286395 - 270554
Telefax (0471) 270554

Duca d'Aosta-Str. 40 - 39100 BOZEN
Tel. (0471) 286395 - 270554
Telefax (0471) 270554





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
DER ASSESSOR FÜR GRUNDBUCH UND
KATASTER

Prot. Nr. 1991 Reg. Rat
vom 18. Juni 1990

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
p.i. Franco Tretter

An die Herren
Regionalratsabgeordneten
Dr. Oskar Peterlini
Dr. Franz Pahl

Ich beantworte Ihre dringende Anfrage Nr. 38 vom 9. Mai 1990:

Es stimmt, daß wegen Personalmangel die Grundbuchsämter in der Region überlastet sind. In Südtirol hat sich die Lage nach dem 11. November 1989, als das D.P.R. vom 15. Juli 1989 (Gleichstellung der deutschen Sprache in den öffentlichen Ämtern) in Kraft getreten ist, weiter verschärft. Abgesehen von der Aufnahme einiger Grundbuchsführer konnte seit dem 2. November 1982 infolge der vom sogenannten "Pomicino-Rundschreiben" vorgeschriebenen Blockierung jeglicher Stellenplanerweiterung keine neue Personaleinstellung durch öffentlichen Wettbewerb mehr erfolgen. Am 25. Jänner bzw. am 27. April hat nun der Regionalausschuß das Personalgesetz Nr. 40 verabschiedet, das demnächst im Regionalrat zur Debatte gestellt werden soll. Dieses Gesetz sieht vor, daß die rechtliche Stellung und die Besoldung der Regionalbediensteten mit jenen der Bediensteten der öffentlichen Ämter vereinheitlicht wird. Ferner sieht es vor, daß in Anwendung der Bestimmungen des Art. 4 Absatz 9 des Staatsgesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312 die notwendigen internen Wettbewerbe ausgeschrieben werden und endlich auch durch öffentlichen Wettbewerb neue Personaleinstellungen erfolgen können. Was die Grundbuchsführer und die Bediensteten der Grundbuchsämter anbelangt, so sieht das Gesetz unter Bezugnahme auf Art. 4 des D.P.R. Nr. 569/1978 die Zuerkennung einer Sonderzulage für die von ihnen ausgeübten Aufgaben eines Gerichtsschreibers vor. Der geltende Stellenplan ermöglicht eine Personalaufstockung in

den Grundbuchsämtern von 185 auf 235 Mitarbeiter. Dies könnte in Südtirol sowohl zur Bewältigung der rückständigen Arbeit als auch zur Gleichstellung der Sprachen beitragen. Für den Übergang auf automationsgestützte Dienste und für die neu durchzuführenden Vermessungen ist eine weitere Personalaufstockung notwendig.

DER ASSESSOR FÜR GRUNDBUCH UND KATASTER
- Dr. Ing. Franz Bauer -